XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	Pag.	3
Commissioni Riunite (I Camera e 1ª Senato)	»	8
Commissioni Riunite (III Camera e 3ª Senato)	»	9
Commissioni Riunite (II e XII)	»	10
Commissioni Riunite (VII e IX)	»	12
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	»	13
Giustizia (II)	»	18
Affari esteri e comunitari (III)	»	30
Difesa (IV)	»	34
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	35
Finanze (VI)	»	54
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	68
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	70
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	93
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	98
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	119
Affari sociali (XII)	»	146

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

Agricoltura (XIII)	Pag.	151	
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	152	
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica .	»	165	
INDICE GENERALE	Pag.	166	

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

SOMMARIO

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 pervenuta dal	
Tribunale ordinario di Roma nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti	
di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di	
citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (Doc. IV-ter, n. 13) (Seguito dell'esame e	
rinvio)	3
Richiesta di deliberazione ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 pervenuta dal	
Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti	
di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR - n. 8/2022	
RG DIB) (doc. IV-ter, n. 10) (Seguito dell'esame e rinvio)	5

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.35.

Richiesta di deliberazione ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Roma nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (Doc. IV-ter, n. 13).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'8 marzo 2023.

Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Roma – seconda sezione civile (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (Doc. IV-ter, n. 13).

Ricorda che nelle sedute del 1° e dell'8 marzo la relatrice, deputata Antonella Forattini, ha illustrato rispettivamente la vicenda e il contenuto della memoria inviata dall'on. Vittorio Sgarbi.

Avvisa i colleghi che lo stesso on. Sgarbi ha chiesto anche di essere ascoltato dalla Giunta sui fatti oggetto del procedimento in corso ed è quindi in attesa di essere chiamato.

Prima di invitare l'on. Sgarbi a entrare in aula, chiede alla relatrice se intende intervenire. Antonella FORATTINI (PD-IDP), relatrice, dichiara di non aver nulla da aggiungere rispetto a quanto esposto nelle sedute precedenti.

Enrico COSTA, *presidente*, invita quindi l'on. Sgarbi a entrare in aula.

(Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, viene introdotto in aula)

Enrico COSTA, *presidente*, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, invita l'on. Sgarbi a fornire alla Giunta i chiarimenti che ritiene opportuni in ordine ai fatti oggetto del procedimento civile presso il Tribunale di Roma/seconda sezione civile (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna). Ricorda che, al termine dell'intervento, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e/o osservazioni.

Vittorio SGARBI ricorda preliminarmente che all'origine dei fatti, oggetto del procedimento civile in esame, è l'episodio avvenuto nel corso della seduta dell'Assemblea del 25 giugno 2020 quando, riportando il pensiero del Presidente della Repubblica emerito, Francesca Cossiga, dichiarò che l'associazione nazionale dei magistrati è un'associazione para-mafiosa e che occorreva istituire una commissione d'inchiesta sulla magistratura politicizzata. Rammenta che tale affermazione provocò la dura critica dell'on. Bartolozzi, cui egli replicò pronunciando parolacce, a seguito delle quali fu allontanato di peso dall'aula su disposizione dell'on. Carfagna, Presidente di turno. In secondo luogo, evidenzia che nel corso della precedente seduta dell'Assemblea dell'11 giugno 2020 la stessa on. Carfagna, quale Presidente di turno, lo aveva ripreso continuamente perché non indossava correttamente la mascherina nonostante essa non avesse a suo avviso - e anche ad avviso di molti scienziati quali l'on. Crisanti alcuna efficacia nei luoghi chiusi. Sottolinea che, in ogni caso, si tratta di episodi svoltisi intra moenia. In terzo luogo, riconosce di aver impiegato - nei successivi video pubblicati su Facebook, in cui commentava i fatti prima ricordati – espressioni inurbane e financo un linguaggio carico di violenza verbale, peraltro oggi molto diffuso, che fa parte del suo temperamento ma che non aveva intenzione di offendere alcuno. Infine, nel riconoscere di essere in qualche modo prevenuto nei confronti dell'on. Carfagna a causa della vicenda occorsa all'on. Pittelli, detenuto ingiustamente in carcere e ora liberato, dichiara che continuerà a combattere contro i casi di giustizialismo e di politicizzazione della giustizia.

Enrico COSTA, presidente, chiede ai colleghi se intendono formulare quesiti o comunque svolgere osservazioni. Nessuno chiedendo di parlare, ringrazia Vittorio Sgarbi e lo invita a lasciare l'aula.

(Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula)

Ylenja LUCASELLI (FdI) chiede un chiarimento sui tempi con cui si procederà al voto del caso in esame.

Enrico COSTA, presidente, ipotizza di concludere la settimana prossima l'esame del caso relativo all'on. Cunial, per poi riprendere la settimana seguente con il caso Sgarbi.

Ylenja LUCASELLI (FdI) suggerisce di accorpare l'esame dei due procedimenti (Sgarbi e Cunial), con l'intenzione di concludere entrambi prima di Pasqua, poiché il suo gruppo sarà successivamente impegnato in altri ambiti istituzionali.

Enrico COSTA, presidente, propone quindi alla Giunta di fissare contestualmente, per la seduta della settimana prossima, il voto sul procedimento relativo all'on. Cunial e l'espressione della proposta del relatore sul procedimento relativo all'on. Sgarbi, il cui esame potrà dunque concludersi prima di Pasqua.

(La Giunta concorda)

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 10).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 15 marzo 2023.

Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Aosta (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 10).

Ricorda che nella seduta del 1º marzo scorso il relatore, deputato Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Avverte inoltre che l'on. Cunial – ritualmente invitata a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria scritta che il relatore ha illustrato nella seduta del 15 marzo scorso.

Chiede quindi all'on. Dori di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Devis DORI (AVS), *relatore*, desidera oggi formulare alla Giunta una proposta in merito alla richiesta di deliberazione *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, che il Tribunale di Aosta ha inviato alla Camera in relazione a talune ipotesi di reato contestate all'on. Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale *RG n. 8/22 (RGNR 524/2021)*.

Ricorda preliminarmente che – come risulta dal decreto di citazione diretta a giudizio – l'on. Cunial è accusata: a) « della contravvenzione prevista e punita dall'articolo 651 c.p., poiché, richiesta dall'App. Gia-

como De Mitri e dal fin. Angelo Guadagno, effettivi al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, nell'esercizio delle loro funzioni, ha rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali »; b) « del delitto previsto e punito dall'articolo 341-bis c.p. poiché, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, con condotta consistita nello strappargli di mano il tesserino di riconoscimento che gli aveva poc'anzi consegnato, dichiarando che era passato già troppo tempo da quando gli era stato consegnato e nel proferire al suo indirizzo la frase "ti dovresti solo vergognare di quello che stai facendo", ha offeso l'onore e il prestigio dell'App. Giacomo De Mitri, effettivo al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, mentre compiva un atto di ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni »; c) « del delitto previsto e punito dall'articolo 336 c.p. poiché, con condotta consistita nel proferire al suo indirizzo le parole "se verrò a conoscenza che adesso vai a multare il ragazzo della birreria o gli chiudi l'attività che ha aperto da poco, ti rovino (...) dimmi come ti chiami e la matricola tua e del tuo collega", ha usato minaccia all'App. Giacomo De Mitri, effettivo al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri ovvero a omettere un atto dell'ufficio o del servizio ovverosia per costringerlo a non sanzionare per l'intervenuta violazione delle disposizioni volte al contenimento della pandemia causata dalla diffusione del virus COVID-19 il titolare del birrificio "Al birrificio, beer bar experience" ».

Rammenta inoltre che, nelle note difensive trasmesse il 13 marzo scorso ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, l'on. Cunial ha sostenuto che i fatti oggetto del procedimento penale in corso presso il Tribunale di Aosta costituirebbero opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e, come tali, sarebbero insindacabili in virtù dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Fa presente che l'interessata sottolinea, in particolare, che: 1) i fatti per i quali si procede si sarebbero svolti in occasione di una manifestazione

presso il centro di Aosta, poco prima del suo intervento che verteva su tematiche già trattate in numerosi discorsi parlamentari; 2) tali discorsi erano incentrati sulla critica al sistema della didattica a distanza nonché su altri argomenti connessi alle scelte legislative adottate dal Governo, tra le quali quelle relative alle limitazioni, chiusure e sanzioni previste per gli esercizi pubblici a seguito del diffondersi del COVID-19.

Evidenzia, infine, che il Tribunale di Aosta ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di insindacabilità sollevata dall'on. Cunial, « posto che l'accusa di aver rifiutato di declinare le proprie generalità a pubblici ufficiali e di aver oltraggiato e minacciato i medesimi pubblici ufficiali costitui[scono]rebbero condotte che astrattamente non rivestono alcun nesso con l'esercizio delle prerogative parlamentari ».

Così ricostruita sinteticamente la posizione delle parti, evidenzia che, a suo avviso, le questioni che vanno affrontate nel caso di specie sono essenzialmente due e cioè: 1) se i fatti di reato contestati all'on. Cunial (rifiuto di farsi identificare, oltraggio a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale) possano essere giuridicamente qualificati come «opinioni» espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La locuzione del legislatore costituzionale, infatti, presuppone che la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione trovi applicazione solo se il fenomeno naturalistico, che costituisce oggetto di addebito per il parlamentare, sia ascrivibile alla nozione di «opinione espressa », cioè di interpretazione o valutazione personale manifestata con riguardo a determinati fatti, fenomeni, comportamenti ecc.; 2) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se ricorrono i due requisiti richiesti dalla Corte costituzionale perché possa ritenersi applicabile la guarentigia dell'insindacabilità, vale a dire: a) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse all'esterno e quelle manifestate nelle aule parlamentari; b) un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che quest'ultima possa considerarsi una sostanziale divulgazione della prima.

Con riferimento alla prima questione, ritiene che l'ipotizzato rifiuto di farsi identificare (articolo 651 del codice penale, di cui al primo capo di imputazione) nonché l'asserita violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale, di cui al terzo capo di imputazione) – posta in essere affermando: « se verrò a conoscenza che adesso vai a multare il ragazzo della birreria o gli chiudi l'attività che ha aperto da poco, ti rovino » – non possano essere qualificate come «opinioni» rilevanti ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta infatti, di mere condotte materiali che, per costante orientamento della Corte costituzionale, escludono l'applicazione della prerogativa della insindacabilità.

Si riferisce innanzitutto alla sentenza n. 137 del 2001, in cui la Consulta, adita dalla Corte d'Appello di Milano che stava giudicando su taluni fatti occorsi in occasione della perquisizione della sede di un partito politico, ha espressamente affermato che «la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione non può essere riferita ai comportamenti materiali che sono stati qualificati come resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si riferisce unicamente alle opinioni espresse e ai voti dati dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, mentre gli atti di resistenza e di violenza descritti nel capo di imputazione riprodotto nell'ordinanza della Corte di appello ricorrente non sono in alcun modo qualificabili come tali ». Nota, peraltro, che nell'occasione che ha originato il conflitto di attribuzione deciso dalla Corte costituzionale con la predetta sentenza n. 137 del 2001, la Giunta per le autorizzazioni della Camera (Doc. IV- quater, n. 62, XIII Legislatura) si era pronunciata nel senso che gli atti integranti la resistenza a pubblico ufficiale, per la loro natura violenta, erano estranei al concetto di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ed aveva quindi limitato la proposta di insindacabilità ai soli fatti di oltraggio, ritenendo che le espressioni usate dai deputati (« fascisti », « mafiosi », « Pinochet »), « benché in astratto di natura ingiuriosa » potevano essere considerate « manifestazione di critica politica nel contesto di una protesta di valore anche simbolico svolta da deputati esponenti di un partito politico di opposizione ». L'Assemblea, nella seduta del 16 marzo 1999, ha invece deliberato la piena insindacabilità per tutti i comportamenti contestati ai deputati. Ricorda quindi la sentenza n. 51 del 2002, nella quale la Consulta afferma che « le minacce, che si assume essere state proferite dal deputato, non sono riconducibili alla nozione di opinioni di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione ».

Alla luce delle considerazioni che precedono, propone alla Giunta di stabilire che le condotte contestate all'on. Cunial nei capi di imputazione di cui alla lettera A (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale – articolo 651 del codice penale) e alla lettera C (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale – articolo 336 del codice penale) del decreto di citazione diretta a giudizio non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari.

Ritiene, invece, che la condotta contestata nella lettera B del capo di imputazione (Oltraggio a pubblico ufficiale - articolo 341-bis del codice penale) possa in astratto rientrare nel concetto di « opinione espressa », nella parte in cui essa è consistita nel rivolgere all'appuntato della Guardia di finanza la seguente frase: « ti dovresti solo vergognare di quello che stai facendo ». Come si evince da una copiosa giurisprudenza in materia, il reato di oltraggio è a forma libera ed è integrato da una qualunque manifestazione offensiva, attiva o omissiva, esplicita o implicita, che assuma valenza lesiva del prestigio del pubblico ufficiale (v. Cass. Pen. n. 51613 del 2016 e n. 25903 del 2015). Esso, pertanto, si concretizza in presenza di espressioni denigratorie nei confronti del pubblico ufficiale anche se manca una condotta minacciosa.

Tuttavia, malgrado tale astratta riconducibilità al concetto di « opinione », rilevante ai sensi dell'articolo 68, primo comma,

della Costituzione, è dell'avviso che l'espressione verbale prima ricordata possa essere sottoposta al vaglio di merito del Giudice penale procedente, in quanto non crede che sussistano i requisiti richiesti dalla Consulta ai fini dell'applicazione della prerogativa costituzionale in discorso. In particolare, è convinto che difetti nel caso di specie quella « sostanziale corrispondenza di significato » tra l'affermazione espressa extra moenia e i contenuti dell'attività parlamentare svolta dall'on. Cunial. Quest'ultima, infatti, nel corso del suo mandato, si è spesa moltissimo per criticare il Governo in ordine alle politiche sulla vaccinazione obbligatoria, sulle conseguenze avverse derivanti dalla vaccinazione stessa, sulle misure di confinamento, sulle chiusure degli esercizi commerciali, sull'obbligo di indossare la mascherina. Tuttavia, tra i tanti atti di sindacato ispettivo presentati e le prese di posizione assunte nelle sedi istituzionali, non ritiene di rinvenire specificamente interventi di censura e di critica nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine, che nel periodo della pandemia sono state chiamate a controllare il rispetto delle prescrizioni adottate dal Governo e segnatamente a identificare i concittadini che le violavano.

Per le ragioni appena evidenziate, propone alla Giunta di stabilire che anche la condotta contestata all'on. Cunial nel capo di imputazione di cui alla lettera B (*Oltraggio a pubblico ufficiale* – articolo 341-bis del codice penale del decreto di citazione diretta a giudizio non costituisce opinione espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari nei sensi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Enrico COSTA, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della richiesta in titolo alla prossima seduta nella quale si procederà a votare la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.05.

8

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
della Camera dei deputati
e 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)
del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (Nomina n. 4) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione)

AUDIZIONI

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione della Camera dei deputati, Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (Nomina n. 4).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione).

Nazario PAGANO (FI-PPE), presidente, nel salutare il Presidente e i senatori della 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato, avverte che i deputati e i senatori possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna. Avverte inoltre che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Professor Gian Carlo BLANGIARDO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nazario PAGANO (FI-PPE), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia il Professor Blangiardo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDI:	ZIONI	INFO	RM	AL	I:
-------	-------	-------------	----	----	----

Audizione dell'Ambasciatore di Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 marzo 2023.

Audizione dell'Ambasciatore di Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2023.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri e nella successiva riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite II e XII è stato convenuto all'unanimità di richiedere un rinvio dell'inizio della discussione del provve-

dimento in Assemblea, già previsto per lunedì 27 marzo, ad altro calendario.

In particolare, è stata avanzata la proposta di costituire un Comitato ristretto al quale affidare il compito di coordinare gli elementi raccolti in sede istruttoria, al fine di predisporre un testo unificato che tenga conto dei differenti contenuti delle proposte di legge o di individuare tra le attuali proposte in esame quale proporre come testo base per il prosieguo dei lavori alle Commissioni riunite in sede plenaria.

Devis DORI (AVS), relatore per la II Commissione, chiede chiarimenti in ordine alla composizione del Comitato ristretto.

Paolo CIANI (PD-IDP), relatore per la XII Commissione, ricordando come vi sia un comune obiettivo di ridurre il più possibile i tempi di conclusione dell'esame in sede referente, si associa alla richiesta avanzata dal collega Dori, auspicando che si possa pervenire in tempi rapidi all'individuazione di un testo base.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che il Comitato ristretto è costituito in

maniera proporzionale alla consistenza dei gruppi e che è assicurata la presenza di almeno componente per ciascuno di essi. Pone, quindi, in votazione la proposta di nomina del Comitato ristretto.

Le Commissioni deliberano di nominare un Comitato ristretto, riservandosi i presidenti di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Emendamenti C. 217-648/A

12

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 22 marzo 2023.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Emendamenti C. 217-648/A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.50 e dalle 16.10 alle 16.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Emendamenti testo unificato. C. 217-648-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Nulla osta)	13
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Emendamenti testo unificato. Doc. XXII, n. 11-14-16-19-20-21-22-A	14
SEDE REFERENTE:	
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	14
ALLEGATO ((Proposte emendative presentate)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, di: Salvatore Curreri, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Kore di Enna; Carla Bassu professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Sassari	16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Emendamenti testo unificato.

C. 217-648-A

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative presentate in Assemblea riferite al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esprimere il parere sugli emendamenti 2.100, 2.102, 2.103 e 4.100 delle Commissioni, riferiti al testo unificato C. 217-648-A.

Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, segnala che le citate proposte emendative non presentano criticità per quanto

concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 22 marzo 2023.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Emendamenti testo unificato.

Doc. XXII, n. 11-14-16-19-20-21-22-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente, Nazario PAGANO — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2023.

Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che ieri è stata pronunciata l'inammissibilità delle proposte emendative: Zaratti 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05. Avverso tale declaratoria di inammissibilità sono stati presentati ricorsi, ritenendosi che gli articoli aggiuntivi in questione - recanti modifiche al decreto-legge n. 1 del 2023 relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di salvataggio in mare - debbano essere riammessi in quanto rispondenti all'oggetto e alle finalità del provvedimento; e ciò in particolare alla luce del fatto che in futuro i rifugiati provenienti dall'Ucraina potrebbero raggiungere il nostro Paese anche via mare e non soltanto mediante i cosiddetti corridori umanitari.

Fa presente che la presidenza ha effettuato un supplemento di istruttoria, a seguito del quale ribadisce che il provvedimento in esame reca: la proroga delle misure connesse alle attività di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea, già adottate da precedenti provvedimenti di urgenza; la proroga della durata dei permessi di soggiorno per tali persone; misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina; misure volte a potenziare temporaneamente gli organici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Il provvedimento non interviene quindi sulle misure di gestione delle operazioni di soccorso in mare, e segnatamente sulle condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, tema sul quale incidono invece le proposte emendative Zaratti 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05.

La presidenza conferma pertanto il giudizio di inammissibilità sugli articoli aggiuntivi Zaratti 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 e 4.05.

Avverte poi che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 1.01 (vedi allegato), al quale non sono stati presentati subemendamenti, e che è stato ritirato prima della seduta l'emendamento Ciani 2.4.

Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Urzì 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato); invita al ritiro degli identici emendamenti Auriemma 1.2 e Merola 1.3. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Urzì 1.4 e invita al ritiro degli emendamenti Ascari 1.5, Merola 1.6, Auriemma 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01. del Governo, nonché sull'emendamento Gadda 2.1, a condizione che sia riformulato nei medesimi termini della proposta emendativa Maccari 2.01. Invita al ritiro degli emendamenti Gadda 2.2, Ciani 2.3 e 2.4. Esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Maccari 2.01. Esprime, infine, un invito al ritiro degli emendamenti Zaratti 4.1 e Auriemma 4.2.

La sottosegretaria Giuseppina CA-STIELLO concorda con i pareri espressi dal relatore, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo.

Nazario PAGANO, presidente, avverte che l'onorevole Urzì ha accolto la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Urzì 1.1 (nuova formulazione) (vedi allegato), e respinge gli identici emendamenti Auriemma 1.2. e Merola 1.3. Approva poi l'emendamento Urzì 1.4 (vedi allegato).

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede la verifica del voto sull'emendamento Urzì 1.4.

Nazario PAGANO, presidente, invita i deputati Segretari ad avvicinarsi al banco della Presidenza e dispone la ripetizione della votazione.

La Commissione, ripetendo la votazione, approva l'emendamento Urzì 1.4. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ascari 1.5, Merola 1.6, Au-

riemma 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10; approva poi l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo (vedi allegato).

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) accoglie la riformulazione dell'emendamento Gadda 2.1, del quale è cofirmatario.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, avendo i proponenti accolto la riformulazione, la proposta emendativa Gadda 2.1 assume la forma di un articolo aggiuntivo, al quale è dato il numero 2.02, che sarà votato unitamente all'identico articolo aggiuntivo 2.01.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 2.2.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ciani 2.3.

La Commissione respinge l'emendamento Ciani 2.3 e approva gli identici articoli aggiuntivi Maccari 2.01 e Gadda 2.02 (vedi allegato). Respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 4.1 e Auriemma 4.2.

Nazario PAGANO, presidente, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative e avverte che il testo, come modificato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 marzo 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, di:

Salvatore Curreri, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Kore di Enna; Carla Bassu professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Sassari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.35.

ALLEGATO

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sostituire le parole: si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 con le seguenti: si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2,;

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

1.1. (Nuova formulazione) Urzì.

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.

1.4. Urzì.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina)

l. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023.

1.01. Governo.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario)

- 1. All'articolo 34, comma 1, del decretolegge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: «4 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023 ».
- * 2.01. Maccari, Urzì.
- * **2.02.** (ex. 2.1 *Nuova formulazione*) Gadda, Giachetti, Bonetti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli	
minori. C. 103 Serracchiani (Seguito dell'esame e rinvio)	18
ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate)	22
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sull'ordine dei lavori	20
5-00556 Dori (AVS): Adeguamento dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato	20
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	23
5-00558 D'Orso (M5S): Iniziative per l'aumento delle risorse finanziarie da destinare all'edilizia giudiziaria, anche al di fuori di quelle previste dal PNRR	21
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	26
5-00560 Gianassi (PD-IDP): Iniziative di competenza in ordine all'evasione di un detenuto dal carcere di massima sicurezza di Badu 'e Carros	21
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	28
AVA/EDTEN/7 A	21

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 103 Serracchiani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che nella seduta dell'8 marzo scorso era stato convenuto all'unanimità di formulare alla Presidenza della Camera la richiesta di rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea all'ultima settimana dei lavori di marzo, in ragione di riflessioni in corso sul merito delle proposte emendative.

Ricorda di aver già comunicato il ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 2.2 e 3.1 a firma del deputato Calderone. Avverte, altresì, che, prima della seduta, è stato ritirato altresì l'emendamento Varchi 2.1.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), relatrice, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Varchi 1.1, 1.4 e 2.01, purché rispettivamente riformulate nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Varchi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Alessandro ZAN (PD), relatore, evidenzia che le proposte di riformulazione di alcuni emendamenti discendono da interlocuzioni tra la relatrice Buonguerrieri, i gruppi di maggioranza ed il Governo che si sono concluse nell'imminenza della seduta, circostanza che non ha consentito al suo gruppo e presumibilmente agli altri colleghi di minoranza di svolgere i dovuti approfondimenti. Chiede pertanto che la Commissione sospenda brevemente i propri lavori, al fine di poter valutare le riformulazioni che si presentano piuttosto complesse e problematiche rispetto alle sue posizioni.

Ingrid BISA (LEGA) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Varchi 2.01 nella nuova formulazione proposta dalla relatrice Buonguerrieri.

Maria Carolina VARCHI (FDI), dichiarando di accettare le proposte di riformulazione, evidenzia l'auspicio che la Commissione possa giungere ad un testo condiviso sul provvedimento e pertanto manifesta la disponibilità del suo gruppo ad accedere alla richiesta del collega Zan. Rileva, peraltro che la Commissione potrebbe comunque proseguire i suoi lavori con lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo già previsto per la giornata odierna durante la sospensione dei lavori in sede referente. Precisa che la proposta emendativa a sua firma 2.01 deve intendersi sottoscritta dalla collega Bisa in qualità di seconda firmataria.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) si associa alla richiesta del collega Zan di una breve sospensione dei lavori in sede referente e conviene con la collega Varchi in merito all'opportunità di anticipare la seduta di interrogazioni a risposta immediata.

Ciro MASCHIO, *presidente*, accoglie la richiesta del relatore Zan di sospensione della seduta, nonché la richiesta di svolgere immediatamente la seduta di interrogazioni a risposta immediata già prevista.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.25.

Alessandro ZAN (PD), relatore, rileva preliminarmente come non abbia avuto tempi adeguati per l'approfondimento che sarebbe stato necessario sui nuovi testi presentati nella prima parte della seduta, circostanza che si sarebbe potuta evitare se ci fosse stata una maggiore condivisione in sede istruttoria tra maggioranza e opposizione.

Ciro MASCHIO, presidente, dichiara la disponibilità della presidenza, ove se ne ravvisasse la necessità, ad aggiornare i lavori della Commissione al termine della seduta dell'Assemblea o anche alla giornata di domani. Ricorda tuttavia che, per la conclusione dell'esame in sede referente in tempi compatibili con la programmazione dei lavori dell'Aula, occorre acquisire anche i pareri delle Commissioni in sede consultiva, cui va quindi assicurato uno spazio per svolgere tale attività.

Alessandro ZAN (PD), relatore, preso atto della ristrettezza dei tempi disponibili per la conclusione dell'esame in sede referente, ritiene opportuno esprimersi già nella seduta odierna sulle proposte emendative e le relative riformulazioni, sia pure pronunciando pareri parzialmente difforme da quelli espressi dalla altra relatrice.

In particolare, sottolineando come fosse contrario già al testo originario, esprime parere contrario sulla riformulazione dell'emendamento Varchi 1, 1, rilevando come essa non sia chiara né, a suo avviso, del tutto corretta, in quanto non si comprende se intende determinare una sorta di automatismo oppure, in modo più sfumato, impone al giudice più rigorosi parametri di valutazione.

Sull'emendamento Varchi 1.4, come riformulato, si rimette alla Commissione, preannunciando, a nome del suo gruppo, il voto di astensione.

Dichiara invece la propria netta contrarietà sulla riformulazione della proposta emendativa Varchi 2.01, sulla quale peraltro sottolinea come fosse contrario già al testo originario. Segnala che la proposta di legge intende introdurre una disciplina di tutela del minore disabile e del padre quando non sia possibile coinvolgere la madre. Riscontra invece nella proposta emendativa come riformulata una ingiustificata disparità di trattamento, che presenta profili di illegittimità costituzionale, tra la posizione della madre e quella del padre, a pregiudizio del superiore interesse del minore.

Infine esprime parere favorevole sugli emendamenti Varchi 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice Buonguerrieri.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative Varchi 1.1 (nuova formulazione), 1.4 (nuova formulazione), 2.01 (nuova formulazione), 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 (vedi allegato 4).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che si sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative.

Comunica che la Commissione quindi si convocherà nella giornata di domani, per la votazione del mandato ai relatori, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni in sede consultiva I e XII, nonché della V Commissione, che può renderlo direttamente all'Assemblea, sul testo conseguente all'esame delle proposte emendative.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di differire ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni Gallo 5-00555, Enrico Costa 5-00557, Calderone e Mulè 5-00560 e Varchi e Maiorano 5-00561 il cui svolgimento era previsto per la seduta odierna, al fine di poter acquisire ulteriori elementi per le risposte. Si impegna, in ogni caso, a concludere tali approfondimenti in tempi brevi, al fine di svolgere tali atti già la prossima settimana.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto della disponibilità dei presentatori degli atti di sindacato ispettivo al rinvio richiesto dal rappresentante del Governo. La Commissione procederà quindi allo svolgimento delle restanti interrogazioni.

Avverte quindi che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-00556 Dori (AVS): Adeguamento dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Devis DORI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Devis DORI (AVS) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa tuttavia manifesta il proprio stupore nell'apprendere che, a seguito della variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari allo 0,1 per cento, registrata nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020, il limite di reddito dovrebbe diminuire.

Si riserva di verificare tale dato e auspica che non ci siano ulteriori ritardi in futuro per il calcolo dell'adeguamento dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio ricordando l'importanza di tale istituto che garantisce l'accesso alla giustizia anche alla fascia meno abbiente della popolazione.

5-00558 D'Orso (M5S): Iniziative per l'aumento delle risorse finanziarie da destinare all'edilizia giudiziaria, anche al di fuori di quelle previste dal PNRR.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il viceministro per la risposta resa della quale dichiara di non essere soddisfatta sebbene la stessa sia dettagliata.

Rileva infatti che il rappresentante del Governo ha fatto riferimento agli interventi manutentivi ma non allo stato di avanzamento dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ritiene inoltre particolarmente preoccupante la mancanza di informazioni in merito alla volontà o meno dell'Esecutivo di destinare ulteriori risorse all'edilizia giudiziaria e sottolinea come per rendere il sistema giustizia più efficiente sia necessario prima di ogni altra cosa assicurare il decoro dei locali adibiti al servizio della giustizia.

Sottolinea con piacere come dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo emerga chiamante che il numero del personale dipendente in possesso di qualifiche tecniche presso il Ministero della giustizia ha iniziato ad incrementarsi durante il dicastero del Ministro Bonafede ma stigmatizza la assenza nell'ultima legge di bilancio di appostamenti di risorse per l'edilizia giudiziaria.

5-00560 Gianassi (PD-IDP): Iniziative di competenza in ordine all'evasione di un detenuto dal carcere di massima sicurezza di Badu 'e Carros.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Federico GIANASSI (PD-IDP) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa ma sottolinea come la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sia particolarmente grave e come la stessa getti discredito sulle istituzioni.

Rileva come l'Esecutivo in carica sin dai primi mesi abbia indirizzato la propria attività nella istituzione di nuovi reati ma si domanda come si possa garantire la sicurezza ai cittadini se non si riesce neanche a evitare che un pericoloso detenuto evada da un carcere di massima sicurezza.

Nell'attesa di conoscere gli esiti delle inchieste portate avanti dalla preposta autorità giudiziaria e preso atto della attivazione delle procedure ispettive interne da parte dell'amministrazione penitenziaria nonché dell'affidamento temporaneo ad altro dirigente del comando del reparto del carcere di Nuoro, ribadisce la gravità della vicenda, richiamandone le modalità in cui essa si è svolta.

Auspica infine che l'episodio possa essere circoscritto ad un caso isolato ed invita il Governo a garantire la sicurezza ai cittadini.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

5-00556 Dori (AVS): Adeguamento dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie presidente, le informazioni dedotte nelle interrogazioni sono corrette.

In effetti, l'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) dispone che « i limiti di reddito fissati per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

L'ultimo adeguamento è stato effettuato con decreto interdirigenziale, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, datato 23 luglio 2020 (registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021) e si riferisce alla variazione dell'indice ISTAT nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018.

Dovendosi dunque aggiornare il citato limite di reddito in relazione alla varia-

zione dell'indice ISTAT registrata nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020, mi pregio di riferire che il previsto *iter* è sostanzialmente e positivamente concluso, posto che è stato già predisposto il decreto, sottoscritto dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e dal Ragioniere Generale dello Stato, in corso di perfezionamento attraverso il controllo di legittimità della Corte dei conti e il controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale di Stato.

Nel merito si evidenzia che, nel suddetto periodo oggetto dell'adeguamento, dai dati acquisiti dall'Istituto nazionale di statistica, vi è stata una variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari allo 0,1 per cento.

Di tale percentuale si è, pertanto, tenuto conto ai fini dell'adeguamento del limite di reddito previsto dall'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022, che dovrebbe quindi passare dagli attuali euro 11.746,68 ad euro 11.734,93.

ALLEGATO 2

5-00558 D'Orso (M5S): Iniziative per l'aumento delle risorse finanziarie da destinare all'edilizia giudiziaria, anche al di fuori di quelle previste dal PNRR.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, occorre immediatamente evidenziare che le criticità inerenti agli edifici adibiti a sede degli Uffici Giudiziari sono note.

Le cause vanno rinvenute in primo luogo nella scarsissima manutenzione, fino al 31 agosto 2015, da parte dei comuni (fino ad allora tenuti per legge ad occuparsi delle relative spese).

A decorrere dall'1° settembre 2015, la legge ha posto a carico del Ministero della giustizia l'obbligo di provvedere a tutte le esigenze degli edifici adibiti a sede degli Uffici Giudiziari.

Tuttavia, sino al mese di agosto dell'anno 2019, il Ministero della giustizia era assolutamente impossibilitato di occuparsi di tali esigenze perché non aveva alcun dipendente in possesso delle necessarie qualifiche tecniche (ingegnere, architetto e geometra).

Nel mese di settembre dell'anno 2019 sono stati assunti 20 tecnici a tempo indeterminato, su una dotazione organica che ne prevedeva 200.

Nonostante il ristretto numero di questi tecnici e l'impossibilità di conferire loro l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (non avendo l'anzianità minima di 3 anni di servizio), a partire dal mese di giugno dell'anno 2021 e fino ad oggi sono stati avviati 207 lavori, di cui circa 80 già conclusi.

La chiave di volta del dinamismo del Ministero della giustizia nel campo dell'edilizia giudiziaria è da rinvenirsi nella volontà di eseguire in proprio una buona parte delle procedure di gara per l'affidamento degli interventi necessari al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Ministero della giustizia ha così elaborato un articolato procedimento organizzativo, finalizzato formare un gran numero (ben 1.300) di dipendenti amministrativi in servizio in tutti gli Uffici Giudiziari.

Questo nuovo modello organizzativo ha consentito di aumentare il numero degli interventi di manutenzione, riservando al Provveditorato alle Opere Pubbliche quelli più impegnativi e svolgendo in proprio (ossia delegandoli agli Uffici Giudiziari) quelli meno complessi.

Inoltre, il Ministero della giustizia ha avviato una intensa attività volta a prevenire danni a persone e cose, in particolare delegando agli Uffici Giudiziari una serie di attività nelle seguenti tematiche:

PROBLEMI DEGLI IMPIANTI DI RISCAL-DAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO.

Sono stati interessati dai provvedimenti ben 169 immobili; sono state compiute plurime attività volte all'analisi dello stato di funzionamento degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, ad elaborare un progetto esecutivo per assicurare il loro corretto funzionamento, ad individuare possibili interventi sugli impianti e sugli edifici con l'obiettivo di contenere i consumi, ridurre le emissioni e migliorare l'efficienza energetica (quantificandone i risparmi conseguibili, energetico ed economico, e i rispettivi tempi di ritorno dell'investimento) e redigere un attestato di prestazione energetica (APE), ad identificare la classe energetica raggiungibile a valle degli interventi proposti e a fornire, nel contempo, un'adeguata motivazione delle scelte impiantistiche prospettate. Il programma è stato avviato, da subito, per le regioni Meridionali e Insulari meteorologicamente più calde

(Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania), per proseguire con le regioni del Centro Italia (Lazio, Abruzzo, Molise e Umbria); si è, attualmente, in fase di implementazione per le restanti regioni del Nord Italia.

Ad oggi, il programma di riqualificazione energetica ha coinvolto un numero significativo di immobili adibiti a sedi di Uffici Giudiziari con i seguenti risultati: n. 35 servizi di progettazione avviati; n. 24 progetti completati; n. 17 progetti in corso di verifica/validazione; n. 7 progetti verificati e validati.

CRITICITÀ DEI CONTROSOFFITTI.

In data 2 febbraio 2022 è stata inviata una nota a tutti gli Uffici Giudiziari, contenente un allegato da compilare. Gli Uffici Giudiziari hanno risposto e il Ministero della giustizia ha stanziato le somme necessarie per eliminare le problematiche riscontrate. In particolare: 78 sono situazioni a basso rischio; 24 sono situazioni a medio rischio; 25 sono situazioni ad alto rischio. Sono state emesse 8 determine per eliminare le situazioni di pericolosità riscontrate negli edifici adibiti a sedi degli Uffici Giudiziari di Alessandria, Savona, Macerata, Nocera Inferiore, Mantova, Castrovillari, Ancona e Campobasso.

COPERTURE CON IMPERMEABILIZZA-ZIONE CARENTE.

In data 30 novembre 2022 è stata avviata una analoga campagna diretta a individuare le coperture degli edifici adibiti a sede degli Uffici Giudiziari che sono carenti. Agli Uffici Giudiziari è stata trasmessa una *check list*, idonea a fare emergere le situazioni nelle quali è necessario intervenire. Allo stato sono state evidenziate: 45 situazioni a basso rischio; 32 situazioni a medio rischio; 65 situazioni ad alto rischio. Il Ministero della giustizia è intervenuto adottando 11 determine nell'anno 2022 e 11 determine nell'anno 2023, mentre altre 6 sono attualmente in corso di redazione.

SICUREZZA ANTINCENDIO.

Sono state emesse plurime determine finalizzate all'ottenimento o al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi in relazione a vari edifici adibiti a sedi di Uffici Giudiziari in tutto il territorio italiano. Inoltre sono state emesse 2 determine per affidare i lavori di adeguamento antincendio con riferimento al Palazzo di Giustizia di Arezzo e al Polo Giudiziario di Torre Annunziata, Sono poi in corso di definizione 5 procedure per l'adeguamento antincendio dei seguenti edifici: Giudice di Pace di Lucca, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Palazzo di Giustizia di Genova, Archivi del Tribunale di Imperia e Tribunale di Matera.

RILEVAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO.

È stata avviata una campagna a tappeto per individuale gli edifici adibiti a sedi di Uffici Giudiziari che sono privi di rilevatori antincendio o dotati di impianti non funzionanti, al fine di realizzarli o manutenerli. La procedura è stata avviata il 28 febbraio 2023. Il termine per la risposta da parte dei funzionari tecnici è stato fissato al 30 giugno 2023. Il termine per la risposta da parte dei funzionari tecnici è fissato al 30 giugno 2023.

ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SI-SMICA.

Il Ministero della giustizia ha avviato una intensa attività finalizzata ad acquisire l'analisi di vulnerabilità sismica. Si è previsto l'avvio di attività propedeutiche volte alla individuazione, secondo i criteri inizialmente stabiliti (immobili di proprietà comunale e collocati in zone a elevato rischio sismico), degli edifici adibiti a sedi di Uffici Giudiziari siti in prima zona di rischio sismico e che, in ragione di specifiche peculiarità, seppur dislocate in zone di rischio minore presentassero criticità tali da rendere prioritario l'avvio di siffatte attività. Ad oggi sono state emesse 15 determine per delegare agli Uffici Giudiziari il conferimento dell'incarico a progettisti esperti. Di queste, 4 hanno già portato alla stipula dei contratti e per le restanti sono in corso di espletamento le procedure di

affidamento. L'importo ad oggi autorizzato ammonta a un totale di euro 2.162.687,52.

PERSONALE TECNICO IN SERVIZIO.

Secondo quanto innanzi anticipato, tra le principali cause della difficilissima situazione in cui versa l'edilizia giudiziaria occorre sicuramente menzionare la carenza di personale tecnico. A riprova di ciò, appare sufficiente ricordare che su di un organico di 350 unità di personale tecnico ne sono in servizio solo 17 (all'incirca pari al 5 per cento). In seguito allo svolgimento del concorso RIPAM per l'assunzione a tempo determinato di 5.410 unità di personale di diverso profilo, a decorrere dal 24 novembre 2022 sono stati assunti 124 tecnici per l'edilizia (profili senior e junior) su un totale previsto di 220 unità, ossia è stato coperto il 56 per cento dei posti messi a concorso.

Questo incremento di personale tecnico, anche se contenuto, permetterà di coadiuvare gli Uffici Giudiziari nel compimento delle attività esposte in precedenza e di quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui qui di seguito si dirà.

Tuttavia, appare opportuno evidenziare che le figure di recente assunzione a tempo determinato non hanno i requisiti previsti dalle linee guida ANAC n. 3 per ricoprire il ruolo di RUP con le evidenti ripercussioni in termini di celerità delle procedure di affidamento dei lavori.

PNRR - EDILIZIA GIUDIZIARIA.

Il Ministero della giustizia, tramite i soggetti attuatori, deve realizzare interventi di efficientamento energetico su 48 edifici adibiti a sedi di Uffici Giudiziari, per una superficie complessiva pari a 289.000 mq e per un importo complessivo a valere su fondi dell'Unione europea pari ad euro 411.739.000.

L'Unità di Missione del Ministero della giustizia sta esercitando con puntualità i compiti di monitoraggio affidatile dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Nella tabella allegate alla nota estesa in data 21 marzo 2023 dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi sono riepilogati in maniera sintetica gli interventi di edilizia giudiziaria, nel numero di 48. inseriti nella M2C3 Investimento 1.2. Questi interventi sono stati configurati e approvati dall'Unione europea nel mese di luglio dell'anno 2021. L'unica variazione rispetto al piano comunicato è stata la sostituzione dell'intervento sugli Archivi di Milano siti nella via Gregorovius con quello da eseguirsi sul Tribunale di Roma sito nel viale Giulio Cesare 54b/via Damiata. Nell'ambito del monitoraggio che viene mensilmente coordinato dall'Unità di Missione con i soggetti attuatori e con l'indicata Direzione Generale sono emersi alcuni aspetti di interesse in relazione alle procedure di realizzazione degli interventi, per i quali sono state già avviate, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, le necessarie attività correttive al fine di rispettare i tempi previsti.

Quanto alla necessità di procedere a un aumento delle risorse destinate all'edilizia giudiziaria, questo Dicastero sta valutando la possibilità di richiedere un incremento delle già previste risorse finanziarie, relativamente alle annualità dal 2024 in avanti, nella considerazione delle numerose attività progettuali poste in essere che, andando nei prossimi anni nella fase realizzativa dei lavori, sconteranno il deciso incremento dei prezzi derivante dalla complessa situazione geopolitica in atto.

Va infine ricordato, ad ulteriore dimostrazione del costante impegno di questo Dicastero con riferimento alla tematica che forma oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, che è stata disposta la ripresa dei lavori del Tavolo Tecnico in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria, costituito con il decreto del 24 aprile 2019 e riattivato con il decreto del 14 giugno 2022 in seguito alla sospensione imposta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La prossima riunione è stata fissata per al 30 marzo 2023.

ALLEGATO 3

5-00560 Gianassi (PD-IDP): Iniziative di competenza in ordine all'evasione di un detenuto dal carcere di massima sicurezza di Badu 'e Carros.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie presidente, in ordine ai quesiti posti si ribadisce quanto già riferita più dettagliatamente, in data 17 u.s. innanzi all'Assemblea della Camera dei deputati, in sede di risposta ad interpellanza urgente di analogo contenuto.

Certamente notizie di evasioni dai penitenziari evidenziano plasticamente l'esistenza di criticità nello svolgimento della complessa ed impegnativa attività di custodia e vigilanza cui il carcere è preposto.

Qualche cosa non ha funzionato ma occorre ovviamente interrogarsi sulle cause onde individuare i rimedi.

Va, e con celerità, compreso se si tratta di disfunzioni di « sistema », dovute a carenze di organizzazione, ovvero errori o negligenze di singoli operatori, o ancora se ci si trovi di fronte a complicità criminali.

Occorre allora attendere gli esiti delle inchieste portate avanti dalla preposta Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica c/o Tribunale di Nuoro che ha poi trasmesso gli atti alla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari) che già sta procedendo in relazione alle ipotesi criminose di evasione (articolo 386 codice penale), aggravata *ex* articolo 416-*bis*.1 codice penale, e che a causa del segreto investigativo, non può fornire ulteriori informazioni.

Tuttavia, doverosamente, l'amministrazione penitenziaria ha subìto provveduto all'attivazione delle necessarie procedure ispettive interne, volte appunto a comprendere quanto sopra indicato, così da potersi poi adeguatamente determinare.

L'evasione, come oramai noto, si è verificata il 24 febbraio 2023 alle ore 17:15 circa.

Come accennato, il locale Provveditorato regionale è stato subito incaricato di espletare gli opportuni accertamenti, onde appurare, con la massima urgenza, cause, circostanze e modalità dell'accaduto e, previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria, sono state visionate parti essenziali dei filmati registrati dalle telecamere dell'istituto, nonché acquisiti documenti e ispezionati i locali interessati dall'evento critico e sono state ascoltate, altresì, alcune persone presenti il giorno dell'evento.

Orbene, pur in attesa degli esiti della visita ispettiva, dalle prime risultanze è possibile ricondurre quanto accaduto alla carenza nell'organizzazione dei servizi e nell'applicazione delle disposizioni che regolano la vigilanza dei detenuti del circuito Alta sicurezza.

In ragione della gravità di quanto accaduto, il D.A.P. ha ritenuto opportuno affidare temporaneamente ad altro dirigente (già comandante di reparto della Casa circondariale di Milano Opera), di comprovata esperienza e capacità, il comando del Reparto del carcere nuorese, al fine di garantire il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza ed efficienza operativa.

Quanto all'organico, conteggiate le 20 unità distaccate in uscita e 4 in entrata, questo è pari n. 145 unità, a fronte delle 206 previste, quindi inferiore di 60 unità.

Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (-1 unità), degli ispettori (-21 unità), dei sovrintendenti (-19 unità) e degli agenti/assistenti (-6 unità).

All'esito delle varie procedure di reclutamento si provvederà all'assegnazione di un adeguato numero di unità.

Trattando della sicurezza e carenze strutturali dell'istituto nuorese, che a fronte di una capienza regolamentare pari a n. 375 posti conta presenti 224 detenuti, di cui 146 in AS3 (di cui 3 sottoposti al regime de-

tentivo speciale *ex* articolo 41-*bis* o.p.) e n. 84 media sicurezza, si riferisce che è in corso il procedimento per il risanamento del muro di cinta e l'adeguamento degli impianti tecnologici di sicurezza e si auspica di poter mandare in gara il lavoro entro il primo semestre del 2023.

Inoltre, nell'ambito dei lavori di ampliamento del settore videoconferenza è previsto il rifacimento totale del sistema tvcc con nuovo sistema 36 telecamere IP.

Saranno, altresì inseriti nella prossima programmazione interventi di manutenzione straordinaria, realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio con interconnessione degli impianti idrici esistenti interni alle sezioni con miglioramento e adeguamento alla normativa antincendio di tutte le attività a rischio specifico, interventi di efficientamento energetico e predisposizione di locali da destinare al reparto sanitario.

Quanto alle strumentazioni tecnologiche in dotazione all'istituto, si evidenzia la presenza di plurimi *metal detector* rileva metalli e cellulari, sia a « portale » che a « paletta », nonché di rilevatori radio e rilevatori pacchi macchina raggi; tutte dotazione finalizzate proprio al contrasto dell'illecita introduzione e dell'indebito possesso di oggetti e/o apparati elettronici non consentiti all'interno dell'istituto.

Infine, quanto alla « sicurezza » dei cittadini di Nuoro ed in particolare degli abitanti nelle adiacenze del penitenziario, non posso che rimandare a quanto relazionato dal Ministro dell'interno che ha ben chiarito come già nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 febbraio 2023, concorde parere dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, è stato disposto il potenziamento al massimo dell'attività info-investigativa e operativa delle FF.PP. nel contesto provinciale e nella città di Nuoro, non solo nell'immediato ma anche nel medio termine.

Si è disposta altresì l'implementazione e costante manutenzione dei sistemi di videosorveglianza, specie nelle strade principali e secondarie e anche all'interno del centro storico cittadino.

Anche il sindaco di Nuoro ha assicurato il massimo impegno dell'Amministrazione comunale, finalizzato alla verifica e pianificazione in tempi rapidi di interventi manutentivi inerenti gli impianti di videosorveglianza esistenti, nonché all'incremento del sistema con ulteriori telecamere – da attuarsi quanto prima – laddove vengano reperite ulteriori risorse destinabili allo scopo.

ALLEGATO 4

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: che impongono fino alla fine della lettera con le seguenti: , la possibilità di disporla o mantenerla presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Rimane, comunque, ferma la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere quando, avuto riguardo alla gravità del fatto ovvero alla personalità della persona sottoposta alla misura, desumibile anche dalla recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale o dalla dichiarazione di delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102, 103 o 105 del codice penale, le modalità attenuate di custodia risultino inidonee. In tale ultimo caso, la persona è condotta in un istituto senza la prole e il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.

Conseguentemente:

- 1. all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso 1.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che, avuto riguardo alla gravità del fatto ovvero alla personalità della persona sottoposta alla misura, desumibile anche dalla recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale o dalla dichiarazione di delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102, 103 o 105 del codice penale, le modalità attenuate di custodia, le modalità attenuate di detenzione risultino inidonee.
- 2. all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: « se non sussiste un concreto

pericolo di commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando sussiste il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, la persona detenuta è ammessa ad espiare la pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, salvo che, avuto riguardo alla gravità del fatto ovvero alla personalità della persona sottoposta alla misura, desumibile anche dalla recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale o dalla dichiarazione di delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102, 103 o 105 del codice penale, le modalità attenuate di custodia, le modalità attenuate di detenzione risultino inidonee ».

1.1. (*Nuova formulazione*) Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

- 3-bis. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
- « 2-quinquies. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare è donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice competente, prima di disporre le misure necessarie, può verificare le condizioni familiari dell'imputato ».
- **1.4.** (*Nuova formulazione*) Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani.

ART. 2

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, se sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, il magistrato di sorveglianza può disporre che l'esecuzione della pena non sia differita, ovvero, se già differita, che il differimento sia revocato. Qualora la persona detenuta sia recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, o delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102, 103 o 105, l'esecuzione della pena avviene presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri. Negli altri casi l'esecuzione avviene presso l'abitazione o in altro luogo di privata dimora, comprese le case famiglia protette, ove istituite, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli ».

2.01. (*Nuova formulazione*) Varchi, Bisa, Vinci, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani.

ART. 4

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: a individuare le con le

seguenti: al recupero e alla valorizzazione di.

4.1. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni possono individuare, al fine di riconvertirli per le finalità di cui al presente articolo, i beni confiscati alla criminalità organizzata nonché gli immobili inutilizzati nella disponibilità dei comuni stessi.

4.2. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: reinserimento sociale inserire le sequenti: e lavorativo.

4.3. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: dei propri servizi sociali con le seguenti: della rete assistenziale territoriale.

4.4. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 marzo 2023.

Audizione dell'Ambasciatore di Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu, sui recenti sviluppi della situazione in Moldova.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

(Deliberazione).

Giulio TREMONTI, presidente, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte del Presidente della Camera, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare, conformemente alla valutazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, espressa nella riunione del 15 febbraio 2022.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (vedi allegato).

Sui lavori della Commissione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nell'interesse della migliore gestione dei tempi, propone di procedere dapprima all'audizione, a Commissioni riunite III della Camera dei deputati e 3^a del Senato della Repubblica, dell'Ambasciatore di Ucraina in Italia, Ya-

roslav Melnyk, quindi alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione acconsente.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

L'indagine conoscitiva ha la finalità di analizzare ed approfondire, nelle sue varie sfumature, il vasto tema dei risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare, il gruppo di 17 elementi chimici che ha proprietà magnetiche e conduttive particolarissime, essenziali nel contesto dell'odierna industria elettronica e tecnologica.

L'importanza strategica di questi elementi deriva soprattutto dal loro massiccio utilizzo nell'industria dell'elettronica di consumo, nel settore medico e nell'industria della difesa, tutti ambiti che hanno acquisito un'importanza crescente nelle dinamiche dei rapporti interstatuali.

In particolare, allo stato attuale la Cina ha assunto un ruolo dominante nel settore. Il Paese infatti detiene circa un terzo delle riserve del pianeta di terre rare e, soprattutto, ha il primato in termini di produzione. L'importazione di terre rare dalla Cina è probabilmente la questione più sensibile in termini strategici in questo ambito, dati i possibili risvolti sulla regione europea in primis. Allo stesso tempo la « corsa » all'approvvigionamento di questi elementi sul continente africano sta determinando importanti e spesso non positive conseguenze sugli assetti politici e i sistemi di alleanze di quel continente.

Come noto, la Comunità internazionale sta vivendo un momento storico particolarmente complesso e la deflagrazione della guerra alle porte dell'Unione europea è solamente uno degli aspetti di un più complessivo confronto che coinvolge molteplici teatri, da quello est-asiatico a quello africano.

In tale contesto, appare particolarmente importante approfondire i riflessi della questione dell'approvvigionamento delle terre rare sui Paesi della regione euro-atlantica e sui sistemi di alleanza di cui l'Italia è parte. Ciò sulla base del dato, segnalato da molti analisti, che tale questione avrà un impatto determinante sui futuri equilibri geostrategici dei maggiori attori internazionali, con risvolti a livello globale.

Un primo ambito di indagine è, dunque, quello della valutazione dello scenario attuale e dell'impatto sulle relazioni internazionali, nel medio e lungo periodo, delle tendenze attuali per quanto concerne Italia, Europa e Nord America.

Un secondo settore di indagine è relativo, in particolare, alle implicazioni per la politica estera dell'UE. Quest'ultima è fortemente condizionata, da un lato, dalla necessità di garantire sufficienti forniture di petrolio e gas, dall'altro, dalle esigenze ambientali che stanno alla base dell'*European green deal*.

Si ricorda a tale proposito che, in ragione della sua scarsità di risorse interne, l'Ue si trova a dover importare circa l'87 per cento del petrolio e il 74 per cento del gas naturale che consuma e ha sviluppato nel tempo grandi problemi di dipendenza in termini di diversificazione dell'approvvigionamento. Sotto questo punto di vista l'European Green Deal, certamente contribuirà in maniera significativa a ridurre i problemi di sicurezza connessi a petrolio e gas, ma potrebbe innescare nuovi rischi strategici per la sicurezza energetica, connessi all'importazione di minerali e metalli necessari per la produzione di pannelli solari, turbine eoliche, batterie e veicoli elettrici.

Un ultimo settore di indagine allarga l'orizzonte della riflessione al conflitto in corso in Ucraina e più in generale alla situazione politica dell'Asia centrale, allo scopo di comprendere in quale misura le esigenze di approvvigionamento e commer-

cializzazione delle terre rare influenzino i conflitti e la geopolitica di quelle aree.

L'attività di indagine sarà principalmente svolta attraverso audizioni di soggetti rilevanti in relazione al tema oggetto dell'analisi e, ove necessario, attraverso sopralluoghi al di fuori del Parlamento previa autorizzazione richiesta al Presidente della Camera.

Termine dell'indagine:

31 marzo 2024

Soggetti da audire:

Ministro, sottosegretari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Rappresentanti degli ulteriori Dicasteri competenti; Rappresentanti dell'Unione europea;

Rappresentanti diplomatici di Stati membri dell'UE così come di Stati membri della NATO:

Rappresentanti di Istituzioni e Organizzazioni internazionali;

Rappresentanti di ulteriori *fora* internazionali quali, ad esempio, le Assemblee parlamentari di OSCE, Consiglio d'Europa e NATO;

Rappresentanti dell'industria elettronica e, in generale, del settore tecnologico sia in ambito civile sia in ambito militare;

Rappresentanti di Organizzazioni non governative;

Accademici, esperti, analisti e ricercatori, rappresentanti di *think tank*.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la	
Sicurezza (AIAD), Ing. Giuseppe Cossiga, sulle tematiche relative alla produzione di beni e	
servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 marzo 2023.

Audizione del Presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Ing. Giuseppe Cossiga, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.35 alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	36
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	36
ALLEGATO (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. C. 912, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	40
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	41
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: <i>a)</i> Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; <i>b)</i> Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	43
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 916, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	45
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	46
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 e abbA (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di rinviare la trattazione della proposta di legge C. 217-A e abbinate, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, in considerazione del fatto che il Comitato dei nove delle Commissioni riunite VII e IX è tuttora impegnato nell'esame di alcune proposte emendative che potrebbero incidere sui profili finanziari del provvedimento.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono state avanzate dal relatore alcune richieste di chiarimento al Governo in merito ai profili finanziari recati dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento for-

mulate dal relatore nella seduta di ieri, fa presente, in primo luogo, che il numero dei soggetti beneficiari del contributo di sostentamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), risulta coerente rispetto ai dati aggiornati sulle stime di ingresso trasmessi dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Segnala, poi, che il costo giornaliero *pro capite* per i minorenni beneficiari del medesimo contributo è stato aggiornato rispetto alle stime effettuate con riferimento all'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tenendo conto delle effettive esigenze.

Rappresenta, poi, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *c*).

Fa presente che il risparmio di spesa di circa 48 milioni di euro ad oggi registrato in relazione alle misure di assistenza sanitaria in favore dei rifugiati ucraini, di cui al comma 6 dell'articolo 1, è stato stimato sulla base dell'ipotesi che i cittadini ucraini che hanno richiesto il permesso di soggiorno senza ritirarlo non siano effettivamente presenti sul territorio nazionale e, pertanto, in considerazione di tale risparmio, alla proroga al 31 dicembre 2023 delle predette misure di assistenza sanitaria si potrà provvedere nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2023.

Evidenzia, altresì, che il contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, in favore dei comuni, per le spese sostenute per le attività di assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina sarà comunque riconosciuto, a valere sulle risorse attribuite per l'anno 2023 al Commissario delegato ai sensi del successivo comma 3, esclusivamente in relazione ad attività svolte fino al 31 dicembre 2023, senza pertanto determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto negli esercizi finanziari successivi. In tale quadro, il termine del 30 settembre 2024, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3, per la presentazione da parte degli enti locali interessati delle istanze di contributo è volto esclusivamente a garantire agli stessi un termine congruo ai fini della predisposizione della documentazione a supporto delle predette istanze. La spesa prevista dal medesimo articolo 3 per l'attribuzione delle predette risorse in favore del Commissario delegato, in misura pari a 47.711.000 euro per l'anno 2023, riveste natura di conto capitale in termini di saldo netto da finanziare, in conformità alla classificazione del capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risulta iscritto il Fondo per le emergenze nazionali, da cui originano le disponibilità finanziarie del Commissario delegato.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente che la quantificazione degli oneri, nel limite di spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, relativi all'avvalimento da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, è stata effettuata sulla base di una previsione di durata di impiego dei predetti lavoratori per soli tre mesi nell'anno 2023.

Assicura, poi, che le amministrazioni interessate potranno dare attuazione alle riduzioni delle spese correnti previste dall'articolo 5, comma 2, lettera a), senza compromettere l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, salva in ogni caso la possibilità di operare variazioni compensative ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Segnala, altresì, che le risorse allocate nei programmi di spesa oggetto delle predette riduzioni, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, sono comunque disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti medesimi.

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), infine, fa presente che l'utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che alla data del 22 febbraio 2023, sulla base dei dati di incasso, ammontano a 201.966.040 euro, non è suscettibile di compromettere

la realizzazione delle specifiche iniziative a favore dei consumatori già programmate a valere sulle medesime risorse.

Concorda, infine, con le modifiche segnalate nella seduta di ieri dal relatore con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), all'articolo 5, comma 2, lettera a), e all'articolo 5, comma 3, primo periodo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 939 Governo, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il numero dei soggetti beneficiari del contributo di sostentamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), risulta coerente rispetto ai dati aggiornati sulle stime di ingresso trasmessi dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il costo giornaliero *pro capite* per i minorenni beneficiari del medesimo contributo è stato aggiornato rispetto alle stime effettuate con riferimento all'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tenendo conto delle effettive esigenze;

il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *c*);

il risparmio di spesa di circa 48 milioni di euro ad oggi registrato in relazione alle misure di assistenza sanitaria in favore dei rifugiati ucraini, di cui al comma 6 dell'articolo 1, è stato stimato

sulla base dell'ipotesi che i cittadini ucraini che hanno richiesto il permesso di soggiorno senza ritirarlo non siano effettivamente presenti sul territorio nazionale e, pertanto, in considerazione di tale risparmio, alla proroga al 31 dicembre 2023 delle predette misure di assistenza sanitaria si potrà provvedere nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2023;

il contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, in favore dei comuni, per le spese sostenute per le attività di assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina sarà comunque riconosciuto, a valere sulle risorse attribuite per l'anno 2023 al Commissario delegato ai sensi del successivo comma 3, esclusivamente in relazione ad attività svolte fino al 31 dicembre 2023, senza pertanto determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto negli esercizi finanziari successivi;

in tale quadro, il termine del 30 settembre 2024 previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3 per la presentazione da parte degli enti locali interessati delle istanze di contributo è volto esclusivamente a garantire agli stessi un termine congruo ai fini della predisposizione della documentazione a supporto delle predette istanze;

la spesa prevista dal medesimo articolo 3 per l'attribuzione delle predette risorse in favore del Commissario delegato, in misura pari a 47.711.000 euro per l'anno 2023, riveste natura di conto capitale in termini di saldo netto da finanziare, in conformità alla classificazione del capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risulta iscritto il Fondo per le emergenze nazionali, da cui originano le disponibilità del Commissario delegato;

all'articolo 4, la quantificazione degli oneri, nel limite di spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, relativi all'avvalimento da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, è stata effettuata sulla base di una previsione di durata di impiego dei predetti lavoratori per soli tre mesi nell'anno 2023;

le amministrazioni interessate potranno dare attuazione alle riduzioni delle spese correnti previste dall'articolo 5, comma 2, lettera *a*), senza compromettere l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, salva in ogni caso la possibilità di operare variazioni compensative ai sensi dell'articolo 5, comma 3;

le risorse allocate nei programmi di spesa oggetto delle predette riduzioni, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, sono comunque disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti medesimi;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), l'utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che alla data del 22 febbraio 2023, sulla base dei dati di incasso, ammontano a 201.966.040 euro, non è suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche iniziative a favore dei consumatori già programmate a valere sulle medesime risorse;

rilevata, altresì, la necessità di:

esplicitare, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che alla prosecuzione al 31 dicembre 2023, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 21 del 2022, si provvederà nel limite di 49,6 milioni di euro per l'anno 2023, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica;

precisare, all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), che la copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento, ivi prevista, sarà reperita mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente, di competenza

e di cassa, delle missioni e dei programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto, conformemente a quanto rappresentato nel predetto allegato e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti al provvedimento;

prevedere, al comma 3 del medesimo articolo 5, che gli schemi di decreto con cui potranno essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, all'interno di ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti indicati nel citato allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, saranno trasmessi, ai fini dell'espressione del relativo parere, alle Commissioni parlamentari competenti sia per materia che per i profili finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: 7.000 posti aggiungere le seguenti: e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023;

All'articolo 5, comma 2, lettera a), sostituire le parole: degli importi con le seguenti: degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi;

All'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: competenti per materia e per i profili finanziari ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle hanno depositato una proposta alternativa di parere (vedi allegato).

Daniela TORTO (M5S), nell'illustrare la propria alternativa di parere di cui è prima firmataria, evidenzia che l'allegato 1 al provvedimento contiene l'indicazione degli stanziamenti oggetto di riduzione, peraltro rimodulabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, sottolineando che la riduzione di tali programmi potrebbe pregiudicare la realizzazione di prioritari obiettivi programmati a valere sui predetti stanziamenti, quali la promozione della pace e della sicurezza internazionale, la diversificazione delle fonti energetiche, il sostegno, la valorizzazione e la tutela del settore dello spettacolo dal vivo.

Afferma che, per tale ragione, il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere nella quale è posta la condizione che le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, siano disposte esclusivamente nel rispetto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame.

Considerato, infine, il contenuto della proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore, conclude preannunziando l'astensione del proprio gruppo sulla stessa.

Silvio LAI (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che il provvedimento consente di prorogare un insieme di misure di tutela delle persone provenienti dall'Ucraina, ponendo fine al breve periodo di vuoto normativo determinatosi a causa della non tempestività della proroga. Sottolinea che il ritardo accumulato ha fatto sì che in alcuni casi non sia stato possibile per i datori di lavoro assumere i soggetti destinatari delle misure contenute nel provvedimento in esame perché privi del necessario permesso di soggiorno.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, nel ricordare che, in caso di approvazione della proposta di parere da lui formulata in sostituzione del relatore, la proposta alternativa di parere dovrà considerarsi preclusa, pone in votazione la propria proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

C. 912, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato, reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti benefici, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che tale riconoscimento riguardi l'accesso ai benefici medesimi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 16 del Trattato, concernente la Commissione mista, rileva che l'onere quantificato è coerente con i dati e le ipotesi formulate dalla relazione tecnica e non ha osservazioni da formulare considerato anche che la disposizione di copertura è conforme al parere formulato dalla 5ª Commissione del Senato sulla base delle indicazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, provvede all'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo oggetto di ratifica, relativo all'istituzione di una Commissione Mista al fine di verificare l'applicazione dell'Accordo, valutato in 4.890 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, non ha osservazioni da formulare.

Segnala che il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente che all'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del riconoscimento dei previsti benefici, disposta dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 912, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che all'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del riconoscimento dei previsti benefici, disposta dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

C. 913, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che la proposta di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale del Protocollo emendativo in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento in esame, volta a stabilire che dall'attuazione della presente legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività dalla medesima previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

Ciò posto, formula una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 914, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che la proposta di legge, già approvata senza emendamenti dal Senato, ha ad oggetto la ratifica della Convenzione n. 155 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata a Ginevra il 22 giugno 1981 e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, nonché della Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Rileva che il provvedimento ripropone integralmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura, corredato di relazione tecnica, su cui la V Commissione della Camera ha espresso parere favorevole in data 21 luglio 2021.

Evidenzia che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica e che la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo.

In merito ai profili di quantificazione, prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita all'analogo provvedimento esaminato nel corso della passata legislatura, secondo cui la ratifica delle Convenzioni in titolo non comporta modifiche alla legislazione nazionale, che già risulta essere conforme a tutte le disposizioni da ratificare, e la loro attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché dalle Convenzioni medesime non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Rileva, inoltre, che diverse disposizioni hanno carattere programmatico e altre disposizioni di carattere immediatamente precettivo ribadiscono comunque previsioni già operanti a legislazione vigente. In questo quadro, evidenzia inoltre che l'articolo 14 della Convenzione n. 155 prevede che lo Stato membro debba adottare misure per includere le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli. Segnala che il Governo, nella seduta della V Commissione della Camera del 21 luglio 2021, ha precisato che la previsione di misure per includere le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione, di cui all'articolo 14 della Convenzione n. 155, non avrebbe determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia perché essa è da intendersi come norma meramente programmatica, espressamente rimessa, sul piano attuativo, alla discrezionalità degli Stati contraenti, sia perché la stessa è in linea con disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, contenute, in particolare, nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Pertanto, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo, che gli elementi di quantificazione risultanti dalla relazione tecnica presentata nella scorsa legislatura e dai chiarimenti forniti dal Governo, risultino tuttora aggiornati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento in esame, volta a stabilire che dall'attuazione della presente legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività dalla medesima previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento, conferma che risultano tuttora validi gli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica delle medesime Convenzioni esaminato nella scorsa legislatura, secondo i quali la ratifica delle Convenzioni in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse non attribuiscono agli organi delle amministrazioni competenti compiti ulteriori rispetto a quelli già svolti sulla base della legislazione vigente.

Precisa, altresì, che la previsione di cui all'articolo 14 della Convenzione n. 155, che impegna gli Stati ad assumere misure per incoraggiare l'inclusione delle questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché si tratta di una disposizione che ha carattere meramente programmatico, essendo rimessa la sua attuazione alla discrezionalità degli Stati contraenti, ed è in linea con il quadro normativo vigente nell'ordinamento italiano e, in particolare, con la disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 914, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

risultano tuttora validi gli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica delle medesime Convenzioni esaminato nella scorsa legislatura, secondo i quali la ratifica delle Convenzioni in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le stesse non attribuiscono agli organi delle amministrazioni competenti compiti ulteriori rispetto a quelli già svolti sulla base della legislazione vigente;

la previsione di cui all'articolo 14 della Convenzione n. 155, che impegna gli Stati ad assumere misure per incoraggiare l'inclusione delle questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché si tratta di una disposizione che ha carattere meramente programmatico, essendo rimessa la sua attuazione alla discrezionalità degli Stati contraenti, ed è in linea con il quadro normativo vigente nell'ordinamento italiano e, in particolare, con la disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

C. 915, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, rileva che la proposta di legge in esame, già approvata con modificazioni dal Senato, ha a oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

Segnala che il provvedimento riproduce il testo del disegno di legge di ratifica S. 1278, presentato dal Governo al Senato nel corso della XVIII legislatura. Su tale atto la 5^a Commissione del Senato aveva espresso parere non ostativo nella seduta del 21 gennaio 2021. Successivamente, dopo la trasmissione alla Camera la V Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 luglio 2021. L'esame dell'atto non è stato poi concluso entro il termine della legislatura. Nella presente legislatura, dopo la presentazione della proposta di legge al Senato, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso nuovamente parere non ostativo sul testo, con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del provvedimento.

Rileva che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Ai fini della valutazione degli effetti finanziari considera comunque possibile utilizzare le risultanze dell'esame parlamentare svolto nella scorsa legislatura e dal Senato nella presente legislatura nonché la relazione tecnica allegata al disegno di legge S. 1278 della XVIII legislatura.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo in esame disciplina la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia e riproduce l'analogo atto presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura sul quale la Commissione Bilancio della Camera aveva espresso parere favorevole nella seduta del 21 luglio 2022. Nella presente legislatura, nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, per tener conto del tempo trascorso, grazie a una condizione posta dalla Commissione Bilancio, è stata aggiornata la decorrenza degli oneri, mantenendo ferma la loro quantificazione risultante dalla relazione tecnica allegata al provvedimento presentato nella precedente legislatura. Ciò stante, osserva che, sebbene gli oneri indicati dal provvedimento risultino coerenti con i dati risultanti dalla relazione tecnica presentata nel corso della precedente legislatura, ritiene necessario una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che tali dati, risalenti al 2019, non necessitino di essere aggiornati, posto che detta conferma non risulta essere stata esplicitamente resa nel corso dell'esame presso il Senato. Ritiene la domanda opportuna poiché detta conferma non è desumibile esplicitamente dall'iter svolto presso la Commissione Bilancio del Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 del medesimo Accordo, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento

del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, con riferimento alla copertura finanziaria prevista, nel rilevare che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19 dovrebbe determinarsi ad anni alterni. non ha osservazioni da formulare, poiché l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità. Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre evidenzia che l'articolo 4 stabilisce che dall'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando altresì che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo, concernenti eventuali future modifiche dello stesso, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, conferma che risultano tuttora validi gli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo esaminato nella scorsa legislatura, non rendendosi necessario un loro aggiornamento.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 915, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che risultano tuttora validi gli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo esaminato nella scorsa legislatura, non rendendosi necessario un loro aggiornamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

C. 916, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che la proposta di legge in esame ha ad oggetto l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

Rileva che il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, non è corredato di relazione tecnica e che il testo in esame è identico a quello di un provvedimento presentato nel corso della XVIII legislatura dal Governo che, invece, era corredato di relazione tecnica.

Evidenzia che tale relazione escludeva l'insorgenza di oneri considerato che il Protocollo « non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni ». Nel corso dell'esame presso il Senato è stata riformulata la clausola di invarianza re-

cata dall'articolo 3 del disegno di legge che stabiliva che «all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ». La riformulazione è stata disposta in conseguenza del parere non ostativo reso in data 15 febbraio 2023 sul testo dalla 5^a Commissione. Il parere era condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del citato articolo 3 con una nuova formulazione. Tale formulazione stabilisce che « dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

Evidenzia che nel corso dell'esame in prima lettura presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva, seduta del 16 febbraio 2023, la rappresentante del Governo ha evidenziato che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo in esame.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, dal momento che il Protocollo reca previsioni di carattere prevalentemente generale e programmatico concernenti il diritto delle persone di partecipare agli affari delle collettività locali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento in esame, volta a stabilire che dall'attuazione della presente legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività dalla medesima previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare. Ciò posto, formula una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere. La Commissione approva la proposta di parere.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 889 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel far presente che non sono ancora disponibili tutti gli elementi di chiarimento richiesti, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Quindi, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 7.100 delle Commissioni, riferito alla proposta di legge C. 217 e abbinate, sospende la seduta sino alle 15.40.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.45.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti). La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, rammenta che, come ricordato nella seduta di ieri, la Commissione bilancio ha esaminato il testo unificato del provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta del 15 marzo ai fini dell'espressione del prescritto parere alle competenti Commissioni riunite VII e IX, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione dello stesso, anche in considerazione della mancata trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, richiesta sul provvedimento medesimo nella seduta del 28 febbraio 2023.

Rammenta, inoltre, che le predette Commissioni riunite, in data 15 marzo, ne hanno concluso l'esame in sede referente, approvando un emendamento dei relatori, che non sembra comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nonché una proposta di correzione di carattere meramente formale.

Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, come risultante dalle modifiche complessivamente apportate nel corso dell'esame in sede referente, ribadisce pertanto l'esigenza di acquisire dal Governo elementi di chiarificazione in ordine ai profili finanziari del provvedimento, anche alla luce della presentazione dell'emendamento 7.100 delle Commissioni.

In proposito, rileva che tale proposta emendativa prevede una complessiva riscrittura della copertura finanziaria del provvedimento, in primo luogo sopprimendo il comma 3 dell'articolo 7, che poneva i costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica a carico di tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad eccezione di tre categorie di soggetti.

Osserva, poi, che la parte consequenziale della proposta emendativa sostituisce, quindi, il comma 1 dell'articolo 8 del testo unificato, concernente la copertura finan-

ziaria del provvedimento, con i commi da 1 a 1-quater.

Al riguardo, fa presente che il comma 1 prevede che, allo scopo di far fronte alle nuove competenze attribuite all'Autorità dal provvedimento in esame, la relativa pianta organica sia incrementata in misura non superiore a 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con delibera della medesima Autorità adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 1-bis quantifica quindi gli oneri derivanti dal provvedimento nel modo seguente:

quanto agli oneri derivanti dal potenziamento della pianta organica, di cui al comma 1 del medesimo articolo 7, essi sono quantificati nel limite di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032;

quanto agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite all'Autorità, essi sono quantificati nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 per l'anno 2031, 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032;

quanto, infine, agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2, essi sono determinati nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Fa inoltre presente che il medesimo comma 1-bis provvede alla complessiva copertura finanziaria dei citati oneri mediante il contributo, di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti: a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; c) titolari dei diritti su format televisivi; d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; e) fornitori di servizi di media; f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Evidenzia che il comma 1-ter rinvia alla deliberazione dell'Autorità la determinazione dei termini e delle modalità di versamento del contributo, fissandone l'entità minima e massima, entro i limiti definiti dal successivo comma 1-quater, in modo da assicurare l'intera copertura degli oneri quantificati al comma 1-bis. Il medesimo comma 1-ter dispone inoltre che, per l'anno in corso, tale deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, preveda il versamento del contributo entro i successivi 30 giorni.

Fa quindi presente che il comma 1-quater precisa i limiti di contribuzione per ciascuna categoria di soggetti, indicata dal comma 1-bis, in riferimento ai rispettivi ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione. In particolare, l'entità massima di contribuzione è stabilita nel modo seguente:

per i titolari dei diritti delle opere cinematografiche, i titolari delle opere audiovisive e musicali, i titolari dei diritti su format televisivi e i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, nel limite massimo del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti, fermo restando che per i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi l'entità della contribuzione è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

per i fornitori di servizi di *media*, l'entità massima di contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento;

per gli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, l'entità massima di contribuzione è stabilita nel limite massimo del 3 per mille dei ricavi.

Tutto ciò considerato, ritiene necessario opportuno che il Governo assicuri la congruità della quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 7.100 delle Commissioni testé illustrato, nonché l'idoneità della relativa copertura finanziaria.

Segnala, infine, che non ci sono osservazioni da formulare sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, nonché sull'emendamento 2.102 (Nuova formulazione) delle Commissioni, che non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI fa preliminarmente presente che non è stato possibile procedere ad una verifica positiva della relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio sul provvedimento in esame, dal momento che la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria ivi previste non sono risultate idonee, rendendosi necessaria una complessiva riscrittura delle disposizioni di copertura. In tale quadro, evidenzia come l'emendamento 7.100 delle Commissioni riunite VII e IX, adottato in sede di Comitato dei nove e trasmesso dall'Assemblea nella giornata odierna, consenta invece ora di superare le criticità finanziarie che ostavano a una positiva valutazione da parte del Governo dei profili finanziari del provvedimento in esame.

Tutto ciò considerato, in risposta alle richieste di chiarimento richiamate in premessa dalla relatrice Lucaselli, incluse quelle specificamente riferite all'emendamento 7.100 delle Commissioni, alla cui approvazione il Governo subordina l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso, assicura che i compiti attribuiti all'autorità giudiziaria dal provvedimento in esame saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attività istituzionali della medesima autorità. Chiarisce, inoltre, che la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata dall'emendamento 7.100, risulta congrua e l'incremento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, previsto dal medesimo emendamento determina entrate ampiamente sufficienti a coprire gli oneri quantificati.

Ciò posto, con riferimento alle altre disposizioni del provvedimento, rileva altresì la necessità di specificare che alle forme di sostegno, anche economico, alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori, previste dal comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Rileva inoltre la necessità, da un lato, di prevedere che all'attuazione delle iniziative di informazione, comunicazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 5 si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura, dall'altro, di precisare che le campagne di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche previste dall'articolo 5, comma 2, hanno carattere facoltativo e che alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, infine, la necessità di chiarire che al funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, escludendo la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati in relazione alla partecipazione ai lavori del medesimo tavolo tecnico.

Con specifico riferimento alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, nel ribadire la posizione già formulata sull'emendamento 7.100 delle Commissioni, alla cui approvazione il Governo condiziona l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso, esprime nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, nonché sulla nuova formulazione dell'emendamento 2.102 delle Commissioni.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminati il testo della proposta di legge C. 217 e abb.-A, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 2.102 (Nuova formulazione) e 7.100;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i compiti attribuiti all'autorità giudiziaria dal provvedimento in esame saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attività istituzionali della medesima autorità;

la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata dall'emendamento 7.100, con riferimento all'incremento della pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dal provvedimento in esame, nonché

agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 7, comma 2, risulta congrua e l'incremento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, previsto dal medesimo emendamento determina entrate ampiamente sufficienti a coprire gli oneri quantificati;

rilevata la necessità di prevedere che:

alle forme di sostegno, anche economico, alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori previste dal comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1 si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente;

all'attuazione delle iniziative di informazione, comunicazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 5 si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura;

le campagne di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche previste dall'articolo 5, comma 2, hanno carattere facoltativo e ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

al funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, escludendo la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati in relazione alla partecipazione ai lavori del medesimo tavolo tecnico,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: sostegno, anche economico, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente;

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole: sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative con le seguenti: possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Sia approvato l'emendamento 7.100.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede delucidazioni al Governo in ordine alla particolare celerità con cui ha provveduto a risolvere criticità finanziarie recate dal presente provvedimento, già rilevate dalla relatrice nelle precedenti sedute, evidenziando altresì come alla copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti si sarebbe piuttosto potuto provvedere tramite la previsione di un aumento del prelievo erariale unico sui giochi, il cosiddetto PREU, anziché gravare sui soggetti richiamati alle lettere da a) ad f) del comma 1-bis dell'emendamento 7.100 delle Commissioni, circostanza sulla quale, del resto, presso le Commissioni riunite in sede referente erano già emerse diverse perplessità.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si rivolge al rappresentante del Governo per ottenere elementi di maggior dettaglio in ordine ai soggetti che saranno concretamente chiamati a sostenere, per finalità di copertura del provvedimento, l'aumento del contributo dovuto all'Autorità, previsto dalla proposta emendativa 7.100 delle Commissioni, alla cui approvazione la Commissione bilancio ha condizionato l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso.

Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che la copertura individuata al comma 1-bis dell'emendamento 7.100 delle Commissioni, la cui formulazione è maturata. su avviso conforme del Governo, in seno alle Commissioni riunite VII e IX ed è stata condivisa anche con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è il frutto di una scelta intenzionalmente volta a reperire le occorrenti risorse finanziarie all'interno del medesimo sistema di riferimento, senza pertanto gravare su soggetti comunque esterni ai settori di competenza della predetta Autorità. Osserva che tale decisione appare altresì la più logica, considerato che un'eventuale copertura operata tramite un aumento del

PREU sarebbe risultata al momento inopportuna, ciò anche alla luce del fatto che la disciplina relativa ai prelievi fiscali sui proventi da giochi non potrà che essere in sede di esame del disegno di legge recante la delega per la riforma fiscale, da poco approvato dal Consiglio dei ministri. Rileva, in ogni caso, che l'aumento del contributo a carico degli operatori del settore specificamente individuati è comunque limitato ad una percentuale massima dell'1 per mille rispetto a quello versato a normativa vigente, fermo restando che i termini e le modalità di versamento del contributo stesso vengono rimessi ad apposita delibera della predetta Autorità, con la quale sarà determinata altresì l'entità minima e massima della contribuzione nell'ambito del predetto limite, ciò nell'ottica di assicurare una piena autoregolamentazione del settore interessato. Per quanto riguarda invece la tempistica di esame del presente provvedimento, a giudizio dell'onorevole Grimaldi eccessivamente accelerata, osserva che essa, oltre ad essere determinata dal calendario dei lavori di Assemblea, risponde altresì alla presumibile esigenza di assicurare una rapida entrata in vigore della disciplina in discussione, tenuto conto anche del successivo iter presso l'altro ramo del Parlamento.

Marco GRIMALDI (AVS) ribadisce l'opportunità di comprendere, da un lato, come saranno concretamente ripartiti gli oneri previsti dal provvedimento in esame tra i diversi operatori soggetti all'aumento del contributo, dall'altro, le ragioni che hanno indotto ad includere tra questi ultimi anche i fornitori dei servizi di *media*, tra cui appare verosimile possano essere ricomprese le piattaforme che forniscono contenuti digitali.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma che la ripartizione degli oneri conseguenti all'aumento del contributo è demandata all'autonoma valutazione dell'Autorità, che vi provvederà tramite la richiamata delibera adottata ai sensi del comma 1-ter dell'emendamento 7.100 delle Commissioni. Per quanto riguarda invece l'elenco dei soggetti a carico dei quali sarà posto l'aumento del contributo di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 266 del 2005, rappresenta che l'inclusione tra essi dei fornitori dei servizi di media è stata condivisa con l'Autorità, nel presupposto che fosse congruo sottoporre a contribuzione anche quei soggetti che in precedenza non vi erano assoggettati, tenuto conto della notevole proliferazione dei suddetti fornitori, ivi incluse le piattaforme richiamate dall'onorevole Grimaldi.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La V Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge AC 939 di « Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina »;

premesso che:

l'articolo 5, comma 2, reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle volte alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico. al finanziamento per spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e di inclusione attiva, al sostegno tramite il sistema della fiscalità per la competitività e lo sviluppo delle imprese, agli investimenti nell'istruzione del primo ciclo, all'attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture, alla pianificazione e coordinamento Forze di polizia, nonché al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo:

atteso pertanto che:

le citate riduzioni delle spese dei Ministeri sacrificano in modo irragionevole preminenti e prioritari interessi del sistema Paese, soprattutto in una fase, come quella attuale, in cui è necessario e urgente proseguire nel senso della transizione energetica e digitale, adottando e promuovendo politiche pubbliche compatibili con il principio della sostenibilità intesa nella sua accezione più ampia, ossia economica, sociale e ambientale;

tutto ciò premesso, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con la seguente condizione:

le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, siano disposte esclusivamente nel rispetto del relativo parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 3, dell'articolo 5, del provvedimento in esame.

Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del	
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	54
ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo 2.045 del relatore)	60
ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione del Governo)	61
AUDIZIONI:	
Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sulle attività svolte dalla Banca d'Italia (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) .	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 8.40.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 889 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione avvierà le votazioni delle proposte emendative. Avverte poi che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che è stato ritirato l'emendamento Congedo 2.041 e che il relatore ha depositato l'articolo aggiuntivo 2.045, che è a disposizione dei colleghi e che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1). Fissa quindi alle ore 13 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo del relatore 2.045.

Segnala che il Governo ha presentato alcune proposte di riformulazione (vedi allegato 2) che si riferiscono a gruppi di emendamenti riguardanti la medesima tematica.

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti, a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il relatore o il rappresentante del Governo forniscano alla Commissione indicazioni in ordine all'esito dell'attività istruttoria svolta sulle proposte emendative presentate, indicando quelle che sono accoglibili nel testo originario, quelle per le quali si propone una riformulazione e quelle sulle quali si esprime un parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI, prima di illustrare le proposte emendative sulle quali si registra una convergenza, ritiene opportuno evidenziare due vincoli che il Governo ha considerato inderogabili nell'esame del presente provvedimento.

Da una parte rappresenta l'esigenza di non creare nuovo deficit per l'anno 2023, anno sul quale gravano già 4 miliardi di crediti relativi al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge. In secondo luogo, si è ritenuto di non consentire l'introduzione di norme che comportassero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Avverte poi che la fondamentale questione dei crediti incagliati è ancora aperta e auspica che possa trovare a breve una soluzione, nel rispetto dei vincoli sopra ricordati.

Ciò premesso procede all'illustrazione sintetica delle materie sulle quali si è raggiunto un accordo tra i gruppi, anche di opposizione.

Evidenzia che un primo tema è quello relativo alla proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche, le cosiddette villette, che viene posticipato dal 31 marzo al 30 giugno 2023, fermo restando il termine per la conclusione dei lavori.

Sono poi previste deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per gli interventi di edilizia libera, per gli immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore, e per il cosiddetto *Sismabonus* cratere, ovvero quello che si riferisce esclusivamente agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi sismici.

Sono quindi previste alcune norme di interpretazione autentica relative all'allineamento delle detrazioni dagli attuali 4 e 6 anni a 10 anni e relative all'allineamento e

alla revisione dei termini della comunicazione all'Agenzia delle entrate per la cessione del credito. Un'ulteriore precisazione interpretativa e quindi, per sua natura con effetto retroattivo, riguarda le variazioni della CILAS: si prevede che, ai fini del rispetto dei termini legislativi, sia rilevante solamente la data di presentazione della CILAS e non le sue eventuali successive variazioni. Analogamente si prevede che le delibere condominiali con le quali si approvano varianti all'originaria decisione di svolgere i lavori non abbiano effetto ai fini del rispetto dei termini prescritti.

Per facilitare la compensazione dei crediti fiscali ne è espressamente ammessa la compensazione con i contributi previdenziali.

Sono infine previste alcune disposizioni volte a snellire e semplificare l'attività di gestione e rendicontazione dei crediti fiscali, che erano state suggerite dagli operatori del settore.

Conclude invitando i deputati che ritengano che alcuni emendamenti a loro firma, non compresi nelle proposte di riformulazione in distribuzione, riguardino le tematiche sopra evidenziate, a segnalarlo ai fini di un inserimento di tali emendamenti nell'elenco delle riformulazioni.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) evidenzia la necessità per i proponenti di valutare con attenzione la portata delle riformulazioni proposte rispetto ai testi originariamente presentati, per evitare che la riformulazione si discosti eccessivamente dalla volontà del proponente.

Ritiene inoltre che anche sulle proposte emendative oggetto di accantonamento occorrerà svolgere un adeguato approfondimento.

Emiliano FENU (M5S) ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo per il lavoro di sintesi svolto, con il quale sono state accolte, ai fini di una riformulazione, anche diverse proposte del proprio gruppo.

Esprime peraltro perplessità sull'articolo aggiuntivo del relatore 2.045 con il quale si consente la comunicazione entro il prossimo 31 marzo della cessione del credito anche prima della conclusione dell'accordo di cessione.

Quindi, dichiarando di aver compreso i due vincoli segnalati dal rappresentante del Governo, chiede il motivo per il quale non sia stata sinora accolta la proposta, avanzata da tutti i gruppi, di utilizzare i modelli F24 per la compensazione dei crediti fiscali.

Marco OSNATO, *presidente*, osserva che l'esame del merito delle proposte emendative sarà affrontato quando si passerà al loro esame e votazione.

Invita quindi il relatore a illustrare il proprio articolo aggiuntivo 2.045.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, evidenzia che il proprio articolo aggiuntivo 2.045 affronta lo stesso tema dell'articolo aggiuntivo Congedo 2.041, che è stato ritirato. Si tratta di un intervento volto a consentire al beneficiario della detrazione di comunicare, entro il prescritto termine del 31 marzo 2023, l'esercizio dell'opzione di cessione del credito a intermediari qualificati anche prima della conclusione dell'accordo di cessione. La disposizione si riferisce alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Qualora dopo la comunicazione l'accordo di cessione non sia concluso, ferma restando la possibilità per il beneficiario della detrazione di revocare l'opzione, si stabilisce che gli intermediari qualificati comunichino all'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dalla chiusura dell'istruttoria, il rifiuto della cessione.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), osservando come l'articolo aggiuntivo 2.045 del relatore sia finalizzato a superare la difficoltà, già più volte segnalata, di effettuare la comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, chiede se il beneficiario della detrazione al quale è stata rifiutata la cessione possa successivamente presentare domanda ad altri operatori qualificati.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, al riguardo sarebbe personalmente pro-

penso a consentire tale possibilità; evidenzia tuttavia che sul punto sono tuttora in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) chiede quindi se l'articolo aggiuntivo 2.045 del relatore sia effettivamente in grado di risolvere le difficoltà che incontrano molti soggetti nel rispettare il termine del 31 marzo 2023 per la comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle entrate.

Evidenzia come sarebbe necessario chiarire questo aspetto prima della scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.045 del relatore.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, osserva che al momento sarebbe più proficuo procedere con l'esame degli emendamenti per i quali sono state formulate proposte di riformulazione, rinviando l'esame delle ulteriori questioni.

Marco OSNATO, presidente, invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti per i quali sono state presentate proposte di riformulazione.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, passando al parere sulle proposte emendative rispetto alle quali, con il Governo, è stata svolta un'istruttoria positiva, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Sala 01.03, nonché sulle proposte emendative Fenu 01.07, Gusmeroli 01.05, Congedo 01.09, Sala 2.178, Congedo 2.189, Mazzetti 2.206 e Sala 2.207, purché riformulate nel testo dell'articolo premissivo Sala 01.03. Rispetto a tali proposte emendative, in materia di spese relative alle villette, evidenzia che, raccogliendo le sollecitazioni provenienti da tutti i gruppi parlamentari e una volta confermata la disponibilità espressa dal Governo, valuterebbe positivamente una ulteriore proroga al 30 settembre del termine del 30 giugno indicato dall'articolo premissivo Sala 01.03.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva, prima di esprimere un parere favorevole sulla questione, di svolgere ulteriori approfondimenti.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se il termine appena richiamato si riferisca alla rendicontazione o alla fine dei lavori.

Il sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Ricciardi, conferma che il termine si riferisce alla rendicontazione.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia l'impossibilità di procedere alla votazione delle proposte emendative in materia di spese relative alle villette prima che il Governo chiarisca se è favorevole o meno a prorogare al 30 settembre il termine relativo alla rendicontazione.

Marco OSNATO, *presidente*, replicando all'onorevole Fenu, fa presente che quando il relatore ed il Governo avranno espresso i pareri, si potrà valutare l'accantonamento delle proposte emendative sulle quali vi sia necessità di ulteriori approfondimenti.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, proseguendo nell'espressione dei pareri sulle proposte emendative, esprime parere favorevole sull'emendamento Congedo 1.21, in materia di antiriciclaggio.

In materia di contratti e di edilizia libera, esprime parere favorevole sugli emendamenti Matera 2.46 e Mazzetti 2.55, sugli identici emendamenti Sottanelli 2.77, Mazzetti 2.78 e Testa 2.79, sugli emendamenti Lovecchio 2.80, Filini 2.82, Gusmeroli 2.88 e Merola 2.89, sugli identici emendamenti Dell'Olio 2.90 e Rubano 2.91, sugli emendamenti Gusmeroli 2.92, Fenu 2.93 e Bagnai 2.94, sugli identici emendamenti Manes 2.95, Borrelli 2.96, De Palma 2.97, Santillo 2.98, Cavandoli 2.99 e Lupi 2.100, sugli emendamenti Del Barba 2.101 e 2.102 e Bagnai 2.103, sugli identici emendamenti Squeri 2.104, Bicchielli 2.105 e Matera 2.106, sugli emendamenti Cesa 2.111 e Iaia 2.112, sugli identici emendamenti Steger 2.113, Del Barba 2.114, Borrelli 2.115, Congedo 2.116, De Palma 2.117, Merola 2.118 e Centemero 2.119, sugli emendamenti Ciocchetti 2.121 e 2.122, Fenu 2.123 e Miele 2.124, sugli identici emendamenti Bicchielli 2.125 e Squeri 2.126, sugli emendamenti Filini 2.127, Fenu 2.128, Donno 2.129, Squeri 2.130, Dell'Olio 2.170 e sugli identici emendamenti Congedo 2.107, Rubano 2.108, Bicchielli 2.109 e Gusmeroli 2.110, purché tutti siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato 2).

In materia di allineamento delle detrazioni relative ai *bonus* a dieci anni e alla comunicazione relativa alla fruizione del credito, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fenu 1.37, Manes 2.75, Del Barba 2.141, Alifano 2.202, Lovecchio 2.203, Mazzetti 2.204 e Fenu 2.205 e 2.226, sugli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 2.010, Lupi 2.011 e Merola 2.012, sugli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 2.027, Lupi 2.028 e Congedo 2.029 e sugli articoli aggiuntivi Lupi 2.030, Merola 2.032 e Gusmeroli 2.033, purché tutti siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato* 2).

In materia di ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli istituti autonomi case popolari, per le ON-LUS e i soggetti del Terzo settore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Comaroli 2.18, Mari 2.29, Zanella 2.30, Fenu 2.31, Congedo 2.32, Merola 2.33, Borrelli 2.44 e Mazzetti 2.60, sugli identici emendamenti Manes 2.62 e Congedo 2.63, sugli emendamenti Manes 2.64, Rubano 2.65, Donno 2.135 e Pastorino 2.136, sugli identici emendamenti Maullu 2.137 e Gusmeroli 2.138, sugli emendamenti Ubaldo Pagano 2.139 e Rubano 2.142, sugli identici emendamenti Manes 2.143, Del Barba 2.144, Sala 2.145 e Santillo 2.146, sugli emendamenti Congedo 2.147, Gusmeroli 2.148, Varchi 2.163, Bagnai 2.171, Rubano 2.172, Del Barba 2.177 e Pastorino 2.185 e sull'articolo aggiuntivo Mari 2.044, purché tutti siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato 2).

In materia di *Sismabonus* 'cratere', esprime parere favorevole sugli emendamenti Trancassini 2.69, Bagnai 2.70, Torto

2.71, Carloni 2.76 e Sottanelli 2.152, sugli identici emendamenti Santillo 2.174 e Cattaneo 2.175, sull'emendamento Curti 2.181 e sugli identici emendamenti Steger 2.182, Del Barba 2.183 e Borrelli 2.184, purché tutti siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato 2).

In materia di integrazioni della CILAS, esprime parere favorevole sull'emendamento Dell'Olio 2.150, sugli identici emendamenti Manes 2.153, Del Barba 2.154, Borrelli 2.155, Santillo 2.156 e Rubano 2.157, sull'emendamento Merola 2.160 e sull'articolo aggiuntivo Sala 2.026, purché tutti siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato 2).

In materia di compensazione dei crediti previdenziali, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 2.131, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Infine, in materia di tematiche poste dall'associazione dei commercialisti, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Congedo 2.019, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore. Chiede comunque che siano al momento accantonate le proposte emendative in materia di ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli istituti autonomi case popolari, per le ON-LUS e i soggetti del Terzo settore, l'emendamento Comaroli 2.131 in materia di compensazione dei crediti previdenziali, sui quali sono in corso ulteriori approfondimenti.

Ribadendo quanto già evidenziato sulle proposte emendative in materia di spese relative alle villette e al termine in esse contenuto, chiede che anche tali proposte emendative vengano accantonate.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone, pertanto, l'accantonamento degli articoli premissivi Sala 01.03, Fenu 01.07, Gusmeroli 01.05, Congedo 01.09, degli emendamenti Sala 2.178, Congedo 2.189, Mazzetti 2.206, Sala 2.207, Comaroli 2.18, Mari 2.29, Zanella 2.30, Fenu 2.31, Congedo 2.32, Merola

2.33, Borrelli 2.44 e Mazzetti 2.60, degli identici emendamenti Manes 2.62 e Congedo 2.63, degli emendamenti Manes 2.64, Rubano 2.65, Donno 2.135 e Pastorino 2.136, degli identici emendamenti Maullu 2.137 e Gusmeroli 2.138, degli emendamenti Ubaldo Pagano 2.139 e Rubano 2.142, degli identici emendamenti Manes 2.143, Del Barba 2.144, Sala 2.145 e Santillo 2.146, degli emendamenti Congedo 2.147, Gusmeroli 2.148, Varchi 2.163, Bagnai 2.171, Rubano 2.172, Del Barba 2.177 e Pastorino 2.185, dell'articolo aggiuntivo Mari 2.044 e dell'emendamento Comaroli 2.131.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) in merito alla riformulazione delle proposte emendative in materia di contratti e di edilizia libera chiede al Governo di chiarire se l'espressione « la richiesta di titolo abilitativo » ivi prevista si riferisca anche alla comunicazione e, quindi, alla CILAS.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma che la dizione utilizzata nella riformulazione è più ampia rispetto al mero riferimento alla comunicazione e, pertanto, ricomprende anche la CILAS.

Virginio MEROLA (PD-IDP), associandosi alle richieste già espresse da altri deputati rispetto alla necessità di conoscere le intenzioni del Governo rispetto al tema fondamentale dei crediti incagliati, esprime un giudizio generalmente favorevole sulle riformulazioni proposte. Fa presente, tuttavia, che la riformulazione delle proposte emendative in materia di *Sismabonus* 'cratere' riproduce in maniera identica il testo dell'emendamento Curti 2.181, che invece viene ricompreso tra quelli da riformulare.

Marco OSNATO, *presidente*, si riserva di verificare quanto testé segnalato dall'onorevole Merola.

Avverte quindi che essendo imminente l'avvio in Assemblea della discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sulle attività svolte dalla Banca d'Italia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Ignazio VISCO, Governatore della Banca d'Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesco FILINI (FDI), Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), Andrea DE BERTOLDI (FDI), Claudio Michele STEFA-NAZZI (PD-IDP), Enrica ALIFANO (M5S) e Luigi MARATTIN (A-IV-RE) ai quali risponde Ignazio VISCO, Governatore della Banca d'Italia.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il Governatore Visco e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.045 DEL RELATORE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito a banche, a intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico ovvero a imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativa a interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2022, n. 14, per le spese sostenute nell'anno 2022 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione anche prima della conclusione dell'accordo di cessione.

2. Se l'accordo di cessione di cui al comma 1 non è concluso, ferma restando la possibilità per i beneficiari della detrazione di comunicare all'Agenzia delle entrate la revoca dell'opzione, le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario o le imprese di assicurazione di cui al medesimo comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria, il rifiuto della cessione, con le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 121, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.045. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL GOVERNO

ART. 1.

Premettere il seguente:

Art. 01.

(Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche)

- 1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « entro il 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2023 ».
- * **01.07.** (*Nuova formulazione*) Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **01.05.** (*Nuova formulazione*) Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.
- * **01.09.** (*Nuova formulazione*) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.178.** (Nuova formulazione) Sala, Rubano, De Palma.
- * **2.189.** (*Nuova formulazione*) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.206.** (Nuova formulazione) Mazzetti.
- * **2.207.** (*Nuova formulazione*) Sala, Rubano, De Palma.

ART. 2.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « oppure, nel caso in cui i

lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

- *b)* sostituire la lettera *c)* con la seguente:
- « c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi ».
- * **2.46.** (*Nuova formulazione*) Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.55.** (Nuova formulazione) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.77.** (*Nuova formulazione*) Sottanelli, Del Barba, Rosato.
- * **2.78.** (Nuova formulazione) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nazario Pagano.

- * **2.79.** (*Nuova formulazione*) Testa, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
- * **2.80.** (Nuova formulazione) Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.
- * **2.82.** (*Nuova formulazione*) Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.88.** (*Nuova formulazione*) Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.
- * **2.89.** (*Nuova formulazione*) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Peluffo.
- * **2.90.** (*Nuova formulazione*) Dell'Olio, Torto, Fenu, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.91.** (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.92.** (*Nuova formulazione*) Gusmeroli, Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Di Mattina, Miele, Toccalini.
- * **2.93.** (*Nuova formulazione*) Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.94.** (*Nuova formulazione*) Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * **2.95.** (Nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.96.** (*Nuova formulazione*) Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Mari.
- * **2.97.** (*Nuova formulazione*) De Palma, Rubano, Sala, Mazzetti.
- * **2.98.** (*Nuova formulazione*) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.99.** (*Nuova formulazione*) Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Gusmeroli, Di Mattina, Miele, Toccalini.
- * **2.100.** (*Nuova formulazione*) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.101.** (*Nuova formulazione*) Del Barba, Benzoni, Rosato.

- * **2.102.** (*Nuova formulazione*) Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.103.** (Nuova formulazione) Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
- * **2.104.** (*Nuova formulazione*) Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Tenerini, Nevi.
- * 2.105. (Nuova formulazione) Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.106.** (Nuova formulazione) Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.107.** (*Nuova formulazione*) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.108.** (*Nuova formulazione*) Rubano, De Palma, Sala.
- * 2.109. (Nuova formulazione) Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.110.** (*Nuova formulazione*) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * 2.111. (Nuova formulazione) Cesa.
- * **2.112.** (*Nuova formulazione*) Iaia, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.113.** (*Nuova formulazione*) Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
- * **2.114.** (*Nuova formulazione*) Del Barba, Benzoni, D'Alessio, Rosato.
- * **2.115.** (*Nuova formulazione*) Borrelli, Grimaldi, Mari.
- * **2.116.** (*Nuova formulazione*) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.117.** (*Nuova formulazione*) De Palma, Rubano, Sala.
- * **2.118.** (Nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.119.** (*Nuova formulazione*) Centemero, Miele, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Zinzi.

- * **2.121.** (Nuova formulazione) Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.122.** (Nuova formulazione) Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.124.** (*Nuova formulazione*) Miele, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Pierro, Zinzi.
- * 2.123. (Nuova formulazione) Fenu.
- * 2.125. (Nuova formulazione) Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.126.** (*Nuova formulazione*) Squeri, Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.127.** (*Nuova formulazione*) Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.128.** (*Nuova formulazione*) Fenu, Dell'Olio, Torto, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.129.** (*Nuova formulazione*) Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.
- * **2.130.** (*Nuova formulazione*) Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Nevi.
- * **2.170.** (*Nuova formulazione*) Dell'Olio, Santillo, Torto, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Fenu, Alifano.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

- 3-bis. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: « di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, »;

- b) le parole: « 31 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».
- * **1.37.** (*Nuova formulazione*) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti.
- * **2.75.** (*Nuova formulazione*) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.141.** (*Nuova formulazione*) Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.202.** (*Nuova formulazione*) Alifano, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu.
- * **2.203.** (*Nuova formulazione*) Lovecchio, Alifano, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Fenu.
- * **2.204.** (*Nuova formulazione*) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.205.** (*Nuova formulazione*) Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.
- * **2.226.** (*Nuova formulazione*) Fenu, Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.010.** (*Nuova formulazione*) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * 2.011. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.012.** (*Nuova formulazione*) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.027.** (*Nuova formulazione*) Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nevi.
- * **2.028.** (*Nuova formulazione*) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.029.** (*Nuova formulazione*) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * 2.030. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

- * 2.032. (Nuova formulazione) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Peluffo, Simiani, Malavasi.
- * **2.033.** (*Nuova formulazione*) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.

- * **2.18.** (*Nuova formulazione*) Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.
- * **2.29.** (*Nuova formulazione*) Mari, Borrelli, Bonelli, Grimaldi.
- * **2.30.** (*Nuova formulazione*) Zanella, Borrelli, Grimaldi, Mari, Bonelli.
- * **2.31.** (*Nuova formulazione*) Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.
- * **2.32.** (*Nuova formulazione*) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.

- * **2.33.** (*Nuova formulazione*) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.44.** (*Nuova formulazione*) Borrelli, Zanella, Grimaldi, Mari.
- * **2.60.** (*Nuova formulazione*) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nevi.
- * **2.62.** (*Nuova formulazione*) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.63.** (*Nuova formulazione*) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.64.** (*Nuova formulazione*) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.65.** (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.135.** (*Nuova formulazione*) Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.
- * **2.136.** (Nuova formulazione) Pastorino.
- * 2.137. (Nuova formulazione) Maullu.
- * **2.138.** (*Nuova formulazione*) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * **2.139.** (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Roggiani.
- * **2.142.** (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.143.** (*Nuova formulazione*) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.144.** (Nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.145.** (Nuova formulazione) Sala, Rubano, De Palma.
- * **2.146.** (Nuova formulazione) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.147.** (*Nuova formulazione*) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.
- * **2.148.** (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele, Cattoi.

- * **2.163.** (*Nuova formulazione*) Varchi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.172.** (*Nuova formulazione*) Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.171.** (Nuova formulazione) Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Cattoi.
- * **2.177.** (*Nuova formulazione*) Del Barba, Faraone, Gadda, Rosato.
- * 2.185. (Nuova formulazione) Pastorino.
- * **2.044.** (Nuova formulazione) Mari, Borrelli, Grimaldi, Bonelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

- 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in relazione agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
- * **2.69.** (Nuova formulazione) Trancassini, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.70.** (*Nuova formulazione*) Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele.
- * **2.71.** (*Nuova formulazione*) Torto, Fenu, Dell'Olio, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.76.** (*Nuova formulazione*) Carloni, Marchetti.
- * **2.152.** (Nuova formulazione) Sottanelli, Del Barba, Rosato.
- * **2.174.** (Nuova formulazione) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio. Raffa.
- * **2.175.** (*Nuova formulazione*) Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nazario Pagano.
- * **2.181.** (Nuova formulazione) Curti, D'Alfonso, Manzi, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.182.** (*Nuova formulazione*) Steger, Manes, Gebhard, Schullian.

- * **2.183.** (*Nuova formulazione*) Del Barba, Benzoni, Sottanelli, Rosato.
- * **2.184.** (*Nuova formulazione*) Borrelli, Mari, Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati)

- 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
- * **2.150.** (*Nuova formulazione*) Dell'Olio, Fenu, Cappelletti, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.153.** (*Nuova formulazione*) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.154.** (*Nuova formulazione*) Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.155.** (Nuova formulazione) Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Mari.
- * **2.156.** (*Nuova formulazione*) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.157.** (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.
- * **2.160.** (Nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.026.** (Nuova formulazione) Sala, Rubano, De Palma.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti nel versamento unitario)

- 1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra i debiti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e i crediti tributari o viceversa.
- **2.131.** (*Nuova formulazione*) Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norme di interpretazione autentica)

- 1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
- a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico

e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

- c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;
- *d)* l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:
- 1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera *a*) del comma 1 del predetto articolo 10-*bis* oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera *b*)

del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

- 2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
- 3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.
- **2.019.** (*Nuova formulazione*) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Modifica a	ll'articolo	33 della	Costituzione,	in materia	di attività	sportiva.	C. 715	Cost.,	
approvat	ta dal Sena	ato (Parer	e alla I Commis	ssione) (Esan	ne e conclus	rione – Par	ere favoi	revole)	68
AVVERTEN	NZA								69

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

C. 715 Cost., approvata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PERISSA (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, la proposta legge costituzionale C. 715, approvata in prima deliberazione dal Senato, abbinata nel corso dell'esame in sede referente alle identiche proposte C. 212 e C. 423, nonché alla C. 337.

Riferisce che la proposta di legge costituzionale C. 715, d'iniziativa del deputato Iannone, è stata adottata come testo base dalla I Commissione e sul testo non è stata presentata alcuna proposta emendativa. Essa ripropone il testo di una proposta di legge

approvata, nella scorsa legislatura, da entrambi i rami del Parlamento in sede di prima deliberazione e dal Senato anche in sede di seconda deliberazione (in data 29 giugno 2022), e il cui *iter* si è arrestato presso la Camera prima che avesse inizio l'esame in seconda deliberazione, per via della conclusione anticipata della XVIII legislatura.

Sottolinea che finalità della proposta di revisione costituzionale è quella di introdurre lo sport tra i valori tutelati dalla Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, all'articolo 33 della Costituzione ai sensi del quale « la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».

Rileva come la scelta del verbo « riconosce » richiami, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta costituzionale, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà « preesistente », in qualche senso « pre-giuridica », di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.

La nuova norma va ad inserirsi nel Titolo II della Parte prima della Costituzione, dedicato ai « Rapporti etico-sociali », e, in particolare, all'articolo 33, che sancisce la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento, dispone in ordine alla disciplina dell'istruzione e alla istituzione di scuole e istituti di educazione, riconosce l'autonomia, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie. Tale collocazione ne sottolinea il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona cui si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. Inoltre, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona. Infatti, è stato più volte evidenziato come l'attività fisica costituisca anche un fondamentale strumento di crescita, d'integrazione e di prevenzione del disagio giovanile e quanto sia importante per lo sviluppo della responsabilità sociale dei ra-

gazzi nonché per i riflessi favorevoli sul sistema socio-sanitario per il suo sostanziale contributo alla prevenzione di molti disturbi e malattie legate alla sedentarietà.

La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva « in tutte le sue forme » è volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere	71
favorevole)	71
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	76
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza verdi e sinistra)	77
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento cinque Stelle)	79
RISOLUZIONI:	
7-00064 Foti: Modifica della disciplina transitoria riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti (Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00004) .	72
ALLEGATO 4 (Testo approvato dalla Commissione)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00568 Ruffino: Procedura di appalto dei lavori riguardanti la metropolitana di Torino, con particolare riguardo alla realizzazione delle tratte periferiche	73
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	83
5-00569 Manes: Misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa	73
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	84
5-00570 Fontana: Tempi e modalità per la realizzazione degli interventi di ammodernamento sulla SS 131 di collegamento tra Cagliari e Sassari	73
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	85
5-00571 Cortelazzo: Tempi di realizzazione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione della SS 172 « Dei Trulli » in Puglia	74
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	89
5-00572 Mattia: Tempi e risorse per la realizzazione dell'asse stradale Murgia-Pollino, con particolare riguardo al tratto Matera-Ferrandina	74
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	90
5-00573 Bonelli: Criticità conseguenti alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria	74
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	91
5-00574 Simiani: Iniziative per l'eliminazione del pedaggio sia per i residenti dei comuni siti lungo le autostrade A24 e A25 che nelle relative tratte urbane	74
ALLECATO 11 (Tacto della ricnosta)	02

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le audizioni informali sul provvedimento e che le memorie depositate sono pubblicate sul sito *web* della Camera.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate due proposte alternative di parere da parte dei gruppi Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle (vedi allegati 2 e 3).

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE concorda con la proposta di parere della relatrice ed esprime parere contrario sulle proposte alternative di parere.

Angelo BONELLI (AVS), nell'illustrare la proposta di parere contrario del proprio gruppo, segnala che il collegamento Roma-Latina rappresenta una vicenda antica che si protrae ormai da molti anni. Prende atto negativamente che si è scelto di non agire

sulla messa in sicurezza della strada regionale 148 Pontina, che registra alti tassi di incidentalità e mortalità, eliminando gli incroci a raso, né sulla realizzazione di una metropolitana di superficie, che si configurerebbe come un reale potenziamento del trasporto pubblico, a suo avviso l'unico in grado di soddisfare efficacemente la richiesta di circolazione dei pendolari a sud della capitale. Esprime, inoltre, contrarietà sulla scelta di nominare un commissario straordinario con contabilità speciale, che potrà operare in deroga al codice dei contratti. In più, sotto il profilo finanziario, rammenta che sull'opera, che ha costi assai elevati, è già intervenuta la Corte dei Conti che ha stimato sprechi per circa 20 milioni di euro. Per tali ragioni dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Patty L'ABBATE (M5S), dopo aver ringraziato la relatrice, nell'illustrare la proposta di parere contrario del proprio gruppo, rileva che si tratta di un'opera il cui costo ammonta a circa 2 miliardi di euro, che è stata oggetto di critiche da parte dei cittadini e delle associazioni ambientaliste sin dal primo momento. Osserva poi che si tratta di un progetto superato, che risponde ad un modello trasportistico obsoleto e che sarebbe pertanto preferibile effettuare interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, in particolare la messa in sicurezza della strada regionale 148 Pontina, il miglioramento delle attuali reti ferroviarie e la costruzione di una metropolitana di collegamento tra Roma e Latina, a suo giudizio più efficiente sia in termini di soddisfazione della domanda di pendolarismo che dal punto di vista ambientale. Ricorda che la strada regionale 148 Pontina è ad oggi teatro di numerosi incidenti e che pertanto la messa in sicurezza porterebbe vantaggi in termini di vite umane, oltre che di costi, mentre la realizzazione di un nuovo asse viario alimenterebbe la domanda di trasporto su gomma, a discapito della sostenibilità, assicurata invece dalle infrastrutture ferroviarie. Per tali ragioni dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, ricordando che, in caso di approvazione della stessa, risulteranno precluse le proposte alternative di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00064 Foti: Modifica della disciplina transitoria riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00004).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 21 marzo 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo ha proposto una riformulazione.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE ribadisce la riformulazione proposta nella scorsa seduta, volta ad aggiungere, nella parte dispositiva dell'atto, dopo la parola: « normative » le seguenti: « , da inserire nel decreto correttivo, ».

Aldo MATTIA (FDI), in qualità di cofirmatario della risoluzione, accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo e propone di riformulare ulteriormente il dispositivo nel senso di aggiungere, dopo la parola: « modificare » le seguenti: « , per le esigenze specificate in premessa, ».

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere favorevole sulla ulteriore formulazione proposta dal presentatore.

Chiara BRAGA (PD-IDP) dichiara la mancata condivisione del proprio gruppo dell'atto in discussione per una serie di ragioni che va sinteticamente ad illustrare. In primo luogo, quanto al metodo, impegnare la Commissione con una risoluzione nel momento in cui è in corso l'emanazione definitiva del decreto legislativo sui contratti pubblici appare un atto superfluo e poco significativo; inoltre non comprende l'urgenza con la quale si è voluto procedere per l'approvazione di questo atto, a suo giudizio poco significativo, tanto più alla luce della riformulazione proposta dal rappresentante del Governo che rinvia l'impegno al decreto correttivo, non certo di prossima emanazione. Non si comprende pertanto la ragione per la quale non si sia proceduto agli approfondimenti da lei richiesti nella scorsa seduta, comprimendo l'istruttoria in modo a suo giudizio immotivato. In secondo luogo, venendo al merito dell'atto, nelle premesse si fa riferimento all'esigenza di aumentare la durata del periodo transitorio a 5 anni, termine che renderebbe la misura in qualche modo strutturale. In ultimo, a suo avviso, la modifica non riguarda soltanto l'amministrazione giudiziaria, ma tutto il meccanismo di qualificazione delle stazioni appaltanti, mettendo in discussione il principio della legge delega sul punto. Per tali motivi, sia di merito che di contenuto, preannuncia a nome del proprio gruppo il voto contrario sull'atto in esame.

La Commissione approva il testo della risoluzione 7-00064 Foti, che assume il numero 8-00004 (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 15.05.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00568 Ruffino: Procedura di appalto dei lavori riguardanti la metropolitana di Torino, con particolare riguardo alla realizzazione delle tratte periferiche.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) replicando, osserva che le metropolitane sono infrastrutture fondamentali per i territori più ampi soprattutto se si sviluppano verso le periferie e vieppiù se sono al servizio di ospedali. Ad oggi le amministrazioni interessate non hanno alcuna contezza sui tempi di realizzazione della metropolitana 1 di Torino, malgrado il lavoro sia stato avviato nel 2006, né sul luogo in cui essa sarà sita. Segnala inoltre perplessità per le risorse messe a disposizione che risultano del tutto insufficienti per sviluppare le due diramazioni periferiche. Osserva ancora che la metropolitana potrebbe essere collegata alla rete TAV attraverso la stazione di Orbassano e auspica che il Governo non voglia perdere questa occasione né negarla ai cittadini di quel territorio.

5-00569 Manes: Misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta di cui si dichiara insoddisfatto. Al di là del finanziamento destinato al recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che valuta favorevolmente, osserva tuttavia che del Piano casa prospettato nella risposta si sa ancora oggettivamente molto poco e che nel frattempo è stato azzerato il Fondo per il contributo affitti e la morosità incolpevole che non rappresentava, come si vuol far credere in modo superficiale, una misura di assistenzialismo, ma un reale sussidio a persone in condizioni di emergenza abitativa, il cui numero, a detta delle associazioni di proprietari e inquilini, è aumentato considerevolmente. Pur rispettando la volontà politica del Governo, paventa il rischio di un importante contraccolpo per il Paese che si sarebbe potuto evitare se si fosse rifinanziato il citato Fondo.

5-00570 Fontana: Tempi e modalità per la realizzazione degli interventi di ammodernamento sulla SS 131 di collegamento tra Cagliari e Sassari.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Emiliano FENU (M5S) replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, di cui si dichiara insoddisfatto. Scorrendo la tabella allegata alla risposta, infatti, nota che quasi mai viene indicato un termine temporale e, stante il rischio molto elevato di incidenti sulla strada statale 131 con

l'approssimarsi nella stagione estiva, teme che ci possano essere ritardi nella consegna delle opere che possano aggravare la già drammatica situazione esistente.

5-00571 Cortelazzo: Tempi di realizzazione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione della SS 172 « Dei Trulli » in Puglia.

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Vito DE PALMA (FI-PPE) replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta. Prende atto della data di ultimazione dei lavori, prevista per il mese di ottobre 2023, che auspica venga rispettata, e della intensa attività di valutazione effettuata durante la campagna di scavi.

5-00572 Mattia: Tempi e risorse per la realizzazione dell'asse stradale Murgia-Pollino, con particolare riguardo al tratto Matera-Ferrandina.

Aldo MATTIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

Aldo MATTIA (FDI) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta precisa e puntuale che fornisce elementi di rassicurazione ai territori. Ricorda che Matera e l'intera area è salita agli onori della cronaca internazionale nel 2019, quando è stata scelta come Capitale europea della cultura, e auspica pertanto che le carenze infrastrutturali presenti vengano presto colmate, anche per sfruttare positivamente i risultati di quell'evento.

5-00573 Bonelli: Criticità conseguenti alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

Angelo BONELLI (AVS) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal Sottosegretario, soprattutto con riguardo all'ultimo capoverso, che appare essere più uno slogan di carattere politico che un elemento informativo da rendere al Parlamento. Osserva che insieme alle informazioni andrebbero indicate anche le fonti da cui quelle informazioni provengono e fa riferimento, nello specifico, agli « studi comparativi di settore » citati nella risposta, di cui personalmente non ha notizia. Segnala che l'unico studio di cui è a conoscenza è infatti quello dell'allora ministro Giovannini, elaborato peraltro senza la partecipazione del Ministero dell'ambiente. Contesta che l'opera avrà un impatto favorevole sulla riduzione delle emissioni di CO2 e fa presente che quanto affermato nella risposta in relazione alla bontà del ponte a campata unica, che secondo il Governo avrebbe una ridotta sensibilità alla sismicità dell'area e alle conseguenti azioni sismiche, è completamente smentito dalla relazione del MIT, l'unica che esiste allo stato attuale, che parla invece di criticità elevate proprio per la soluzione della campata unica con riguardo al rischio sismico.

5-00574 Simiani: Iniziative per l'eliminazione del pedaggio sia per i residenti dei comuni siti lungo le autostrade A24 e A25 che nelle relative tratte urbane.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 11).

Augusto CURTI replicando, auspica che il tavolo istituzionale sia attivato quanto prima, dal momento che è da tempo che gli oltre 100 sindaci dei territori lamentano queste criticità. Ricorda la sensibilità sul tema del ministro Lollobrigida intervenuto sul tema nel 2022 quando sedeva nei banchi dell'opposizione, e rammenta che si tratta di aree affette dal fenomeno dello

spopolamento, che andrebbe a suo giudizio contrastato con ogni misura utile.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario:

premesso che:

lo schema di decreto provvede – in attuazione di quanto prevede l'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – alla nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione del Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente;

la nomina si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha disciplinato l'individuazione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di interventi infrastrutturali per i quali si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari per la loro realizzazione o completamento, in quanto caratterizzati da uno o più degli elementi individuati nella norma;

considerato che:

la relazione illustrativa allegata allo schema sottolinea che la citata disposizione

della legge di bilancio ha disciplinato la nomina del Commissario straordinario tenuto conto della complessità del Collegamento intermodale Roma-Latina;

l'articolo 2 dello schema prevede la nomina a Commissario straordinario dell'Ing. Antonio Mallamo per la realizzazione dell'intervento denominato « Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) », con decorrenza dalla data del provvedimento e fino alla consegna delle opere ultimate al soggetto gestore in via ordinaria;

gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano rispettivamente il monitoraggio dell'attività del Commissario, nonché i poteri e il compenso del Commissario stesso, in conformità con quanto prevede la normativa prevista dai commi da 473 a 476 della citata legge n. 197 del 2022;

sulla proposta di commissariamento dell'opera sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Presidente vicario della regione Lazio e del Ministero dell'economia e delle finanze,

preso atto degli elementi informativi acquisiti dalla Commissione nell'ambito delle audizioni svolte;

valutati positivamente i rilievi espressi dalla Commissione Bilancio nella seduta del 15 marzo 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA

L'VIII Commissione,

esaminato l'Atto di Governo n. 29; premesso che:

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, AG 29, concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario, è emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

tenuto conto della complessità del Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), il citato articolo 1, comma 473, della legge n. 197 del 2022 ha ritenuto necessario affidarne la realizzazione ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decretolegge n. 32 del 2019 (cosiddetto Sblocca Cantieri);

nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2022 (pag. 148), tra le infrastrutture prioritarie, sono inserite, tra gli interventi relativi all'Itinerario Tirrenico Centro-Meridionale (RM-NA): la tratta Tor de' Cenci-Latina (concessione autostradale da attivare) del costo di 1.371,30 milioni di euro, con una copertura finanziaria di 718,10 milioni di euro e un fabbisogno di 653,2 milioni e la Bretella Cisterna-Valmontone (project review, con intervento inserito nella programmazione di Astral SpA) del costo di 649,53 milioni di euro, con una copertura finanziaria di 300,00 milioni di euro e un fabbisogno residuo di 349,53 milioni di euro;

per quanto riguarda la Bretella Cisterna-Valmontone, con il DPCM del 16 aprile 2021 l'Ing. Antonio Mallamo, Amministratore unico di ASTRAL SpA, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 4 del decretolegge n. 32 del 2019, Commissario straordinario dell'intervento Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse;

con il recente accordo dell'agosto 2022 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Lazio, è stata avviata la *project review* dell'opera, che ha introdotto una serie di modifiche tra le quali, per « la Cisterna Valmontone », il declassamento da categoria A (autostrada), a categoria B (extraurbana principale), con conseguente eliminazione del pedaggio e per la Roma-Latina la tratta autostrada chilometro 5+400 A91-svincolo provvisorio area di servizio « Aprilia Nord », la tratta da svincolo provvisorio area di servizio « Aprilia Nord » a Latina Borgo Piave e la viabilità di adduzione via dei Giardini;

considerato che:

l'autostrada Roma Latina, originariamente definita « corridoio tirrenico meridionale », affonda le sue radici nella legge
obiettivo del 2001 e dopo un primo tentativo di realizzazione da parte della Società
partecipata regionale Arcea Lazio, poi posta in liquidazione, viene messa a bando
nel 2011 da Autostrade del Lazio (altra
società partecipata Anas-Regione) con una
gara in *project financing* per 2,7 miliardi di
euro, la cui aggiudicazione, dopo una serie
di contenziosi, è stata annullata definitivamente nel 2020 dalla Corte di cassazione;

in merito al progetto e alla realizzazione dell'opera, la costituzione di ben due società pubbliche e i diversi contenziosi e ricorsi amministrativi succedutisi in oltre 20 anni, sono già costati oltre 50 milioni di euro per la sola progettazione, con sprechi stimati dalla Corte dei Conti in circa 20 milioni di euro;

nonostante l'oggetto del decreto in esame parli di collegamento intermodale Roma-Latina ci troviamo di fronte ad un'opera che realizzerà, per tratte funzionali, unicamente una autostrada a pedaggio da Roma a Latina, senza alcun incremento di competitività del trasporto sul ferro, destinata a produrre un aumento del traffico di auto in ingresso alla Capitale, verso cui è diretto l'81 per cento dell'attuale traffico in transito sulla Pontina, lasciando peraltro irrisolti i gravi problemi di sicurezza dell'arteria stradale oltre Borgo Piave;

sebbene la *project review* dell'opera abbia comportato il ridimensionamento di alcune tratte dell'autostrada, il bilancio complessivo di questa revisione progettuale continua a rimanere fortemente negativo, per la reiterata devastazione ambientale di habitat e aree naturali protette e per la perdita di territorio agricolo di qualità;

la messa in sicurezza dell'attuale SR148 Pontina, tra le arterie stradali a tasso di incidentalità più alto d'Europa, con la realizzazione di una metro di superficie che costeggi la sede stradale e il potenziamento dell'attuale trasporto pubblico, rappresenta l'unica soluzione in grado di rispondere agli alti flussi di pendolarismo a sud della Capitale, attraverso un sistema di mobilità efficiente e a ridotto impatto ambientale, in linea con la « Strategia per una mobilità intelligente e sostenibile » della Commissione europea:

la nomina del Commissario per lo svolgimento delle attività affidate, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che assume direttamente le funzioni di stazione appaltante con contabilità speciale, operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, sottrae il progetto alla disciplina del dibattito pubblico prevista dal vigente codice degli appalti, estromettendo dalla partecipazione tutti quei soggetti portatori d'interesse direttamente interessati dalla realizzazione dell'opera, che pure in questi anni hanno continuato a porre istanze, valutazioni e proposte alternative alla realizzazione dell'infrastruttura,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

La VIII Commissione, Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminato l'atto del Governo n. 29, recante « Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario »;

premesso che:

il provvedimento si compone di cinque articoli finalizzati ad accelerare la realizzazione del Collegamento intermodale Roma-Latina, previsto dalla delibera CIPE n. 26 del 25 giugno 2020;

la norma – che prevede la nomina dell'Ing. Antonio Mallamo a Commissario straordinario per l'intervento, ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – disciplina altresì il monitoraggio dell'attività del Commissario, in particolare disponendo l'obbligo di individuazione, entro la data del 30 giugno 2023, della soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento e della definizione del cronoprogramma dei lavori;

nell'articolato vengono disciplinati i poteri, le facoltà e le funzioni del Commissario straordinario, il quale può avvalersi della società ANAS S.p.A. e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) – fatto salvo il rispetto delle disposizioni delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

considerato che:

l'ipotesi di realizzare una ulteriore infrastruttura viaria di collegamento lungo l'asse tirrenico è in gestazione da alcuni decenni, nel corso dei quali il progetto ha assunto diverse denominazioni – Corridoio Tirrenico Meridionale (2003), Corridoio integrato intermodale (2006), Autostrada a pedaggio A12-Roma (Tor De' Cenci)-Latina e bretella Cisterna-Valmontone – presentando sempre le stesse criticità: elevato impatto ambientale, mancata risoluzione dei problemi di sicurezza ed elevato traffico della SS 148 Pontina, mancata risposta alle esigenze del territorio;

l'opera, la cui previsione di costo ammonta ad oltre 2 miliardi di euro, è stata oggetto di critiche sin dall'inizio da parte di cittadini, comitati e associazioni ambientaliste, che, oltre ad evidenziarne le conseguenze negative, hanno suggerito proposte alternative ad un progetto che, nonostante l'esoso esborso di risorse pubbliche, di fatto non risolve, ma bensì acuisce i problemi che vorrebbe risolvere;

il progetto dell'opera è ormai decisamente superato, perché risponde ad un modello trasportistico e di sviluppo ormai obsoleto e in contrasto con l'attuale esigenza di decarbonizzazione, di riduzione del consumo di suolo, di riequilibrio modale e di affermazione di forme di mobilità sostenibili; in particolare, con investimenti di gran lunga inferiori agli stanziamenti previsti per la realizzazione del corridoio intermodale Roma-Latina, sarebbe preferibile puntare sui seguenti interventi di adeguamento delle opere infrastrutturali esistenti:

messa in sicurezza, adeguamento normativo e miglioramenti tecnico/funzionali di sicurezza sull'intero tratto della SS 148 Pontina, da Roma a Terracina;

miglioramento e potenziamento delle attuali reti ferroviarie FL7 (Roma-Formia) e FL8 (Roma-Anzio-Nettuno) con raddoppio dell'infrastruttura ferroviaria Nettuno-Aprilia-Campoleone e ripristino della piena funzionalità della tratta Terracina-Minturno-Formia;

costruzione di una rete « metropolitana » di collegamento da Roma a Latina, tenendo conto dell'elevato numero di pendolari che percorre la tratta e che privilegerebbe indubbiamente il trasporto ferroviario in presenza di un'offerta adeguata in termini di efficienza: la proposta di adeguamento in sicurezza dell'attuale SS 148 Pontina, in luogo della realizzazione del progetto autostradale, porta con sé vantaggi in termini economici, di riduzione dei costi, in termini temporali, e soprattutto ridurrebbe in modo significativo la mortalità di un'arteria stradale in cui, negli ultimi venti anni, hanno perso la vita oltre 600 persone a causa dell'elevata incidentalità:

la realizzazione di un nuovo asse viario alimenterebbe la domanda di spostamenti su gomma da e verso la Capitale, con conseguenti inevitabili problemi di congestione nell'immissione nella rete urbana;

la realizzazione di una rete ferroviaria di collegamento lungo l'asse tirrenico – con tratte longitudinali e trasversali dotate di nodi di scambio che permettano una reale intermodalità – consentirebbe di disincentivare l'utilizzo dell'automobile, determinando un notevole abbattimento dell'inquinamento ambientale causato dal traffico veicolare,

esprime

PARERE CONTRARIO.

7-00064 Foti: Modifica della disciplina transitoria riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

premesso che:

nello schema di decreto legislativo relativo al nuovo codice degli appalti è contenuta una previsione che creerà gravi problematicità agli uffici giudiziari con riferimento all'istituto delle stazioni appaltanti qualificate. Infatti all'articolo 1 dell'allegato II.4 si prevede, una volta entrato a regime, che il sistema di qualificazione delle centrali di committenza «è regolato dalla delibera ANAC 28 settembre 2022, n. 441 » e, in via transitoria, si consente alle stazioni appaltanti non qualificate di procedere all'affidamento di progettazione e lavori, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), dell'allegato II.4. Una norma analoga, all'articolo 3, comma 2, lettera b), è prevista per la progettazione e l'affidamento di forniture e servizi;

attualmente, all'interno dell'amministrazione giudiziaria, nessuno possiede la qualifica di responsabile unico del procedimento e non appare realistico ritenere che si possa raggiungere il risultato in tempi brevi;

nella norma transitoria sopra citata è previsto che, per un periodo di tempo limitato a soli sei mesi, stazioni appaltanti come gli uffici giudiziari potranno esperire procedure finalizzate a concludere appalti di lavori pubblici, ma solo a condizione che siano dotati di una personale tecnico in possesso delle competenze necessarie per svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento (Rup). La disposizione appare potenzialmente in grado di cagionare gravi

inconvenienti, a causa dell'eccessiva limitatezza temporale del regime transitorio previsto e perché la normativa prevede, trascorso il semestre di transizione, che lo svolgimento di appalti sia possibile solo nel caso in cui la funzione sia imputata effettivamente al responsabile unico del procedimento;

si segnala che la situazione sopra astrattamente descritta corrisponde a quella effettivamente esistente all'interno dell'amministrazione della giustizia poiché, non disponendo di personale tecnico qualificato per assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento, non possiede alcuna stazione appaltante qualificata. Per consentire la possibilità effettiva di bandire gare di appalto, una volta terminato il periodo semestrale transitorio, appare necessario attuare con urgenza le disposizioni del decreto ministeriale 14 aprile 2022 che imputano agli uffici periferici il compito di occuparsi delle procedure di gara di tutti gli uffici giudiziari compresi nel territorio della circoscrizione, istituendo i 7 uffici periferici previsti, quindi avviando il procedimento previsto per l'assunzione dei lavoratori necessari. Una volta fatto ciò, essi saranno formati per un periodo minimo, attualmente pari a tre anni, necessario ai nuovi assunti per assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento. Anche per questa specifica ragione appare logico e necessario modificare lo schema di decreto legislativo, in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), dell'allegato II.4, innalzando il periodo transitorio a 5 anni perché quello attualmente previsto, pari ad appena 6 mesi, appare troppo esiguo;

si precisa ulteriormente che, trattandosi di funzionari con contratto a tempo determinato la cui durata è pari a soli 2 anni e 6 mesi, essi non potranno effettivamente assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento. Stando così le cose, nel caso in cui le norme non venissero modificate, le amministrazioni prive di responsabile unico del procedimento dovranno necessariamente

tornare a rivolgersi ai Provveditorati alle opere pubbliche. Nel caso in cui ciò accadesse si determinerà, come già verificatosi in passato, la sospensione di tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con rischi gravissimi per la salute dei lavoratori e degli utenti poiché i Provveditorati alle opere pubbliche non riuscirebbero a far fronte alle esigenze dei circa 1.000 edifici adibiti a uffici giudiziari, quasi tutti vetusti, gravati da vincoli storici e artistici e, soprattutto, caratterizzati da una pluriennale e inadeguata manutenzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, da inserire nel decreto correttivo, volte

a modificare, per le esigenze specificate in premessa, la disciplina transitoria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), dell'allegato II.4 dello schema di decreto legislativo relativo al nuovo codice degli appalti, dal tenore analogo a quella contenuta nell'articolo 31, comma 6, del vigente decreto legislativo n. 50 del 2016 con la quale si dispone che « Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare ».

(8-00004) « Foti, Mattia, Rotelli, Milani, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri ».

5-00568 Ruffino: Procedura di appalto dei lavori riguardanti la metropolitana di Torino, con particolare riguardo alla realizzazione delle tratte periferiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il rafforzamento delle politiche per la mobilità nelle aree urbane e metropolitane, anche attraverso il potenziamento degli investimenti per le infrastrutture e per i mezzi di trasporto, costituisce uno dei temi che questo Ministero intende affrontare con azioni concrete ed efficaci.

Infatti, per la realizzazione della linea 1 e della linea 2 della metropolitana di Torino sono stati previsti, nel tempo, rilevanti finanziamenti statali.

Nel sottolineare che la pianificazione dei trasporti è in capo alle amministrazioni locali, rappresento che negli strumenti urbanistici del comune di Torino è previsto lo sviluppo graduale della linea 1 con estensione verso sud, da Bengasi a Nichelino, e il prolungamento della linea 2 verso Orbassano.

Il Ministero ha avviato una proficua interlocuzione con le competenti autorità territoriali per verificare gli interventi, anche a carattere normativo, per procedere alla rapida realizzazione di queste importanti opere trasportistiche, strategiche per la mobilità cittadina e per l'intero territorio metropolitano.

5-00569 Manes: Misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'emergenza abitativa rappresenta un tema di grande rilevanza sociale che richiede una riforma strutturale.

Ci troviamo oggi ad affrontare una notevole domanda di edilizia residenziale pubblica da parte delle fasce di popolazione più bisognose, cui si affianca l'allargamento dell'emergenza casa a fasce di popolazione intermedie.

Tanti sono i programmi tradizionalmente predisposti dal Ministero per affrontare tale problema. Nell'ambito della programmazione strategica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rientra il Programma di recupero e razionalizzazione alloggi ed immobili ERP, che ha messo a disposizione dei comuni e degli ex IACP oltre 814 milioni di euro per recuperare alloggi degradati; al 31 dicembre 2022 gli alloggi ammessi a finanziamento sono 44.758. Inoltre, sono stati sottoscritti Accordi di programma per la realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale con la regione Lombardia e la Regione Siciliana. Un nuovo accordo è in via di definizione con la regione Lazio.

Tuttavia, è necessario superare la frammentazione dei programmi vigenti che hanno scontato procedure complesse e spesso farraginose dal punto di vista amministrativo, puntando ad una visione di insieme e di coordinamento tra i diversi interventi. È essenziale che questa prospettiva sia condivisa con gli enti territoriali, che sono il livello di prima prossimità con le tante famiglie che hanno un'esigenza abitativa.

La strategia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti punta quindi sull'integrazione di molteplici forme di intervento, in un approccio multidimensionale dell'intervento pubblico, per garantire a tutti non solo l'accesso ad un alloggio adeguato, sicuro e sostenibile, ma anche contesti urbani vivibili attraverso la realizzazione di programmi di rigenerazione urbana, edilizia sociale e la valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica esistente.

Un vero e proprio nuovo piano casa a livello nazionale, che sarà fondato anche sulla *partnership* pubblico/privato, sul coinvolgimento di enti previdenziali, di fondi, di investitori privati.

Come espresso dal Ministro Salvini in occasione del *Question Time* dello scorso 22 febbraio, l'auspicio è che questa riforma possa realizzarsi con il contributo del Parlamento tutto.

5-00570 Fontana: Tempi e modalità per la realizzazione degli interventi di ammodernamento sulla SS 131 di collegamento tra Cagliari e Sassari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

Nel corso degli anni, la strada statale 131 Carlo Felice è stata oggetto di interventi di ammodernamento e di adeguamento al tipo B « extraurbana principale », con la conseguente eliminazione dei numerosi incroci a raso presenti. Detti interventi sono stati completati fino all'altezza di Oristano, a meno del tratto dal chilometro 23+885 al chilometro 32+412 attualmente in fase di realizzazione, mentre prosegue fino a Porto Torres con una sezione con corsie ridotte, priva di banchina e con la presenza di numerosi incroci a raso.

Per quanto attiene agli interventi attualmente in fase di progettazione, segnalo:

Adeguamento e messa in sicurezza:

2° stralcio dal chilometro 108+300 al chilometro 158+000 – Lotto di completamento, per un investimento di circa 144 milioni di euro, completamente finanziato;

nuovo svincolo di Paulilatino al chilometro 120+000, per un investimento di circa 11 milioni di euro, completamente finanziato;

completamento itinerario Sassari-Olbia, per un investimento di circa 700 milioni di euro per due lotti di lavori.

Per quanto attiene agli interventi attualmente in fase di esecuzione, segnalo:

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza:

 1° stralcio dal chilometro 158+000 al chilometro 162+700 per la realizzazione

di 2 nuovi svincoli (svincolo Bonorva Sud al chilometro 158+600 e svincolo di Bonorva Nord al chilometro 162+000), per un investimento pari a circa 33,6 milioni di euro. I lavori sono eseguiti mediante Accordo Quadro con un avanzamento pari all'80 per cento circa dell'importo di contratto e l'ultimazione è prevista entro novembre 2023;

3° stralcio dal chilometro 162+700 al chilometro 209+500, con importo contrattuale pari a circa 25 milioni di euro. I lavori sono in corso e al momento lungo l'asta principale non vi sono deviazioni o restringimenti in atto;

Lavori di ammodernamento e di adeguamento nel tratto compreso tra il chilometro 23+885 ed il chilometro 32+412. Intervento di completamento con importo contrattuale di circa 40 milioni di euro. L'avanzamento dei lavori ad oggi è pari a circa il 35 per cento e la data di ultimazione è prevista entro la fine del 2023.

Per completezza di informazione, deposito agli atti una tabella di dettaglio dei numerosi interventi di manutenzione programmata, in progettazione, in corso e di prossimo avvio (allegato 1).

Concludo assicurando che il Ministero seguirà il prosieguo dell'*iter*, nel più ampio spirito di collaborazione con le istituzioni regionali a beneficio del territorio tutto.

SS 33/34/337 - Elenco interventi MP

CODICE	AGR	FINANZIAMENTO	STATO	TIPOLOGIA	STRADA	тітого	INVESTIMENTO (MII€)	NOTE
CAMS2016058452	SASSARI	2017 Opere d'Arte	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del D.L. nº 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea RETE TEN - Chighizzu	14,78	IN CORSO
CAMS2017018537	Cagliari	2018 Opere d'Arte	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Lavori di M.S Lavori di ripristino strutturale e funzionale di varie opere d'arte con struttura portante in C.A., C.A.P. e acciaio (scatolari, cavalcavia e cavalcaferrovia)dal km 5+500 al km 30+000 S.S. 131	2,00	Riavvio dei lavori prevista entro II trimestre 2023 non interferenti con la viabilità
CAMS2017078578	SASSARI	2018 Opere d'Arte	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131dir-centr - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	S.S. 131 DCN - Lavori di risanamento corticale delle superfici in cIs mirate al ripristino funzionale/strutturale delle opere d'arte tra i km 50+150 e km 144+000 della SS 313 DCN - L'AFALCIG- Semiviadotto al Km 54+689- Viadotto "E" al Km 54+903 - Viadotto "E" al Km 55+190	4,46	CRITICITA' CON IMPRESA CONTRAENTE
SAMSCA00481	Cagliari	2020 Opere d'Arte	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Lavori di ripristino strutturale e funzionale di varie opere d'arte con struttura portante in c.a., c.a.p. e acciaio (scatolari, cavalvavia e cavalcaferrovia) dal km 5+500 al km 77+500.	2,66	IN CORSO
SAMSCA00488	Cagliari	CdP 2016-2020 - FSC 2014/2020 da CIPE 98/2017	Attivo	Barriere di sicurezza	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Lavori di M.S adeguamento alla vigente normativa della barriera centrale lungo la S.S. 131 dal Km 13+000 al Km 23+000.	5,00	IN CORSO
SAMSCA00525	Cagliari	CdP 16-20 - Piano Agg. MS - Riqualificazione e sicurezza strade	Attivo	Piano viabile	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale, compresa la segnaletica orizzontale, lungo le strade del Centro di manutenzione di Oristano (CMD)	2,88	IN CORSO
SAMSCA00526	Cagliari	CdP 16-20 - Piano Agg. MS - Riqualificazione e sicurezza strade	Attivo	Opere complementari	SS128, SS131, SS131RACC, SS129, SS442, SS388	Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza lungo le SS. SS. del CMD	1,73	IN CORSO
SAMSCA00651	Cagliari	CdP 16-20 - Piano Agg. MS - Riqualificazione e sicurezza strade	Attivo	Opere complementari	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori sul corpo stradale, consolidamento e ricostruzione del rilevato stradale, regimazione acque e opere complementari lungo la S.S. 131 DCN.	1,50	IN CORSO
SAMSCA00803	Cagliari	Interventi Manutenzione Legge Bilancio 2021	Attivo	Opere complementari	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Interventi urgenti di risanamento della pavimentazione stradale previa bonifica dello strato superficiale della sottofondazione, comprese delle opere complementari, lungo la SS 131 dal km 40+000 al km 77+500	5,36	IN CORSO
SAMSCA00804	Cagliari	Interventi Manutenzione Legge Bilancio 2021	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Lavori di M.S. Sistemazione dei giunti di dilatazione e delle opere di smaltimento delle acque di piattaforma dei ponti e viadotti presenti lungo la S.S. 131 tra il km 5+500 e il km 77+500	0,60	Consegnato; lavori non ancora avviati
SAMSSS00017	Sassari	2019 Opere d'Arte	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Cod SIL SSMP2018058754 - SS131 "Di Carlo Felice" - Lavori di risanamento corticale delle superfici in conglomerato comentizio dei Vadotto Badde Olia situato al km 205+020 - SS 131 Di Carlo Felice - sostituzione dei dispositivi di rienuta laterali e revisione dei giunti di dilatazione comprese opere complementari	4,95	Ultimati i lavori interferenti con la viabilità
SAMSSS00020	Sassari	2019 Opere d'Arte	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	SSMP2018058751 - SS 131 - Lavori di Risanamento Conservativo e Strutturale del Viadotto situato tra le progr.ve km 145+850 e 145+960 della SS131 "di Carlo Felice", comprese opere complementari (^ STRALCIO)	3,11	IN CORSO
SAMSSS00024	Sassari	2019 Opere Complementari	Attivo	Opere complementari	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	SSMP2018058756 - Lavori di MP - SS131 - Lavori di riconfigurazione e consolidamento del corpo stradale compresi interventi di adattamento del cavalcavia lungo la SP. Macomer-Bortigali e del cavalcaferrovia lungo la lacomer-Nuoro e relative opere complementari.	4,38	IN CORSO
SAMSSS00029	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Impianti	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	SSGAL2019078840 - SS 131 DCN "Diramazione Centrale Nuorese". Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento degli impianti tecnologici ai sensi del Digs 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans-Europea TEN per adeguamento degli impianti di Illuminazione e tecnologici e supervisione - Li Cuponeddi	11,23	Ultimati i lavori interferenti con la viabilità
SAMSSS00039	Sassari	2020 Opere d'Arte	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	SSMP2018058769 - SS131 - Lavori di adeguamento geometrico strutturale e funzionale del cavalcavia sulla SP 3 (Sassari) e tratti adiacenti con contestuale adeguamento dell'altezza libera tulie rispetto alla viabilità sottostante e relative opere complementari. Km da 194+250 a 194+350	2,41	Attualmente traffico in circolazione su entrambe le carreggiate a sezione piena; previso awio demolizione secondo impalcato dopo festività pasquali
SAMSSS00049	Sassari	2019 Opere d'Arte	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	SSMP2019058846 - SS 131 - Lavori di MP. Ripristino corticale delle superfici ammalorate delle opere d'arte di competenza Anas dislocati tra il Km 142+250 e caposaldo finale della SS 131 Carlo Felice - il STRALCIO opera tra Km 145+850 e 145+960	1,31	IN CORSO
SAMSSS00060	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Interventi di adeguamento al Digs n.264/06 degli impianti e delle opere civili della galleria Berruilles, al Km 118+000 della SS 131 DCN	20,00	IN CORSO

SS 33/34/337 - Elenco interventi MP

SAMSSS00124	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di Manutenzione Programmata per il risanamento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza del Viadotto al Km 95+189 della SS 131 Dcn.	1,76	IN CORSO
SAMSSS00128	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di Manutenzione Programmata per il risanamento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza del Viadotto al Km 96+250, della SS 131 Dcn	1,35	IN CORSO
SAMSSS00249	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	SS 131 - Lavori di MP del sovrappasso al km 173+351 consistenti nella sostituzione dell'impalcato esistente	0,95	IN CORSO
SAMSSS00250	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	SS 131 - Lavori di MP del sovrappasso al km 186+680 consistenti nella sostituzione dell'impalcato esistente	0,77	IN CORSO
SAMSSS00251	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	SS 131 - Lavori di MP del sovrappasso al km 179+220 consistenti nella sostituzione dell'impalcato esistente	0,79	IN CORSO
SAMSSS00274	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Interventi di adeguamento al DLgs 264/06 degli impianti e delle opere civili della galleria San Francesco II - tra il Km 96+200 e il Km 97+800 della SS 131 Dcn.	36,63	Le prime limitazioni al traffico verranno istituite dopo le festività pasquali
SAMSSS00277	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Interventi di adeguamento al Digs 264/06 degli impianti e delle opere civili della galleria S1scala	56,88	IN CORSO
SAMSSS00288	Sassari	2020 Opere d'Arte	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	S.S. 131 DCN - Lavori di risanamento corticale delle superfici in cls mirate al ripristino funzionale/strutturale delle opere d'arte tra i km 50+150 e km 144+000 della SS 131 DCN - II^ Stralcio - Viadotto "A" al Km 51+560	6,85	CRITICITA' CON IMPRESA CONTRAENTE
SAMSSS00295	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di risanamento conservativo e ripristino funzionale/strutturale dell'opera d'arte sita al Km 52+918 della SS 131 DCN	7,00	IN CORSO
SAMSSS00296	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di risanamento conservativo e ripristino funzionale/strutturale dell'opera d'arte sita al KM 53+756 della SS 131 DCN	0,63	IN CORSO
SAMSSS00298	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di risanamento conservativo e ripristino funzionale/strutturale dell'opera d'arte sita al KM 55+459 della SS 131 DCN - Viadotto "G"	4,55	IN CORSO
SAMSSS00299	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di risanamento conservativo e rispristino funzionale/strutturale dell'opera d'arte sita al KM 55+996 della SS 131 DCN	4,60	IN CORSO
SAMSSS00301	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di risanamento conservativo e ripristino funzionale/strutturale dell'opera d'arte sita al Km 56+785 della SS 131 DCN	1,50	IN CORSO
SAMSSS00302	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di risanamento conservativo e ripristino funzionale/strutturale dell'opera d'arte sita al Km 59+028 della SS 131 DCN	2,70	IN CORSO
SAMSSS00330	Sassari	Interventi Manutenzione Legge Bilancio 2021	Attivo	Barriere di sicurezza	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	SS 131 - Sostituzione ed integrazione dei dispositivi di ritenuta centrali spartitraffico dal km 219+314 al km 219+656 e dal km 224+596 al km 231+559 (PORTO TORRES)	3,04	IN CORSO
SAMSSS00335	Sassari	Interventi Manutenzione Legge Bilancio 2021	Attivo	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	SS 131 Opere di manutenzione straordinaria, rinforzo e risanamento corticale di ponti, ponticelli e scatolari lungo l'itinerario Macomer-Sassari dal Km 144+500 al Km 170+000	1,89	IN CORSO
CODICE	AGR	FINANZIAMENTO	STATO	TIPOLOGIA	STRADA	ттого	INVESTIMENTO (MII€)	NOTE
CAMS2016038482	Cagliari	2017 Opere Complementari	In fase di attivazione	Barriere di sicurezza	SS131dir-centr - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di M.S Lavori di consolidamento del corpo e della sovrastruttura stradale con adeguamento alla normativa vigente delle barriere di sicurezza, di parte dello svincolo realizzato dal Consorzio Industriale al Km 25+500 della S.S. 131DCN, tale da consentire l'apertura al traffico di parte dello stesso svincolo.	3,61	IN PROGETTAZIONE
CAMS2016048435	Cagliari	CdP 16-20 - Piano Agg. MS - Ponti Viadotti e Gallerie	In fase di attivazione	Opere d'arte maggiori	SS131dir-centr - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	LAVORI DI M.S RECUPERO STATICO ED ADEGUAMENTO DEL VIADOTTO SUL LAGO OMODEO	2,47	IN PROGETTAZIONE
CAMS2017048541	Cagliari	2018 Opere d'Arte	In fase di attivazione	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	LAVORI DI M.S RISANAMENTO CONSERVATIVO DI OPERE D'ARTE IN CLS E MURATURE LUNGO LA S.S. 131 dal Km 77+500 al km 142+500	2,00	IN PROGETTAZIONE

SS 33/34/337 - Elenco interventi MP

SAMSCA00441	Cagliari	2019 Barriere e Protezioni	In fase di attivazione	Barriere di sicurezza	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Lavori di sostituzione e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza lungo la S.S. 131 dal km 5+500 al km 77+500 in t.s.	4,49	IN PROGETTAZIONE
SAMSCA00443	Cagliari	2019 Piano Viabile	In fase di attivazione	Piano viabile	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Lavori di realizzazione e/o regolarizzazione di banchine e cunette stradali.	1,44	IN PROGETTAZIONE
SAMSCA00487	CAGLIARI	CdP 2016-2020 - FSC 2014/2020 da CIPE 98/2017	In fase di attivazione	Opere d'arte maggiori	SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di M.S Risanamento conservativo e verifica statica di opere d'arte in cls e murature lungo la S.S. 131 DCN dal km 0+000 al km 50+150	1,88	Progettazione in approvazione
SAMSCA00587	Cagliari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	In fase di attivazione	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Interventi di adeguamento al DLgs 264/06 degli impianti e delle opere civili della galleria Santu Antinu	34,85	PROSSIMO AVVIO
SAMSSS00098	Sassari	Interventi di manutenzione Legge Bilancio 2022	In fase di attivazione	Piano viabile	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	LB 22 - SS 131DCN - Lavori di M.S Rafforzamento del piano viabile ammalorato previa fresatura, consolidamento del fondo stradale, con correzione delle pendenze e stesa di tappeto drenante tra i km 76+000 e 86+000.	4,87	PROSSIMO AVVIO
SAMSSS00125	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	In fase di attivazione	Opere d'arte maggiori	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Lavori di Manutenzione Programmata per il risanamento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza del Viadotto sul Rio Mulino al Km 164+368 della SS 131.	9,95	IN PROGETTAZIONE
SAMSSS00293	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	In fase di attivazione	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di risanamento conservativo e ripristino funzionale/strutturale dell'opera d'arte sita al KM 51+986 della SS 131 DCN	7,50	PROSSIMO AVVIO
SAMSSS00294	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	In fase di attivazione	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di risanamento conservativo e ripristino funzionale/strutturale dell'opera d'arte sita al Km 52+640 della SS 131 DCN	3,00	PROSSIMO AVVIO
SAMSSS00297	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	In fase di attivazione	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di risanamento conservativo e ripristino funzionale/strutturale dell'opera d'arte sita al KM 54+020 della SS 131 DCN	8,40	PROSSIMO AVVIO
SAMSSS00303	Sassari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	In fase di attivazione	Opere d'arte maggiori	SS131DIR- CENTR - SS 131 DIR./CENTR. NUORESE	Lavori di risanamento conservativo e ripristino funzionale/strutturale dell'opera d'arte sita al Km 66+803 della SS 131 DCN	2,00	IN PROGETTAZIONE
SAMSSS00333	Sassari	Interventi Manutenzione Legge Bilancio 2021	In fase di attivazione	Opere complementari	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	SS 131 - Interventi di stabilizzazione del corpo stradale in trincea ed in rilevato e di regimazione idraulica superficiale e profonda, compreso il recupero della funzionalità delle opere di attraversamento esistenti tra i km 142-703 e 145-800 (Macomer) - Lavori di completamento.	3,90	IN PROGETTAZIONE
SAMSSS00337	Sassari	Interventi Manutenzione Legge Bilancio 2021	In fase di attivazione	Impianti	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	Lavori di realizzazione dell'illuminazione degli svincoli, ricompresi tra il Km 231+559 (Porto Torres) e 205+500 (Scala di Giocca) dell'itinerario SS131 Carlo Felice in gestione dell'AGR SS	3,60	PROSSIMO AVVIO
SAMSSS00443	Sassari	Interventi di manutenzione Legge Bilancio 2022	In fase di attivazione	Piano viabile	SS131 - SS 131 CARLO FELICE	LB 22 - SS 131 - LAVORI di M.S. – Distese con conglomerati bituminosi previo rafforzamento della sovrastruttura stradale compreso tracciamento della segnaletica orizzontale dal km 168+000 al km 229+843	7,01	PROSSIMO AVVIO
SAMSCA00807	Cagliari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	z* Da approvare CC	Opere d'arte maggiori	SS131 Dir-centr	Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza del Ponte "Riu Sas Coronas" al Km 34+192, della SS 131 Dcn.	2,75	nuovo inserimento
SAMSCA00517	Cagliari	Aggiornamento CdP 2016-2020 - Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie - Fl 2019	Z* Da approvare CC	Opere d'arte maggiori	SS131	Lavori straordinari sull'opera SS131 CAVALCAVIA N.28 VIII	1,75	nuovo inserimento
				TOTALE INTERVENTI	51	TOTALE INVESTIMENTO	325,71	

5-00571 Cortelazzo: Tempi di realizzazione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione della SS 172 « Dei Trulli » in Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'ammodernamento e alla riqualificazione della strada statale 172 dei Trulli, nel tratto che collega Taranto a Martina Franca, la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

L'intervento, interamente ricadente nel territorio di Martina Franca, prevede la realizzazione della quarta corsia tra il chilometro 56+000 e il chilometro 60+500, di alcune complanari di raccordo alla viabilità locale e vicinale, la manutenzione della sovrastruttura stradale di due tratti posti a nord e a sud dell'abitato di Martina Franca per una lunghezza totale di circa 9 chilometro e relative quattro rotatorie, oltre ad opere di attraversamento idraulico.

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, l'intervento è interamente finanziato per un importo complessivo di circa 36 milioni di euro.

Quanto ai lavori lungo il tratto Orimini, nel dicembre 2020 è emersa la presenza diffusa di alcune cavità antropiche sotterranee, confermata anche da una campagna di indagini archeologiche. Alla luce di tali evidenze, l'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha imposto il fermo delle lavorazioni nel tratto interessato da detti rinvenimenti, invitando ANAS ad « una verifica dei luoghi e ad una eventuale esplorazione delle cavità stesse da parte di speleologi di comprovata espe-

rienza ». Pertanto, si è reso necessario l'intervento del Gruppo Speleologico Martinese, che ha consentito di valutare, congiuntamente ai tecnici di ANAS e dell'ATI appaltatrice, le soluzioni migliori per il superamento della criticità riscontrate.

Successivamente, è stata condotta una specifica campagna di indagini al fine di determinare i parametri di portanza del piano di sedime del corpo stradale e di indagare la presenza di eventuali condotti freatici situati al di sotto del piano stradale.

Quanto emerso ha reso necessaria una variazione al progetto esecutivo e la redazione di una Perizia di Variante Tecnica Suppletiva, che ha introdotto soluzioni progettuali tese sia al consolidamento roccioso che alla salvaguardia delle cavità, ad oggi in fase di istruttoria.

Nelle more dell'approvazione della citata perizia, ANAS ha disposto che l'impresa esecutrice provvedesse a dare immediato inizio alle lavorazioni relative al consolidamento dell'ammasso roccioso al fine di poter procedere con le attività relative alla sovrastruttura stradale.

I lavori procedono con regolarità e le soluzioni introdotte risultano efficaci per il superamento delle criticità emerse, e ANAS prevede di ultimarli entro il mese di ottobre 2023.

5-00572 Mattia: Tempi e risorse per la realizzazione dell'asse stradale Murgia-Pollino, con particolare riguardo al tratto Matera-Ferrandina.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione agli interventi sull'itinerario stradale Murgia-Pollino, la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

Per il collegamento Matera-Ferrandina, la programmazione ANAS prevede:

tratto Gioia del Colle-Matera: il progetto di fattibilità tecnica-economica è sviluppato unitamente all'intervento « by-pass di Matera ». È in corso la Verifica Archeologica Preventiva e il progetto sarà trasmesso a breve al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'avvio del procedimento di VIA;

tratto Matera-Ferrandina-Pisticci, stralcio *by-Pass* di Matera: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica è sviluppato unitamente all'intervento Gioia del Colle (A 14)-Matera. È in corso la Verifica Archeologica Preventiva ed è stata avviata la Valutazione di Impatto sulla Sicurezza Stradale (VISS), sulla quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso parere finale con esito positivo. Anche questo progetto sarà trasmesso a breve al Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica per l'avvio del procedimento di VIA;

interventi di manutenzione straordinaria nel tratto della strada statale 7 in provincia di Matera, dalla galleria di Pomarico all'intersezione con la strada provinciale 380: lavori di importo pari a 22 milioni di euro completamente finanziati con progettazione esecutiva in corso e previsione di appalto entro il corrente anno;

strada statale 7 Appia da interconnessione con strada provinciale 3 (svincolo Metaponto) a innesto strada statale 407

Basentana: attività preliminari in corso per lo sviluppo del PFTE e previsione di appalto entro il 2025. L'intervento si svilupperà in continuità con il previsto *by-pass* di Matera, con l'obiettivo di incrementare il livello di sicurezza dell'infrastruttura esistente.

Quanto alla nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella, RFI rappresenta che il progetto ha come obiettivo il collegamento della città di Matera all'infrastruttura ferroviaria nazionale attraverso la realizzazione di una nuova linea elettrificata di 20 chilometro a semplice binario che si allaccia alla stazione di Ferrandina sulla linea Potenza-Metaponto.

Si realizzerà l'adeguamento e il completamento delle opere civili fino ad ora compiute, l'attrezzaggio tecnologico della linea e della stazione di Matera La Martella e la realizzazione di una lunetta a nord di Ferrandina per garantire il collegamento diretto verso Potenza.

Il progetto consentirà di istituire relazioni ferroviarie di lunga percorrenza per collegare Matera con il sistema Alta Velocità e di potenziare l'offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza e di qualità.

A febbraio 2023 è stata aggiudicata la gara per il completamento della nuova linea e nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori e avviata la Progettazione Esecutiva.

Grazie a tale infrastruttura, la città di Matera sarà dotata di un collegamento alla rete ferroviaria nazionale con la possibilità di istituire servizi di lungo percorso con Roma e di trasporto pubblico locale con Potenza e Taranto.

5-00573 Bonelli: Criticità conseguenti alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'approvazione del decreto-legge sul collegamento stabile fra la Sicilia e il continente consente l'immediato riavvio del percorso di progettazione e di realizzazione dell'opera.

L'attenzione verso lo sviluppo sostenibile è alla base delle valutazioni operate; infatti, sono stati condotti approfonditi studi che hanno analizzato l'impatto ambientale del ponte sull'intera area dello Stretto di Messina e la risposta agli eventi sismici.

Tale provvedimento prevede un adeguamento del progetto alle nuove norme tecniche per le costruzioni, alle moderne tecniche ingegneristiche e alle regole di sicurezza. Una volta redatto il progetto definitivo, verrà indetta una Conferenza di Servizi istruttoria da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e lo stesso verrà trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per una nuova Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

La drastica riduzione dell'inquinamento costituisce, in ogni caso, uno degli aspetti più rilevanti della valutazione compiuta. Nel bilanciamento degli effetti ambientali, ricopre un ruolo chiave la lotta all'inquinamento prodotto dai numerosi traghetti oggi operativi nell'area. Studi comparativi di settore dimostrano che si determinerà un risparmio annuo di svariate tonnellate

di emissioni di CO₂ e sarà ridotto il pericolo di collisioni e disastri ambientali.

Inoltre, la realizzazione del ponte comporterà un ampio e articolato programma di riqualificazione, con il potenziamento delle linee ferroviarie e dei collegamenti stradali in un'ottica di mobilità sostenibile e saranno sviluppate reti di trasporto e servizi armonicamente inseriti con l'ecosistema circostante. Consentirà, inoltre, di ridurre i tempi di viaggio complessivi di oltre il 50 per cento per gli spostamenti ferroviari e di circa il 70 per cento per gli spostamenti stradali.

L'area dello stretto di Messina, in quanto zona a rischio sismico, è stata oggetto di approfonditi studi geotecnici e geotettonici, che saranno tenuti in ampia considerazione nella fase di revisione del progetto.

La soluzione individuata del ponte a campata unica ha una ridotta sensibilità alla sismicità dell'area e alle conseguenti azioni sismiche. Inoltre, contiene gli impatti paesaggistici ed ambientali in quanto non comporta alcuna interazione con il traffico marittimo e ha un limitato impatto sui fondali e sulla flora e fauna marina.

Come dichiarato dal Ministro Salvini, si tratterà dell'opera « più *green* del mondo » poiché funzionalmente orientata a garantire l'erogazione di un servizio in armonia con ambiente e paesaggio.

5-00574 Simiani: Iniziative per l'eliminazione del pedaggio sia per i residenti dei comuni siti lungo le autostrade A24 e A25 che nelle relative tratte urbane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, in base al decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, la società ANAS è subentrata nella gestione delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo la prosecuzione del servizio autostradale e degli interventi di manutenzione e di adeguamento del corpo autostradale.

Il medesimo decreto-legge stabilisce che ANAS provvede a riscuotere le tariffe da pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione nonché all'effettuazione degli interventi di manutenzione e, per la parte eccedente, al recupero del credito vantato a titolo di corrispettivo di concessione.

Pertanto, sulle tratte autostradali in argomento il pedaggio attuale risulta quello applicato alla data del 31 dicembre 2017. Contestualmente, ANAS ha attivato gli interventi di manutenzione ordinaria, subentrando nei contratti in essere con il precedente concessionario.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività di adeguamento dell'autostrada e per favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, a breve sarà attivato formalmente un Tavolo istituzionale con la partecipazione dei rappresentanti del territorio. Tale tavolo consentirà un reale confronto ed una condivisione preventiva delle soluzioni più idonee sulle modalità di gestione dell'infrastruttura e dei livelli di pedaggiamento, nel rispetto delle prerogative di sicurezza della circolazione.

Relativamente alla circolazione ricompresa nella fascia urbana del comune di L'Aquila, il MIT si è espresso favorevolmente sullo schema di Convenzione tra ANAS e il comune stesso, che prevede l'esenzione dal pedaggio per i mezzi con percorrenza compresa tra i caselli di L'Aquila Est e di L'Aquila Ovest. Il protocollo, di imminente applicazione, pone a carico del comune gli effetti economici connessi all'esenzione che riveste natura sperimentale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti monitorerà gli esiti di tale nuovo protocollo, così da poterlo in futuro eventualmente replicare su altre tratte delle autostrade A24 e A25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale	
all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana (Deliberazione)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
ALLEGATO (Programma)	95

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

(Deliberazione).

Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che la riunione odierna è finalizzata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva.

Sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, con il Presidente della Camera dei deputati, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva su « Prospettive della mobilità verso il 2030:

dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana ».

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 31 dicembre 2023 e si svolgerà sulla base del programma definito (vedi allegato).

Francesca GHIRRA (AVS) chiede che venga svolta un'illustrazione delle modifiche che sono intervenute rispetto al testo inziale, visto che i gruppi hanno inviato delle osservazioni che sono state solo parzialmente recepite.

Salvatore DEIDDA, presidente, ricorda che il programma è stato redatto d'intesa con i gruppi e discusso nel corso dell'ufficio di presidenza del 15 marzo; il collega Barbagallo ad esempio era intervenuto sulla materia degli aiuti di Stato. Osserva inoltre che tutte le proposte inviate dai gruppi sono state ricomprese, e che bisognerà semmai poi definire gli auditi e le date precise delle audizioni. Nel corso dell'ufficio di presidenza verrà indicato un termine ultimo per tale indicazione.

Francesca GHIRRA (AVS) fa presente che nella nota inviata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra si sottolineava l'assenza della ricostruzione della normativa europea e internazionale rispetto ai temi di trasporto, continuità territoriale e aiuti di Stato, ma soprattutto delle questioni legate all'intermodalità. Il documento si mostrava inoltre non omogeneo relativamente ai temi della continuità aerea e marittima e appunto dell'intermodalità. Si augura che nel corso dello svolgimento dell'indagine sia possibile integrare gli aspetti che appaiono attualmente carenti.

Salvatore DEIDDA, presidente, fa presente che sia il tema della disciplina internazionale, europea e nazionale sul trasporto aereo e marittimo di persone, che quello dell'intermodalità sono esplicitamente menzionati nella proposta di programma. Non è possibile, continua, aprire nuovamente un capitolo specifico sul mondo ferroviario, oggetto di altre attività conoscitive della Commissione: nel documento | 15.05 alle 15.30.

si parte dal trasporto aereo per le isole, come richiesto dai gruppi, per allargare poi ad altre regioni periferiche e al trasporto marittimo nel senso dell'intermodalità. Nel corso dell'indagine, conclude, si potranno chiedere audizioni specifiche su ulteriori aspetti particolari.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

PROGRAMMA

La IX Commissione intende procedere ad un'indagine conoscitiva su Prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Premesse costituzionali. Al fine di inquadrare l'attività di indagine, si ricorda che i principi fondamentali che regolano la mobilità si rintracciano nei seguenti articoli della Carta costituzionale:

- 3, secondo comma, della Costituzione, il quale prevede che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano il concreto esercizio dei diritti dei cittadini e frustrano in via di fatto l'uguaglianza tra di essi;
- 9 della Costituzione, che fa obbligo alla Repubblica di proteggere il paesaggio e di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi;
- 16 della Costituzione, che garantisce il diritto alla mobilità, anche definito di « circolazione e soggiorno »;
- 41 della Costituzione, relativo alla libertà d'impresa che, tuttavia, deve svolgersi perseguendo l'utilità sociale e in modo da non recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
- 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, laddove si assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; e a quella concorrente quella su porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione;

119 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del

2022, in base al quale la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Quest'ultima è certamente un ostacolo all'esercizio del diritto alla mobilità ed è quindi compito della Repubblica adoperarsi per rimuoverne gli effetti.

La legislazione, le autorizzazioni e gli oneri di servizio pubblico. In ossequio a queste premesse, il legislatore è chiamato a prevedere una cornice giuridica e una strumentazione economico-finanziaria, che consenta alle persone di muoversi liberamente e in modo sostenibile e alle imprese di svolgere proficuamente la propria attività, nel contesto sia del trasporto di persone sia in quello di merci.

In questo ambito, il trasporto di persone si distingue tra il servizio pubblico che assicura il diritto alla mobilità e, invece, i servizi tendenzialmente orientati all'attività turistica. Al proposito si rammenta che il Piano nazionale degli aeroporti sottolinea che l'80 per cento dei cittadini può raggiungere un aeroporto in un'ora ma solo il 26 per cento lo fa con mezzi pubblici.

Trasversale a queste problematiche è la transizione ecologica – oggetto della Missione 3 del PNRR – la quale interessa tutti gli aspetti del trasporto, sia in chiave di progressivo spostamento del trasporto dalla gomma al ferro e alle navi sotto il profilo dell'efficienza delle dimensioni; sia in chiave di utilizzo di nuovi tipi di alimentazione e di elettrificazione delle banchine.

Quanto, infine, ai collegamenti tra le isole e la terraferma, il trasporto sia marittimo sia aereo involge il tema della continuità territoriale, entro cui si pone la necessità di assicurare che la difficoltà ge-

ografica e logistica dell'insularità sia superata.

Attualmente il sistema legislativo contempla diversi strumenti, ma deve fare i conti con la circostanza che il trasporto marittimo è oggetto di gestione diretta da parte degli enti territoriali o locali solo per le tratte molto brevi, rimanendo altrimenti appannaggio di operatori privati.

Spetta quindi allo Stato e alle regioni verificare se gli ordinari meccanismi di mercato che guidano gli operatori privati diano spontaneamente garanzie per il diritto alla continuità territoriale o se viceversa i costi da sostenere siano troppo elevati e occorra l'intervento pubblico.

Le nozioni tradizionali e la necessità di allargare lo sguardo. Per esperienza, si rivela molto spesso esatta la seconda delle citate ipotesi (specie nei periodi invernali, in cui il flusso turistico per le isole italiane maggiori si contrae drasticamente) ed è quindi necessario prevedere sia un onere di servizio pubblico a carico degli operatori sia una compensazione economica a carico del bilancio dello Stato.

Tutto ciò per garantire la menzionata continuità territoriale, la quale è intesa generalmente come riferita a quei territori che per definizione ne sono carenti perché costituiti dalle isole.

Peraltro, sinora la continuità con le zone insulari è stata intesa principalmente con Roma e con Milano, difettando solitamente una gamma più ampia di collegamenti delle isole con altre zone d'Italia. Le caratteristiche morfologiche del territorio italiano – inoltre – mostrano come un tema di collegamenti efficaci tra le diverse regioni italiane si ponga anche per aree della penisola distanti dalla capitale, come – solo per fare pochi esempi – il Friuli Venezia Giulia, la Puglia e la Calabria.

La Commissione Trasporti sente quindi l'esigenza di adottare un concetto più ampio di continuità territoriale, il quale assuma su di sé il significato più pieno di diritto alla mobilità in ambito extra-urbano.

D'altronde, la recente legislazione si mostra consapevole di questi aspetti, se è vero che all'articolo 1, commi 953 e 954, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) sono previsti fondi per compensare gli oneri di servizio pubblico per città in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia. Tali disposizioni sono state prorogate per Friuli e Marche nell'articolo 1, commi 832 e 840, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022).

In connessione con questi aspetti, l'attività conoscitiva dovrà spingersi a considerare in generale lo stato del trasporto aereo e marittimo di persone.

Approfondimenti da svolgere. L'attività conoscitiva della Commissione interesserà dunque in primo luogo i seguenti aspetti:

verifica aggiornata sulla continuità territoriale: gare per il servizio sulle diverse tratte, compensazioni per gli operatori per gli oneri di servizio pubblico, rispondenza alle esigenze dell'utenza, profili residuali di tutela del lavoro marittimo e negli aeroporti, eccetera;

sistema della regolazione: poteri e funzionamento delle Autorità di Sistema Portuale, regime delle concessioni del demanio portuale, funzionamento e sussidi agli aeroporti, con particolare riferimento a quelli delle isole e delle aree più distanti dai confini europei, eccetera;

nessi dei precedenti punti con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Potranno inoltre essere oggetto di approfondimento i seguenti ulteriori aspetti:

disciplina internazionale, europea e nazionale sul trasporto marittimo e aereo di persone;

dati aggiornati sulle grandezze materiali ed economiche del trasporto marittimo: flussi di persone trasportate, volumi di merci, numero delle autorizzazioni rilasciate, fatturato delle imprese, tempi di sosta nei porti, volumi del traffico, eccetera;

elementi di conoscenza sull'intermodalità: efficienza dei collegamenti tra navi sbarcate e retroporti e, ancora, con i nodi ferroviari per il prosieguo del tragitto sia delle persone, sia delle merci. In questo ambito, potrebbero essere affrontati gli aspetti di efficienza energetica delle navi, manutenzione, stato di avanzamento dell'elettrificazione delle banchine, eccetera.

Per svolgere i necessari approfondimenti, nel corso dell'indagine la Commissione intende procedere:

a) all'audizione dei seguenti soggetti: rappresentanti del Governo, delle Autorità di garanzia, delle istituzioni europee e degli enti territoriali; rappresentanti dei Ministeri, di enti e di altri soggetti pubblici operanti nel settore dei trasporti; rappre-

sentanti di imprese e di altri soggetti privati operanti nel settore dei trasporti; rappresentanti di associazioni di categoria e rappresentanti di organizzazioni sindacali; rappresentanti di associazioni ambientaliste e di utenti; professori universitari e esperti della materia;

- *b)* all'acquisizione di memorie scritte e di documenti;
 - c) a missioni nei territori interessati.

L'indagine si concluderà entro il 31 dicembre 2023.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	99
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	10
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	10
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	10
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	10
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	10
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00562 Squeri: Sul comparto della produzione di energia da biomasse	10
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	11
5-00563 Pavanelli: Sui tempi di adozione dei decreti attuativi sugli incentivi alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili previsti dalla direttiva cosiddetta RED II	10
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	11
5-00564 Peluffo: Sul ribasso del prezzo di riferimento per l'allocazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte del GSE	10
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	11
5-00565 Benzoni: Sulle iniziative di competenza per favorire l'adesione dell'Italia all'accordo di cooperazione « Alleanza per il nucleare »	10
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	11
5-00566 Evi: Su questioni riguardanti la nave rigassificatrice di Piombino	10
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	11
5-00567 Zucconi: Iniziative per favorire lo sviluppo dei biocarburanti	10
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	11

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca CARAMANNA (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, già stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 21 febbraio, ricordando che il suo contenuto è identico ad un disegno di legge governativo, di ratifica delle medesime convenzioni, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 986) nonché che analogo provvedimento era stato presentato anche nella XVII legislatura.

Osserva che le Convenzioni internazionali in esame intendono contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale che di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

In particolare, ricorda che la Convenzione n. 155 del 1981, composta di trenta articoli, definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro (articoli 4-7). A tal proposito, si chiede anche agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, con particolare riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli 8-15).

Fa inoltre presente che la Convenzione definisce, altresì, forme di collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene (articoli 16-21). L'articolo 16 contiene gli obblighi dei datori di lavoro al fine di assicurare che luoghi di lavoro, macchinari, materiali e procedimenti lavorativi, come anche sostanze e agenti chimici, fisici e biologici da impiegare nei procedimenti stessi non presentino rischi per la salute della sicurezza dei lavoratori. A tale scopo i datori di lavoro dovranno se del caso fornire indumenti e attrezzature di protezione appropriati. Qualora poi diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro esse dovranno collaborare nell'apprestamento di adeguate condizioni di sicurezza (articolo 17). Se necessario, i datori di lavoro dovranno anche prevedere misure per fronteggiare situazioni di emergenza ed infortuni con interventi e attrezzature di primo soccorso (articolo 18). L'articolo 19 prevede tra l'altro la cooperazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'adempimento degli obblighi posti in capo al datore di lavoro. A tale scopo i rappresentanti dei lavoratori riceveranno un'informazione sufficiente sulle misure di sicurezza adottate a loro vantaggio: essi potranno valutare tali misure anche alla luce dell'adeguata formazione che avranno precedentemente ricevuto in ordine alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Nell'esaminare le proprie condizioni di salute e sicurezza sul lavoro i lavoratori o i loro rappresentanti potranno anche richiedere il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa. In ogni caso, il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore
gerarchico diretto ogni situazione che egli
ritenga pericolosa per la propria vita o
salute, e fino all'adozione di appropriate
misure il datore di lavoro non potrà chiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività. Infine, l'articolo 21 stabilisce che le
misure per la salute e la sicurezza sul
lavoro non devono comportare alcuna spesa
per il lavoratore.

Segnala poi che la parte quinta della Convenzione (articoli 22-30) contiene le clausole finali.

Fa anche presente che, a sua volta, il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto di dodici articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

Per quanto concerne la seconda Convenzione in esame, la n. 187 del 2006, ricorda che essa è composta di quattordici articoli e fornisce, in primo luogo, indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini fondamenta mentre l'articolo 2 fissa gli obiettivi della Convenzione. Essa poi definisce i contorni della politica nazionale (articolo 3) volta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo, in particolare, meccanismi di controllo e servizi di informazione e consulenza. Si prevede, inoltre, che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché misure volte a promuovere, a livello di impresa la cooperazione fra le parti (articolo 4). Gli Stati hanno poi l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori (articolo 5). Gli articoli 6-14 contengono le clausole finali. In relazione a tali previsioni osservo, peraltro, che le medesime risultano già attuate nell'ordinamento giuridico italiano, ferma restando, ovviamente, la necessità di un loro costante aggiornamento alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti dalla Convenzione.

Per quanto concerne il disegno di legge, evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione OIL n. 155 e del relativo Protocollo del 2002; nonché della Convenzione OIL n. 187 mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame facendo innanzitutto presente che il testo del disegno di legge presentato al Senato ripropone in modo pressoché identico il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 1278) e che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, non poté vedere completato il proprio iter di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura. L'Accordo in esame sostituisce il precedente Accordo culturale firmato il 31 gennaio 1953, nonché l'Accordo scientifico sottoscritto nel giugno 2002, ma non ratificato.

Evidenzia che il nuovo Accordo, costituito da 20 articoli, preceduti da un breve preambolo, è finalizzato a rafforzare i rapporti nei suddetti campi, fornendo un quadro giuridico e una base finanziaria necessari per lo sviluppo delle relazioni, contribuire allo sviluppo del Paese, accrescere i legami di amicizia già esistenti e migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali, in particolare nei settori della cultura, delle scienze applicate, dello sport, della protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale, nonché a semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le procedure correlate, quantificandone al meglio la relativa spesa.

Sottolinea che l'intesa bilaterale esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo (articolo 4), le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6-7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8).

Specifica che l'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12). Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14). A sua volta l'articolo 15 è volto a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi - in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali anche attraverso la conclusione di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali. Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-17).

Segnala, in particolare, l'articolo 18 che si occupa della protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe le parti che, se necessario, si possono consultare per facilitare nuove norme o accordi in materia. Osserva che viene disposto che le informazioni scientifiche e tecnologiche derivanti dall'attività cooperativa delle parti

non saranno divulgati a terze parti senza consenso. Viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati, sempre nel rispetto dell'Accordo.

Infine, evidenzia che l'articolo 19 istituisce una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica mentre l'articolo 20 stabilisce che l'Accordo sostituisce quelli citati del 1953 e del 2002.

In conclusione, fa poi presente che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, mentre i successivi articoli 3 e 4 prevedono disposizioni e clausole finanziarie. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 889 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, on. Barabotti, ha svolto la sua relazione introduttiva ed è intervenuto, in sede di esame preliminare, il deputato Cappelletti il cui intervento si è interrotto a causa del concomitante avvio dei lavori dell'Assemblea.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori fa presente che in apertura della seduta di ieri aveva evidenziato che l'inizio dei lavori dell'Assemblea era imminente ed aveva chiesto conferma che vi fosse il tempo necessario per l'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione. Ricorda che nonostante che una rassicurazione in tal senso fosse stata data dalla vicepresidente Cavo, che presiedeva la seduta, dopo pochi minuti la seduta medesima veniva tolta in quanto l'Assemblea era in procinto di iniziare i suoi lavori e, pertanto, la Commissione doveva sospendere i propri con l'effetto di interrompere l'intervento che stava svolgendo il collega Cappelletti. Esprime rammarico per quanto accaduto ieri e sottolinea che, a suo avviso, la presidenza non ha operato nel pieno rispetto dei criteri di correttezza e imparzialità che dovrebbero contraddistinguerne l'azione.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), intervenendo sull'ordine dei lavori, conferma di aver sospeso i lavori della Commissione in quanto l'Assemblea era in procinto di iniziare la seduta e sottolinea di aver comunque evidenziato che il deputato Cappelletti avrebbe potuto proseguire il suo intervento, ove non ancora concluso, nel corso della seduta dedicata al seguito dell'esame del provvedimento in titolo già convocata per oggi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, chiede al deputato Cappelletti se intende proseguire il suo intervento ovvero lo ritenga concluso.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) ricorda innanzitutto quanto da lui evidenziato nella seduta di ieri in merito alla notizia giornalistica secondo la quale il relatore del provvedimento in sede referente si troverebbe in una posizione di conflitto di interessi essendo la sua attività professionale connessa a possibili atti di compravendita dei crediti fiscali oggetto del provvedimento in esame, sottolineando che la questione se anche non dovesse coinvolgere profili di liceità potrebbe quanto meno essere rilevante sotto il profilo etico, cosa che come parlamentare lo mette francamente a disagio.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, evidenzia che la questione da lui posta potrà essere eventualmente sollevata presso la VI Commissione, competente in sede referente sul provvedimento.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) fa presente di voler riepilogare le falsità che sono state utilizzate come argomento a fondamento del provvedimento in titolo per intervenire in materia di cessione dei crediti concernenti il cosiddetto « superbonus ».

Intende quindi innanzitutto sfatare il mito dell'eccessiva onerosità sulla finanza pubblica del credito di imposta cosiddetto « *superbonus* » nonché del buco di bilancio che questo avrebbe creato.

Considera inoltre privo di senso continuare ad affermare che il « superbonus » costerebbe duemila euro pro capite agli italiani, anche per il solo fatto che moltiplicando tale cifra per il numero degli italiani si otterrebbe una cifra pari a 120 miliardi di euro.

Evidenzia, in primo luogo, che solo una parte della cifra in questione è riferibile al « superbonus », circa il 50 per cento (la parte restante riguarda il complesso dei bonus), e poi che non viene considerato che l'incidenza della predetta misura deve essere distribuita su cinque anni e non su un anno solo.

Inoltre sottolinea che dovrebbero essere tenuti in considerazione anche gli effetti prodotti dai lavori ad esso collegati. In tal senso ricorda che il Censis afferma che circa il 70 per cento di quanto investito grazie al « superbonus » torna allo Stato sotto forma di tasse e imposte ciò che, a

suo avviso, consente di concludere che il peso sul cittadino potrebbe alla fine ammontare a circa 60 euro. Rimarca poi, altresì, che una grande parte della cifra in questione viene finanziata dagli 80 miliardi del PNRR.

Fa presente inoltre che deve essere considerata una falsità anche quella relativa ai numeri diffusi concernenti le truffe conseguenti al « *superbonus* ». La loro incidenza sul totale globale è addirittura inferiore all'1 per cento e il sistema dei controlli ha ridotto le occasioni per gli approfittatori.

Sottolinea, inoltre, che dietro il provvedimento c'è una realtà costituita da 25.000 aziende e da 40.000 cantieri aperti. Osserva che la questione è così rilevante che anche esponenti dell'attuale maggioranza politica, solo pochi mesi fa, hanno avuto modo di segnalare l'esigenza di tutelare le aziende e le famiglie coinvolte e di evitare a tutti i costi il fallimento della rigenerazione del patrimonio edilizio italiano. In tal senso ricorda le posizioni assunte dall'allora leader di opposizione Giorgia Meloni, nel settembre del 2022, e dell'esponente della Lega Bagnai, che non più tardi del maggio 2022 riteneva che le notizie sulle truffe del « superbonus » fossero una « bufala » e che vedeva con favore la circolazione dei crediti di imposta connessi ad esso considerandoli come una moneta parallela e come prezioso strumento per la ripresa dell'economia. Ricorda, peraltro, che lo stesso presidente della X Commissione, Gusmeroli, nell'ottobre del 2021 riteneva che le misure del Governo pro tempore volte a tagliare i bonus e il sistema dello scontro in fattura avrebbe potuto fermare il mercato.

Ritiene che intervenire sul *superbonus* nel momento in cui è stata approvata in fase ascendente la direttiva sulle case *green* sia un grande errore anche perché le misure in questione potrebbero rappresentare un'adeguata risposta proprio a quella direttiva.

Sarebbe opportuno, a suo avviso, migliorare la misura rendendola strutturale perché a costo zero per lo Stato e, contemporaneamente, stimola la crescita del Pil. Osserva che sono possibili anche altre misure migliorative tra le quali la rimodulazione dei benefici in connessione alla tipologia degli interventi.

Conclude, dopo aver sottolineato che mantenendo l'assetto definito nel provvedimento all'esame molte persone non potranno utilizzare uno strumento così importante, preannunciando la presentazione di una proposta di parere alternativo da parte del suo gruppo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativo (vedi allegato 4).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) annuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Eleonora EVI (AVS) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca CARAMANNA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luca SQUERI (FI-PPE) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore ricordando che, se questa risulterà approvata, la proposta di parere alternativo sarà preclusa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 15.05.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-00562 Squeri: Sul comparto della produzione di energia da biomasse.

Luca SQUERI (FI-PPE) illustra la sua interrogazione, sottolineando che il contributo dato dalle biomasse al percorso di transizione energetica del nostro Paese è fondamentale. Esprime, pertanto, preoccupazione per il venir meno degli incentivi che potrebbero danneggiare una intera fi-

liera causandone la cessazione delle attività.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando che seguirà con attenzione l'evolversi della situazione. Auspica, infine, che si dia quanto prima una risposta concreta a tutto il settore.

5-00563 Pavanelli: Sui tempi di adozione dei decreti attuativi sugli incentivi alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili previsti dalla direttiva cosiddetta RED II.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando che deve essere considerato come impegno categorico quello di puntare sulle energie rinnovabili perché questa è l'esigenza non solo dell'uomo ma di tutto il pianeta. A tale scopo sottolinea che le imprese hanno la necessità di conoscere con esattezza e tempestivamente il quadro giuridico di riferimento e di essere sostenute in questa necessaria transizione verde.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si dichiara non totalmente soddisfatta soprattutto perché, come peraltro già accaduto in precedenti occasioni, si rinvia ad un momento successivo per fare chiarezza. Evidenzia che le imprese si trovano in difficoltà e che gli impianti non si programmano a vista dall'oggi al domani. Fa inoltre presente che sussistono diversità amministrative tra differenti regioni che rendono necessario e importante disporre un intervento chiarificatore a livello centrale.

5-00564 Peluffo: Sul ribasso del prezzo di riferimento per l'allocazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte del GSE.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) rinuncia all'illustrazione della sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, nella misura in cui viene evidenziato il condivisibile intendimento di abbassare il prezzo di riferimento. Ritiene fondamentale però che il Governo intervenga in tempi rapidi, considerando che il 31 marzo scadranno i crediti di imposta a favore delle imprese: Tale circostanza costituirà un ulteriore grave fattore di rischio per la tenuta del tessuto produttivo del Paese.

5-00565 Benzoni: Sulle iniziative di competenza per favorire l'adesione dell'Italia all'accordo di cooperazione « Alleanza per il nucleare ».

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) illustra la sua interrogazione, volta a comprendere quale sia la posizione del Governo sulla strategia energetica nazionale. Si riferisce in particolare all'eventuale adesione dell'Italia all'alleanza per il nucleare, già sottoscritta da altri dodici paesi dell'Unione europea.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE), replicando, apprende con favore l'apertura dimostrata del rappresentante del Governo sul tema oggetto della sua interrogazione. Al riguardo, segnala che il suo gruppo presenterà una risoluzione sui medesimi argomenti oggi trattati, di cui auspica un rapido avvio della discussione. Sottolinea

che nella revisione del PNIEC si dovrebbe tenere conto della questione del nucleare al fine di rendere concretamente realizzabili gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione ivi contenuti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

5-00566 Evi: Su questioni riguardanti la nave rigassificatrice di Piombino.

Eleonora EVI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

Eleonora EVI (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del governo perché continuano a rimanere diverse criticità. Evidenzia, peraltro, che al momento mancherebbe l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), come sarebbe recentemente emerso in sede giurisdizionale al Tar. Segnala al proposito che è molto preoccupante quanto dichiarato dal governatore della Toscana secondo il quale la nave continuerà comunque a funzionare a prescindere da ciò che sarà deciso dal tribunale. Ritiene inoltre che debba cessare

la perdurante narrazione fatta, secondo cui la nave rigassificatore sarebbe un simbolo di autosufficienza energetica, tanto che viene appellata come « nave della libertà », in quanto in realtà non serve a rendere autonomo il Paese ma contribuisce semmai a trasformarlo in un *hub* energetico tanto che attualmente l'Italia esporta gas.

5-00567 Zucconi: Iniziative per favorire lo sviluppo dei biocarburanti.

Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

Riccardo ZUCCONI (FDI), replicando, si dichiara completamente soddisfatto della risposta esauriente del Governo. Apprezza in particolare quanto concerne l'azione che il Governo sta operando per modificare la metodologia utilizzata per il calcolo delle riduzioni di CO2, quanto riferito sulla disciplina dei nuovi obblighi di immissione in consumo di biocarburanti e sull'accesso ai fondi previsti. Ritiene, infine, che sarebbe opportuno che anche l'Europa prendesse indirizzi diversi sulla questione della *carbon border tax*, imponendo limiti eguali ai prodotti provenienti dall'esterno e dall'Europa.

La seduta termina alle 15.40.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminata per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione

sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 » (C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminata per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 » (C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del DL 11/2023 recante « Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 » (C. 889 Governo), esprime

PARERE FAVOREVOLE.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI, TODDE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge AC 889 di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconto sul corrispettivo, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina del c.d. Superbonus 110 per cento si colloca, infatti, all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

successivamente all'introduzione della misura agevolativa, tuttavia, si sono susseguite diverse e copiose modificazioni normative rispetto all'impianto originario, tra cui quelle introdotte con il decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter) e il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (« decreto Ucraina »); da ultimo, le modifiche del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto decreto Aiutiquater), Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) con il quale vengono estese le detrazioni fiscali con la possibilità di impiegare lo strumento della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli anni 2022, 2023, 2024 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

con il decreto-legge in esame il Governo è nuovamente intervenuto sulla materia dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i bonus c.d. ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione

tout court, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al sismabonus-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;

rilevato che:

il decreto-legge in esame sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno fino al 2024 come già stabilito per gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese e per tutti quegli interventi cd win win per i quali il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo;

quanto sopra, contrasta con la ratio del provvedimento che, secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri e nella Relazione Illustrativa, avrebbe dovuto porre fine e sbloccare i crediti c.d. «incagliati » sulla Piattaforma di cessione dell'Agenzia delle Entrate, prevedendo un sistema di incentivi all'acquisto degli stessi. De facto, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio:

nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva:

tali considerazioni sono tanto più attuali avuto riguardo agli obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di « Direttiva case green », tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste (classe minima D entro il 2033); a fronte di questi obiettivi per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie sarà imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti;

i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura hanno, infatti, contribuito ad amplificare l'interesse verso gli interventi di efficienza energetica più dell'aliquota di detrazione stessa, permettendo alle famiglie di ottenere una riduzione immediata del costo degli interventi e diffusi benefici ambientali, economici e sociali;

anche solo considerando i volumi degli interventi effettuati e le ricadute economiche per il settore e l'intera filiera delle riqualificazioni edilizie nel nostro Paese, dal 2008 al 2019, ovvero prima dell'introduzione della misura, gli interventi di efficienza energetica con accesso alle detrazioni fiscali si attestavano in media sui 330.000 all'anno; a seguito dell'introduzione dell'aliquota al 110 per cento, gli interventi sono cresciuti in maniera esponenziale raggiungendo il loro culmine nel 2021, con un +106 per cento rispetto al precedente anno;

dal dossier n. 32/3 dalla Camera del dicembre 2021 su « Il recupero e la

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione » emergono chiaramente gli impatti che tali politiche economiche e fiscali hanno determinato. Secondo il dossier, nel periodo tra il 2011 e il 2021 sono stati realizzati 17,8 milioni di interventi sugli immobili che hanno generato investimenti pari a circa 311 miliardi di euro con un saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo per quasi 26 miliardi di euro. Per il periodo tra il 1998 e il 2021 gli investimenti complessivi attivati sono pari a 401 miliardi si euro ed hanno generato un assorbimento cumulato di 3.092.979 occupati diretti con una media annua di 281.180 occupati. La media annua degli occupati considerando anche l'indotto delle costruzioni sarebbe pari a 421.770 occupati;

in questi anni, le agevolazioni hanno fortemente sostenuto la domanda interna, in particolare per le attività produttive e le filiere legate al comparto per la produzione di beni utilizzati negli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio oltre ad aver valorizzato il patrimonio immobiliare in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici;

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le previsioni in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del Superbonus, dei bonus fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto:

atteso pertanto che:

il provvedimento in esame non offre alcuna soluzione al problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi, anzi pone ulteriori limitazioni che ne accentuano gli effetti negativi, e non prefigura alcuna strategia di lungo periodo in grado di stabilizzare gli incentivi fiscali finalizzati alla riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio immobiliare;

tutto ciò premesso, esprime

PARERE CONTRARIO

Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

5-00562 Squeri: Sul comparto della produzione di energia da biomasse.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le biomasse solide rappresentano una fonte di energia rinnovabile che si caratterizza per essere programmabile, pertanto funzionale ad accompagnare il processo di trasformazione del sistema economico verso un'economia sostenibile.

Riguardo la questione posta dall'Onorevole interrogante concernente l'individuazione di soluzioni adeguate affinché l'intero comparto della produzione di energia da biomasse solide continui ad apportare il proprio contributo alla transizione in atto, è opportuno specificare che ad inizio anno è stato notificato alla Commissione europea lo schema di decreto cosiddetto FER2 al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

È opportuno evidenziare come suddetto provvedimento contiene la disciplina dedicata alla prosecuzione in esercizio di impianti biogas e biomassa esistenti, ed estende a tali tipologie di impianti il campo di applicazione del decreto, nel rispetto della disciplina europea in materia di criteri di sostenibilità delle biomasse.

Per quanto attiene invece, il tema delle biomasse legnose nell'ambito della nuova direttiva sulle energie rinnovabili – cosiddetta RED III – a fronte di previsioni piuttosto restrittive del Parlamento europeo, l'Italia ha – sin da subito – difeso, cercando una soluzione di compromesso, la posizione relativa al possibile utilizzo della biomassa residua dalla gestione forestale per la produzione energetica.

Pertanto, l'intento è quello di contrastare l'applicazione restrittiva del divieto di incentivare l'energia generata da combustibili solidi derivati da biomassa legnosa primaria, sia in quanto si ritiene funzionale alla gestione sostenibile delle foreste, sia soprattutto per tutelare la produzione di energia rinnovabile da biomasse solide che, in quanto programmabile, risulta essere ulteriormente importante.

5-00563 Pavanelli: Sui tempi di adozione dei decreti attuativi sugli incentivi alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili previsti dalla direttiva cosiddetta RED II.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo, sia in attuazione degli impegni assunti a livello comunitario per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, sia per fronteggiare la crisi energetica acuitasi con il conflitto russoucraino, sta ponendo in campo ogni possibile misura per sostenere la più ampia diversificazione energetica, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

In particolare, le numerose iniziative intraprese sono volte per un verso all'attuazione delle riforme e degli investimenti strutturati e previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mentre parallelamente è stato ulteriormente implementato un incisivo percorso di semplificazione dei procedimenti abilitativi per la realizzazione di impianti FER, unitamente alla definizione di un nuovo quadro incentivante, finalizzato a garantire l'adeguato sostegno finanziario e la necessaria stabilità agli investimenti nel settore.

Sul punto, si fa riferimento in particolare al decreto cosiddetto FER 2.

Il provvedimento è incentrato sulle fonti e tecnologie lontane dalla competitività, o ancora che presentano costi elevati di esercizio, includendo altresì una disciplina dedicata agli impianti di biogas e biomassa esistenti.

Al riguardo, si rappresenta che ad inizio anno il decreto in questione è stato notificato alla Commissione europea, al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Pertanto, si specifica che ad oggi sono in corso le interlocuzioni con la Commissione, la cui decisione positiva renderà operativo il provvedimento.

Per quanto attiene invece al decreto dedicato a fonti e tecnologie più mature e con costi fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione, si precisa che anche su tale provvedimento lo stato di elaborazione tecnica è avanzato e prossimo alla valutazione finale di congruità.

Infine, si ribadisce l'impegno del Governo nel porre in essere ulteriori misure per uno sviluppo importante delle fonti rinnovabili, anche attraverso le molteplici misure di semplificazione e di rafforzamento della capacità attuativa dei soggetti coinvolti a diverso titolo per far fronte alla sfida del raggiungimento della neutralità climatica.

5-00564 Peluffo: Sul ribasso del prezzo di riferimento per l'allocazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte del GSE.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, l'articolo 16-bis del decretolegge n. 17 del 2022 ha introdotto una misura per l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili e la successiva cessione ai clienti finali, a cura del GSE, attraverso contratti di lungo termine di durata pari almeno a tre anni, ad un prezzo e con le modalità da definirsi con decreto ministeriale.

Il Ministro della transizione ecologica, con decreto n. 314 del 2022, ha disciplinato la prima fase di attuazione relativa alla cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE, rinviando a un successivo decreto la disciplina a regime del servizio di ritiro e cessione.

Il decreto ha stabilito che la cessione avvenga in favore dei clienti finali sulla base di criteri di priorità stabiliti dalla legge, attraverso la stipula di un contratto per differenza a due vie con il GSE, a un prezzo di riferimento pari a 210 euro a MW/h (*megavatt ora*), in un contesto di prezzi di mercato pari a quasi il doppio.

Il 31 ottobre e 17 novembre 2022, il GSE ha pubblicato l'avviso di offerta della cessione dell'energia, pari a circa 16TWh, mediante la sede di negoziazione organizzata dal GME, le Disposizioni tecniche di funzionamento e lo schema di contratto per differenza a due vie. L'11 gennaio scorso il GME ha pubblicato gli esiti della procedura di assegnazione da cui è risultato che la quantità di energia elettrica disponibile è stata interamente assegnata a 1420 clienti finali prioritari a fronte di una richiesta complessiva di circa 21,5 TWh.

Dai dati trasmessi, al 14 marzo scorso, risultano 1179 contratti stipulati, corrispondenti ad oltre 7 MWh, mentre 305 clienti assegnatari hanno optato per non sottoscrivere il contratto, per una quantità di quasi 9 MWh.

Tale risultato, non in linea con le aspettative, si può spiegare con il fatto che il prezzo di riferimento fissato dal decreto ministeriale nel settembre scorso è sensibilmente più elevato rispetto all'attuale prezzo del mercato all'ingrosso.

Anche i prezzi a termine risultanti dai dati sui futures nelle principali borse europee di riferimento mostrano una tendenza a ridursi nei prossimi due anni al di sotto della soglia di 210 euro/MWh. Questa criticità è stata segnalata dalle principali Associazioni dei settori produttivi interessati dalla misura. Questo radicale mutamento della situazione di fatto, che si è venuto a determinare successivamente all'adozione del decreto, compromette il perseguimento dell'interesse pubblico definito dalla norma primaria dell'articolo 16-bis del decreto-legge 17 del 2022, che è quello volto a trasferire il vantaggio dei costi più moderati della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a favore dei clienti finali, con particolare riferimento a quelle particolari categorie di clienti finali più esposti egli effetti della crisi dei prezzi dell'energia ossia al sistema produttivo manifatturiero ed energy intensive.

Alla luce del quadro delineato, questo Ministero ha intenzione in particolare di rivedere il citato decreto ministeriale con una riedizione della procedura di assegnazione che riveda lo schema di prezzo, al fine di renderlo maggiormente idoneo a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria, nonché in modo da consentire ai sottoscrittori di essere protetti nel caso in cui si verificassero situazioni di criticità dei livelli di prezzo analoghe a quanto è stato sperimentato nel recente passato, principalmente come conseguenza del conflitto russo-ucraino.

5-00565 Benzoni: Sulle iniziative di competenza per favorire l'adesione dell'Italia all'accordo di cooperazione « Alleanza per il nucleare ».

TESTO DELLA RISPOSTA

La crisi energetica, per certi versi ancora in atto, ha portato il nostro Paese ad operare scelte e, soprattutto, ad operare nel solco della nuova normativa europea per il raggiungimento degli obiettivi sfidanti di decarbonizzazione.

A tale proposito, anche grazie alle risorse accordate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono state varate misure per l'aumento della quota di produzione di energia da fonte rinnovabile, il potenziamento delle infrastrutture di rete, la promozione dell'efficienza energetica e l'utilizzo del vettore idrogeno.

Si ritiene che il raggiungimento di tali obiettivi debba essere perseguito con un approccio scevro da condizionamenti ideologici, assolutamente pragmatico, che prenda in debita considerazione il corretto bilanciamento di costi e benefici delle soluzioni che la tecnologia – e la sua evoluzione – ci mette a disposizione.

A livello strategico, avendo come orizzonte il medio periodo, le linee di azione principali saranno nuovamente tracciate nel processo di revisione del Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, tutt'ora in corso.

Il dibattito in corso nelle ultime settimane riguardo l'inclusione dell'energia nucleare nel mix energetico ha suscitato interesse, ponendo di nuovo all'attenzione l'eccellenza dei nostri primari istituti di ricerca nello sviluppo delle tecnologie del nucleare di nuova generazione, ed evidenziando la posizione nazionale riguardo la tassonomia verde europea.

Come ribadito dall'onorevole interrogante, l'Italia non ha aderito formalmente alla citata Alleanza per il nucleare, per ragioni di opportunità anche politica, non possedendo al momento un quadro regolatorio in merito, e soprattutto nel pieno rispetto della volontà popolare.

Pertanto, il Governo non può che rimettersi alle determinazioni che il Parlamento vorrà prendere, anche a seguito di dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, in sinergia con gli altri Paesi europei, e nel rispetto dei migliori standard raggiunti in ambito internazionale.

5-00566 Evi: Su questioni riguardanti la nave rigassificatrice di Piombino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Riguardo l'approdo nel porto di Piombino della nave rigassificatrice Golar Tundra, è necessario innanzitutto evidenziare come il procedimento autorizzativo relativo all'installazione è stato condotto da un Commissario Straordinario – il Presidente della regione Toscana – appositamente nominato, nonché svoltosi in ottemperanza alle norme speciali adottate dall'esecutivo agli inizi del 2022.

Tali norme sono volte a fronteggiare le ripercussioni determinate dal conflitto russoucraino e, come noto, in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas per la produzione di energia elettrica.

In particolare, le suddette norme hanno previsto tempistiche stringenti per il rilascio del titolo autorizzativo, con l'obiettivo principale di assicurare un aumento della capacità di rigassificazione nazionale già dai primi mesi del 2023. Tuttavia, il procedimento è stato condotto sempre nel rispetto dei principi generali della legge n. 241 del 1990, attraverso l'adozione del modulo procedimentale della conferenza di servizi, svoltasi in modalità sincrona.

Pertanto, sono stati raccolti tutti i pareri delle Amministrazioni coinvolte, per consentire il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della nave rigassificatrice, nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza e di salute pubblica.

Le comprensibili preoccupazioni di cittadini e associazioni, emerse anche nel corso dell'istruttoria, sono state considerate durante il suo svolgimento. La procedura si è conclusa positivamente a seguito del rilascio dei pareri tecnici da parte di tutti gli Enti coinvolti, che hanno inoltre imposto le rispettive prescrizioni.

Tali Enti vigileranno sulla corretta attuazione della normativa di settore, per consentire l'esercizio dell'impianto nel rispetto di tutti i necessari principi di sicurezza. Si ritiene dunque che la sicurezza dell'infrastruttura sia stata ampiamente valutata nella fase precedente al rilascio dell'autorizzazione.

Il raggiungimento da parte del nostro Paese dell'autosufficienza energetica rende indifferibile un percorso di importante sviluppo delle fonti rinnovabili.

Purtuttavia, atteso che il gas naturale rappresenta una fonte di transizione, vanno altresì considerati i fattori contingenti che hanno determinato la scelta del rigassificatore.

La necessità di installare tale impianto è derivata dalle notevoli criticità potenziali ed effettive, atteso che nel 2021 il gas russo ha coperto circa il 40 per cento del fabbisogno nazionale di gas, e la riduzione di tali flussi, avviata sin dall'avvio del conflitto, avrebbe potuto pregiudicare notevolmente la capacità nazionale di coprire il proprio fabbisogno.

Il Governo ha risposto immediatamente, decidendo di installare due impianti per garantire l'approvvigionamento di gas; contestualmente si evidenzia che, trattandosi di unità galleggianti e non di impianti fissi, gli stessi sono caratterizzati da una flessibilità intrinseca, consentendone l'adeguamento alle esigenze nazionali, sia in termini di ubicazione che di vita di esercizio.

Nel confermare che l'obiettivo a medio termine rimane lo sviluppo delle rinnovabili, si ribadisce che – in una fase transitoria – la necessità di dover assicurare i necessari approvvigionamenti energetici hanno portato a dover incrementare la capacità di rigassificazione per sopperire alla dipendenza dei flussi di gas russo, quantomeno finché non verranno raggiunti importanti obiettivi di installazione di impianti di energia rinnovabile.

5-00567 Zucconi: Iniziative per favorire lo sviluppo dei biocarburanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel condividere la preoccupazione per iniziative volte a mettere al bando in tempi stringenti la produzione di autoveicoli dotati di motori termici, si ritiene che, per il raggiungimento degli obiettivi ambientali al 2030 e al 2050 – con particolare riferimento al settore dei trasporti – è fondamentale adottare soluzioni che rispondano anche alle esigenze di mobilità a costi sostenibili per i consumatori.

Si considera che l'approccio della Commissione europea riguardo i nuovi obblighi di riduzione di CO₂ per il 2030 e per il 2035, ed in particolare la metodologia utilizzata per il calcolo delle riduzioni, non valorizzi a sufficienza il contributo dei motori a combustione interna alimentati dai combustibili alternativi ecocompatibili.

Soprattutto la metodologia di calcolo delle emissioni lascia sostanzialmente ai costruttori un'unica tecnologia per rispettare gli obblighi – ovvero l'auto elettrica – che non valorizza le altissime competenze tecnologiche e umane che molte delle nostre imprese hanno maturato sul motore a combustione interna e sui « low carbon fuels ».

Atteso che i combustibili liquidi e gassosi continueranno a giocare un ruolo determinante in tutti i comparti del settore dei trasporti, una mobilità caratterizzata da motori a combustione interna alimentati da Low Carbon Fuels può efficacemente affiancare la mobilità elettrica nel trasporto stradale, garantendo soluzioni accessibili a tutti i cittadini, non escludendo a priori alcuna tecnologia, in armonia con il principio della neutralità tecnologica.

Tali carburanti consentono di accelerare la de-carbonizzazione del settore dei trasporti ottenendo immediati abbattimenti della CO₂ su tutto il parco circolante senza dover attendere il ricambio del parco auto con veicoli elettrici, offrendo inoltre una scelta tra diverse tecnologie a basse emissioni di carbonio, che renderebbe l'opera-

zione di de-carbonizzazione realmente sostenibile.

Tali effetti positivi non trovano sufficiente considerazione nell'attuale Regolamento CO₂. Al riguardo, il Governo sta operando al fine di concordare delle modifiche che considerino le emissioni climalteranti rilasciate lungo tutta la filiera dei combustibili, ciò anche al fine di consentire l'utilizzo dei motori a combustione interna alimentati con biocarburanti, Fuel a CO₂ neutra ed e-fuels.

Pertanto, tra le iniziative e i provvedimenti intrapresi da questo Governo, si evidenzia la recente emanazione del decreto ministeriale n. 107 del 16 marzo scorso, in corso di pubblicazione.

Il provvedimento disciplina i nuovi obblighi di immissione in consumo di biocarburanti; in particolare è contemplato un maggior ricorso a tale tipologia di propellenti, con riferimento anche a quelli da utilizzare « in purezza », cioè non miscelati ai carburanti fossili tradizionali.

Inoltre, con specifico decreto interministeriale in corso di perfezionamento, saranno definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie tradizionali esistenti, così come previsto dal comma 3-ter dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Infine, Il ruolo dei biocarburanti è stato ulteriormente valorizzato con l'emanazione del decreto ministeriale n. 340 del 2022 recante sostegno alla produzione di biometano nella rete di gas naturale, in coerenza con la M2C4 Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con la pubblicazione dei bandi per le aziende interessate ai contributi incentivanti a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà pertanto dato impulso alla produzione di biometano, destinato anche al settore dei trasporti.

142

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus e C. 306 Conte (Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 432)
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-00541 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare il licenziamento collettivo dei dipendenti della Alfasigma Spa
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-00542 Aiello: Dati aggiornati relativi alle assunzioni formalmente effettuate nei Centri per l'impiego, nonché alle risorse assegnate a livello territoriale
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-00543 Rizzetto: Iniziative normative per consentire il prepensionamento ai lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo 12
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 13
5-00544 Laus: Sull'esercizio del ruolo di indirizzo e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti dell'Ordine dei consulenti del lavoro
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
5-00545 Tenerini: Estensione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto anche alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo

ALLEGATO 7 (Testo della risposta)

5-00546 Mari: Iniziative per garantire l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi	
esercenti attività musicali	130
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	143
5-00547 Formentini: Iniziative volte a rivedere le modalità applicative delle sanzioni per mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe	130
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e sa-

C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus e C. 306 Conte.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 432).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, presidente, osserva che la Commissione avvia l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. Serracchiani, C. 216 Laus e C. 306 Conte, in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Comunica che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione la proposta di legge n. 432 Orlando recante « Disposizioni concernenti la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente dei lavoratori ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che la Commissione XI Lavoro pubblico e privato avvia oggi l'esame congiunto delle proposte di legge in materia di giusta retribuzione e salario minimo C. 141, C. 210, C. 216, C. 306 e C. 432. Si illustrano quindi i contenuti delle proposte di legge in esame.

La proposta di legge C. 141, recante « Istituzione del salario minimo legale », prevede, all'articolo 1, che i datori di lavoro corrispondano ai propri dipendenti, anche in forza di contratti di prestazione occasionale o di contratti di collaborazione organizzata dal committente, un trattamento economico non inferiore ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore e della categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 10 euro lordi l'ora. Qualora detto contratto collettivo nazionale sia scaduto o disdetto, si applica il trattamento economico ivi indicato, rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi.

L'articolo 2 impone al committente la corresponsione ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il compenso non può essere inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale che disciplina mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

L'articolo 3 dispone che, in presenza di più contratti collettivi applicabili all'attività svolta dal datore di lavoro, il trattamento economico complessivo non possa essere inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria interessata.

L'articolo 4 prevede l'applicazione nell'esecuzione di appalti pubblici e concessioni degli obblighi in materia sociale e di lavoro stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al personale si applicano, inoltre, i contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria e di zona stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalentemente svolta. In caso di ritardo nei pagamenti della retribuzione dovuta, la stazione appaltante, previa diffida ad adempiere, vi provvede direttamente, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario o al subappaltatore inadempiente.

L'articolo 5 prevede l'inderogabilità delle disposizioni in commento da parte dei contratti collettivi aziendali o territoriali.

L'articolo 6 indica le sanzioni comminabili ai datori e committenti che corrispondono un trattamento economico o un compenso inferiore al minimo o che affidano consapevolmente l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta le relative disposizioni.

La proposta di legge C. 210, recante « Disposizioni in materia di determinazione della retribuzione minima applicabile ai lavoratori del settore privato », consta di un unico articolo, che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere a tutti i lavoratori una retribuzione in linea con i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale. Rinvia, per la definizione del salario minimo applicabile negli ambiti non coperti da contratti collettivi nazionali, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con gli altri ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il CNEL e le parti sociali, tenuto conto dei livelli retributivi vigenti nei settori affini. Dispone, in caso di violazione delle disposizioni testé commentate, sanzioni da mille a dieci mila euro per ciascun lavoratore, nonché il risarcimento del danno economico determinato al lavoratore.

La proposta di legge C. 216, recante « Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale », prevede, all'articolo 1, che il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione sia assicurato facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in particolare, ai trattamenti minimi tabellari ivi stabiliti. Negli ambiti non coperti da tali contratti, istituisce il salario minimo di garanzia.

L'articolo 2 prevede quindi l'istituzione, presso il CNEL, di una Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva, composta da rappresentanti dei lavoratori dipendenti e delle imprese e presieduta dal presidente del CNEL. Detta Commissione stabilisce il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti non coperti dalla contrattazione collettiva, determina gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, indica i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro; disciplina, inoltre, la titolarità e l'efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo e secondo livello. Le deliberazioni della Commissione sono recepite con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La loro violazione da parte del datore di lavoro comporta una sanzione da 1.000 a 10 mila euro per ciascun lavoratore e il risarcimento del danno determinato ai lavoratori.

L'articolo 3, infine, prevede l'aggiornamento da parte del CNEL, in cooperazione con l'INPS, della numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, nonché l'attribuzione di un codice alfanumerico a ciascuno di essi.

La proposta di legge C. 306, recante « Disposizioni in materia di salario minimo e di rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva », individua, all'articolo 1, il proprio ambito di applicazione nei rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione organizzata dal committente, ad eccezione delle collaborazioni svolte da soggetti iscritti ad albi professionali e da componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, nonché delle collaborazioni prestate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 2 definisce quale giusta retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. In ogni caso, prevede che il trattamento economico minimo orario non possa essere inferiore a 9 euro lordi; detto importo è adeguato annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a persone fisiche, il trattamento economico minimo orario è definito, sulla base del contratto collettivo nazionale di settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 3 prevede che, in presenza di una pluralità di contratti colletti nazionali applicabili, la giusta retribuzione non possa essere inferiore a quella prevista da contratto stipulato dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologica-produttiva interessata. Per il computo della rappresentatività del contratto collettivo prevalente, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali previsti dagli accordi interconfederali in materia e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse.

L'articolo 4 prevede, nel caso un contratto collettivo scada o sia disdetto, l'applicazione del trattamento economico complessivo ivi previsto, incrementato annualmente, dal 2025, sulla base delle variazioni dell'indice IPCA.

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico orario, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato. Si prevede ne facciano parte un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oltre che rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'ISTAT e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Oltre a valutare e proporre l'aggiornamento del trattamento economico minimo orario, disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la commissione monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata e individua i contratti collettivi prevalenti applicabili in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili.

L'articolo 6 prevede che, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni in commento, il giudice del lavoro, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, ordini la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo, con decreto immediatamente esecutivo. La sua efficacia non può essere revocata fino alla sentenza che definisce il giudizio instaurato.

L'articolo 7 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione delle procedure per il deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della proposta di legge.

L'articolo 8 prevede, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento sugli incrementi retributivi corrisposti al lavoratore per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, entro il limite di importo pari a 3 mila euro.

L'articolo 9 fa salvi dall'applicazione delle disposizioni in commento i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.

Andrea ORLANDO (PD-IDP), intervenendo per illustrare sinteticamente il contenuto della proposta di legge a sua prima firma C. 432, testé abbinata, fa presente che essa all'articolo 1, indicando le finalità, prevede che i datori di lavoro siano tenuti a corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Rileva poi che l'articolo 2 interviene sul contenuto di tale retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente, stabilendo che il complessivo trattamento economico corrisposto ai lavoratori deve comunque essere non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalentemente svolta dal datore di lavoro. Ove il complessivo trattamento economico non sia previsto o definito nelle sue componenti dal contratto collettivo, esso è individuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, da un accordo interconfederale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ove non sia stato stipulato l'accordo interconfederale citato, il complessivo trattamento economico è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione interistituzionale di cui al medesimo articolo. Osserva, poi, che l'articolo 3 prevede forme di automatismo volte a sostenere i salari, al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'inflazione.

Ritiene, in conclusione, che il provvedimento in oggetto mira a introdurre una soglia legale di salario minimo, in coerenza con le indicazioni fornite dall'Unione europea, valorizzando, al contempo, il ruolo della contrattazione collettiva, che rappresenta una caratteristica specifica del nostro Paese.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), intervenendo da remoto, chiede alla presidenza delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno definite le modalità di prosecuzione dell'iter, assicurando che saranno garantiti spazi adeguati per la discussione e l'approfondimento delle tematiche oggetto dei provvedimenti in oggetto.

Valentina BARZOTTI (M5S) auspica lo svolgimento di un lavoro corale sul delicato tema in oggetto, ricordando che la questione dei bassi livelli salariali riveste carattere di assoluta emergenza, che non può essere affrontata esclusivamente con interventi di riduzione del cuneo fiscale, come proposto dal Presidente del Consiglio in carica. Invita dunque i gruppi di maggioranza a prestare grande attenzione al tema – sul quale auspica siano coinvolte anche

le organizzazioni sindacali – tenuto conto che si tratta di offrire un sostegno reale a milioni di lavoratori che si trovano in una situazione di disagio sociale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni (Affari esteri) e VI (Finanze) sul disegno di legge C. 859, già approvato in un testo unificato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo

che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il primo accordo oggetto di ratifica risponde alla necessità di definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. Esso, composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere, è destinato a sostituire l'Accordo sui lavoratori frontalieri attualmente in vigore, risalente al 1974. Nella premessa i due Governi si dichiarano « desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni » dei lavoratori transfrontalieri tenendo conto sia « dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici» a essi connessi, sia dell'importante contributo che essi arrecano all'economia delle aree di frontiera, considerando altresì che in entrambi i paesi l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza. Nel dettaglio, l'Accordo, all'articolo 1, reca le opportune definizioni giuridiche, definendo in primo luogo la sfera soggettiva di applicazione a differenza di quanto previsto nel 1974, che individuava i frontalieri solo per via di prassi – e dunque riferendosi alle persone fisiche residenti in uno dei due Stati contraenti che lavorano, come frontalieri, nell'area di frontiera dell'altro Stato. La definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo medesimo. A tal riguardo, l'articolo 2 chiarisce che come « area di frontiera » si intendono per l'Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. A sua volta si chiarisce che come «lavoratore frontaliere » si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza. In via generale, una delle principali novità dell'Accordo è la differenza nel trattamento fiscale dei nuovi frontalieri (coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo medesimo), cui si applicano i criteri di imposizione dell'articolo 3, che prevede la tassazione concorrente anche nello Stato di residenza, con eliminazione da parte di quest'ultimo delle doppie imposizioni. I soggetti residenti in Italia che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile ai cosiddetti «attuali frontalieri », i quali continuano a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserva la totalità del gettito fiscale. Per quanto specificamente concerne, poi, le modalità di imposizione dei nuovi frontalieri, l'articolo 3, al paragrafo 1, fissa il criterio generale della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della richiamata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, si dispone che: lo Stato dove l'attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte. Ai sensi del nuovo Accordo, tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle locali imposte sui redditi delle persone fisiche,

comprese le imposte locali; lo Stato di residenza tassa a sua volta il reddito, eliminando la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni, a tal fine è riconosciuto al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera (ai sensi dell'articolo 165 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. n. 917 del 1986). Ai sensi del precedente accordo, la tassazione in Italia era invece del tutto esclusa. Si stabilisce, inoltre, che il carico fiscale totale sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia non sia comunque inferiore all'imposta che sarebbe stata prelevata applicando il previgente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974. Il paragrafo 3 stabilisce l'unicità del metodo d'imposizione, tramite ritenuta alla fonte nello Stato in cui si svolge il lavoro (paragrafo 2 dell'articolo 3). L'articolo 4, mantenendo le disposizioni dell'articolo 25 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce un principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio. L'articolo 5, al paragrafo 1, rinviando all'articolo 24 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l'obbligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione e, a tal fine, al paragrafo 2, fa salve alcune disposizioni della legislazione domestica elvetica. Si prescrive in particolare che la Svizzera, nella determinazione della base imponibile (al fine di evitare le doppie imposizioni), prende in conto le imposte prelevate in base al citato articolo 3, paragrafo 1, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, stipendio o altra remunerazione ricevuti dal lavoratore fiscalmente residente in Svizzera. L'articolo 6 interviene in materia di procedure di amichevole composizione, mentre l'articolo 7 precisa l'ambito della cooperazione amministrativa prevedendo un regolare scambio di informazioni atto a consentire la corretta applicazione dell'Accordo. A sua volta l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore dell'Accordo con la vicendevole comunicazione da parte dei due Stati contraenti dell'adempimento dei presupposti legali domestici necessari alla contestuale entrata in vigore dell'Accordo stesso e del Protocollo che modifica l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 prevede che le disposizioni del preesistente Accordo continuano ad applicarsi fino al subentro di quelle del nuovo in modo che non ci siano interruzioni tra la vigenza di quello del 1974 e il nuovo Accordo. L'articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera, analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974. L'articolo 10 contiene una clausola di riesame che impegna gli Stati contraenti a riesaminare l'Accordo ogni cinque anni, al fine di decidere se si rendono necessarie delle modifiche. Passando ad esaminare il Protocollo aggiuntivo allegato all'Accordo, esso ne è parte integrante e svolge una funzione interpretativa e integrativa. La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del 23 dicembre 2020, comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo - Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015 - anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione del 1976 in base alla quale gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. Nel dettaglio, il Protocollo modificativo si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica il citato paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione precisando che il regime fiscale applicabile agli stipendi e alle altre remunerazioni analoghe ricevute come corrispettivi di un'at-

tività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolata dal nuovo Accordo del 2020. Si precisa, inoltre, che il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. A sua volta l'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che avviene alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicano la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del Protocollo stesso e del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020. Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 859, già approvato dal Senato, i primi due articoli recano l'autorizzazione alla ratifica degli atti in questione e il relativo ordine di esecuzione. A sua volta l'articolo 3 specifica che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia - come definiti dal citato articolo 2 lettera b) dell'Accordo – che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera - come definita dall'articolo 2, lettera a) del suddetto - e che quelli tra questi che rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili solo in Svizzera. I successivi articoli 4 e 5 fissano, poi, una franchigia pari a 10.000 euro di reddito applicabile ai lavoratori frontalieri italiani e disciplinano la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti. In particolare, l'articolo 4 prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo – non più per l'importo eccedente il limite di reddito di 7.500 euro indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ma per l'importo eccedente i 10.000 euro; tale aumento del limite vale per tutti i lavoratori frontalieri anche se non lavorano in Svizzera. L'articolo 5 prevede la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri (tutti, non solo quelli che lavorano nelle zone di frontiera della Svizzera). L'articolo 6 stabilisce che, sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, siano esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'articolo 7 riguarda le modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani. Nello specifico si prevede, al comma 1, che in caso di disoccupazione, questa sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi, a meno che quella italiana, secondo quanto prevede il comma 2, non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera. Si prevede, poi, al comma 3, che ai suddetti lavoratori la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015. Il comma 4 specifica inoltre che: « alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ». Infine, secondo il comma 5, salvo quanto previsto al comma 4, le disposizioni dell'articolo 7 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 8, in

relazione ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevede che (sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo) l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal « lavoratore frontaliere » residente in Svizzera, siano ridotte del 20 per cento. Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi. L'articolo 9 prevede, con riferimento alla ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, che tale compensazione finanziaria per ognuno dei tre cantoni sia pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033. Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 3 dell'articolo 9. L'articolo 10 dispone in materia di risorse finanziarie per i comuni di frontiera, mentre l'articolo 11 prevede l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche. Ai sensi dell'articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce, con proprio decreto, un tavolo interministeriale, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri. Si prevede che facciano parte del tavolo i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle amministrazioni locali di confine. L'istituzione del tavolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti. L'articolo 13 interviene in merito alla copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 14 stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione lavoro è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge C. 939, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

Il provvedimento, che consta di 6 articoli, all'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decretolegge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decretilegge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'U- craina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea.

L'articolo 3 mira alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'azione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno – Commissario delegato per l'assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto, novellando le misure adottabili dal Commissario ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022. In particolare, la novella riconosce inoltre al Commissario delegato la possibilità di avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e incrementa le risorse attribuite al Commissario.

Per quanto riguarda più in particolare le disposizioni che presentano attinenza con le competenze della XI Commissione, segnalo poi che l'articolo 4, comma 1, consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina. Tale comma precisa che la disposizione è finalizzata ad assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale. Si prevede che detto personale sia reclutato tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro e che sia in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata. Il comma 2 reca una disposizione di neutralità finanziaria disponendo che alla copertura dell'autorizzazione di spesa di cui sopra si provveda mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza apportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023. Il comma 2 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gaz*zetta Ufficiale.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Chiara GRIBAUDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.

Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-00541 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare il licenziamento collettivo dei dipendenti della Alfasigma Spa.

Luca PASTORINO (MISTO-+ EUROPA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che l'Esecutivo possa scongiurare il licenziamento di 333 dipendenti della multinazionale farmaceutica in oggetto, alla luce della mancanza delle condizioni per l'applicazione della disposizione di cui alla legge n. 223 del 1991 e dell'assenza dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi rivendicati dall'azienda Alfasigma s.p.a. – peraltro per-

cettrice di importanti contributi da parte del sistema sanitario nazionale – per giustificare una presunta impossibilità di adottare misure idonee a evitare in tutto o in parte la riduzione di personale.

5-00542 Aiello: Dati aggiornati relativi alle assunzioni formalmente effettuate nei Centri per l'impiego, nonché alle risorse assegnate a livello territoriale.

Davide AIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Davide AIELLO (M5S) replicando, auspica che il Governo solleciti le regioni a procedere alle assunzioni previste, al fine di potenziare gli organici dei centri per l'impiego, considerato che, allo stato, il numero di tali assunzioni risulta ancora modesto. Si augura inoltre che il Governo richieda alle regioni di fornire una dettagliata rendicontazione circa l'impiego delle somme stanziate per tale finalità, ricordando che dal corretto utilizzo di tali risorse, da indirizzare al potenziamento dei centri per l'impiego, deriva la possibilità di avviare politiche attive del lavoro adeguate.

5-00543 Rizzetto: Iniziative normative per consentire il prepensionamento ai lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo.

Marta SCHIFONE (FDI), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Marta SCHIFONE (FDI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'attenzione mostrata nei confronti dei lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo, dichiarandosi molto soddisfatta

per la risposta fornita, che testimonia la volontà dell'Esecutivo di affrontare il problema.

5-00544 Laus: Sull'esercizio del ruolo di indirizzo e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

Emiliano FOSSI (PD-IDP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Emiliano FOSSI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, facendo notare che non può essere negata la contiguità di interessi tra l'operato della Ministra del lavoro e delle politiche sociali e la gestione dell'Ordine dei consulenti, ricordando che la Ministra ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti per diversi anni. Rilevato che tali questioni richiederebbero ben altra sensibilità politica, paventa il rischio che sia in atto una degenerazione di certe logiche che definisce di familismo, rispetto alle quali fa presente che il suo gruppo continuerà a svolgere un ruolo di vigile controllo.

5-00545 Tenerini: Estensione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto anche alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

Chiara TENERINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Chiara TENERINI (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, evidenziando la necessità di sanare una situazione che crea una disparità di trattamento tra lavoratori sottoposti anni addietro ai medesimi rischi di esposizione all'amianto, in ragione di un requisito temporale del tutto estraneo alla

ratio delle disposizioni di cui alla legge n. 208 del 2015.

5-00546 Mari: Iniziative per garantire l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Francesco MARI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Francesco MARI (AVS), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ha prospettato una soluzione alla problematica – di natura essenzialmente burocratica – relativa al mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

5-00547 Formentini: Iniziative volte a rivedere le modalità applicative delle sanzioni per mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe.

Tiziana NISINI (LEGA), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

Tiziana NISINI (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, evidenziando la necessità di un intervento normativo che consenta di rivedere l'importo delle sanzioni irrogate per il mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe, sanzioni, che, a suo avviso, appaiono non proporzionate al periodo di trasgressione, tali da essere definite quasi come usuraie. Osserva, peraltro, che quello del lavoro domestico, destinato alla cura della famiglia e della casa, è un settore particolare, che richiederebbe una specifica attenzione.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015. fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

preso atto che l'Accordo in questione è volto a definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;

rilevato che tale Accordo – che sostituisce il precedente accordo del 3 ottobre 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera – disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavo-

rano in Italia, nel segno del principio di reciprocità, stabilendo un metodo di tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente, tal fine riconoscendo al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera;

condiviso il principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio;

preso atto del regime transitorio previsto per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018, ai quali viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, con previsione di una compensazione finanziaria che la Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 a favore dei comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera:

condivise le disposizioni recate dagli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge di ratifica in favore dei lavoratori frontalieri in tema di deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori per i prepensionamenti di categoria, esclusione degli assegni familiari corrisposti dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IR-PEF), modalità di calcolo della NASpI e contribuzione figurativa;

apprezzata l'istituzione all'articolo 12 del disegno di legge di ratifica di un tavolo interministeriale, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transna-

zionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri;

evidenziata in ogni caso l'esigenza di affrontare le problematiche rimaste irrisolte derivanti dalla cessazione, dal 31 gennaio scorso, degli effetti dell'accordo amichevole tra Italia e Svizzera relativo alla prestazione lavorativa da remoto dei lavoratori frontalieri, adottato per far fronte alla pandemia da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 939, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;

condivise le finalità del provvedimento di fare fronte all'impatto sul piano interno dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

considerato che il provvedimento proroga le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, in precedenza adottate, nonché i permessi di soggiorno in scadenza, in virtù del riconoscimento della protezione temporanea, razionalizzando inoltre le misure e le procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto;

preso atto, per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, che l'articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

5-00541 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare il licenziamento collettivo dei dipendenti della Alfasigma Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Ministero sulla situazione produttiva e occupazionale dell'impresa Alfasigma spa – una delle principali aziende farmaceutiche italiane.

Al riguardo, è stata interessata la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro la quale ha riferito che (in data 20 febbraio 2023), la Società ha comunicato l'avvio, ai sensi della legge n. 223 del 1991, di una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 333 dipendenti e 10 dirigenti in esubero, in forza presso le diverse sedi dislocate sul territorio nazionale.

In particolare, la Società ha evidenziato la necessità di adottare misure volte alla riorganizzazione e all'efficientamento delle funzioni e delle attività svolte (con conseguente necessità di eliminazione delle duplicazioni delle funzioni) nonché alla realizzazione di una proficua integrazione delle competenze del proprio personale con le nuove tecnologie digitali.

Nella comunicazione la Società ha, inoltre, rappresentato l'impossibilità di adottare misure alternative ai licenziamenti in quanto inidonee a risolvere in modo definitivo la situazione strutturale e funzionale venutasi a creare.

Allo stato la procedura avviata è in fase di consultazione sindacale. Alla sua conclusione, in caso di mancato accordo tra le Parti, l'Ufficio competente del Ministero del lavoro procederà alla loro convocazione per dare avvio, in sede ministeriale, alla successiva fase amministrativa con l'obiettivo di individuare possibili soluzioni non traumatiche in favore dei lavoratori coinvolti.

Vorrei, dunque, rassicurare gli Onorevoli Interroganti in merito all'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento alla situazione aziendale della Alfasigma spa offrendo la più ampia disponibilità a valutare ogni possibile intervento per la salvaguardia dei lavoratori e delle loro famiglie.

5-00542 Aiello: Dati aggiornati relativi alle assunzioni formalmente effettuate nei Centri per l'impiego, nonché alle risorse assegnate a livello territoriale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il tema sollevato dagli Onorevoli interroganti, relativo alla realizzazione del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, è soggetto a continuo monitoraggio da parte del Ministero del lavoro.

La Direzione Generale delle politiche attive del lavoro gestisce il trasferimento delle risorse finanziarie connesse al Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, sia per ciò che concerne le risorse umane (incremento del numero degli operatori dei CPI, in funzione di quanto previsto dai singoli Piani regionali) sia per quanto riguarda l'avanzamento delle attività, anche di carattere infrastrutturale, realizzate dalle regioni in attuazione del Piano straordinario e del relativo Piano regionale. Le risorse in argomento vengono trasferite, dal Ministero, previa analisi delle rendicontazioni trimestrali trasmesse a cura delle regioni.

Allo stato, con riferimento ai dati di consuntivo al 31 dicembre 2022, rispetto al contingente massimo declinato nel Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con decreto ministeriale n. 74 del 2019 e aggiornato con successivo decreto ministeriale n. 59 del 2020, pari a complessive 11.535 unità di personale, risultano in pianta organica 4.327 unità di personale assunto e finanziato, con risorse a carico del bilancio dello Stato che vengono trasferite previa verifica della spesa sostenuta, con talune regioni (Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia) che non hanno ancora consuntivato personale assunto.

In allegato a questa risposta, deposito la tabella riepilogativa in cui si riportano i dati aggiornati al 31 dicembre 2022 del personale assunto a tempo indeterminato nei CPI.

Per quanto riguarda le spese relative al potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto al trasferimento in favore delle Regioni delle risorse con le seguenti modalità:

per l'anno 2019 il 50 per cento delle risorse è stato erogato all'esito del perfezionamento del decreto ministeriale n. 74 del 2019. La rimanente quota del 25 per cento è stata trasferita all'avvenuta adozione da parte della medesima del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI una volta valutata la coerenza dello schema del Piano attuativo regionale con le finalità e indicazioni del Piano straordinario, paragrafo « 8-bis Potenziamento anche infrastrutturale, dei CPI » (euro 467.200.000);

per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasferito il 75 per cento delle risorse previa adozione da parte della regione del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, nelle medesime modalità previste per la seconda quota delle risorse dell'annualità 2019 (euro 403.100.000).

A norma dei citati decreti n. 74 del 2019 e n. 59 del 2020, le risorse devono essere utilizzate nell'ambito delle seguenti aree di attività:

comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI;

formazione operatori;

Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro;

adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI;

sistemi informativi;

spese generali e per l'attuazione.

Per ulteriore approfondimento, deposito anche in allegato alla risposta una tabella riepilogativa delle risorse assegnate alle Regioni per i descritti interventi.

Allegato (1) a risposta QT Aiello

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2022 del personale assunto a tempo indeterminato nei CPI- fonte: DG Politiche attive del lavoro)

REGIONI	Posti assegnati da piano potenziamento CPI (DM 74/2019, modificato dal DM 59/2020, Allegato B)	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO al 31.12.2022			
Abruzzo	255	13			
Basilicata	114	0			
Calabria	623	0			
Campania	1840	548			
Emilia Romagna	655	370			
Friuli- Venezia Giulia	165	46			
Lazio	1130	364			
Liguria	258	205			
Lombardia	1378	709			
Marche	194	71			
Molise	75	0			
Piemonte	716	206			
Puglia	1129	881			
Sardegna	357	232			
Sicilia	1246	0			
Toscana	643	408			
Umbria	129	35			
Valle d'Aosta	22	21			
Veneto	606	218			
TOTALE	11535 4327				

Allegato (2) a risposta QT Aiello

(Risorse assegnate alle Regioni per intervento - fonte: Unità di missione PNRR)

Spese preventivate su 870 milioni da Piani di potenziamento CPI								
Regioni	Comunicazione	Formazione	Osservatorio	Sistemi informativi	Spese Generali	Adeguamento strumentale e infrastrutturale	Totale	
Abruzzo	325.103,82 €	1.083.679,40€	433.471,76 €	4.500.000,00 €	866.943,52 €	14.464.389,54€	21.673.588,04 €	
Basilicata	119.172,86 €	300.000,00€	0,00 €	3.580.700,00 €	331.000,00 €	3.951.000,00€	8.281.872,86 €	
Calabria	673.371,23€	2.244.570,77 €	680.000,00 €	5.900.000,00 €	1.795.656,62 €	33.597.816,88€	44.891.415,50 €	
Campania	0,00€	467.687,68 €	0,00€	37.358.577,08 €	5.567.920,23 €	95.803.820,85€	139.198.005,84 €	
Emilia Romagna	751.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	9.500.000,00€	2.004.887,51 €	35.366.300,29€	50.122.187,80 €	
Friuli Venezia Giulia	100.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00€	760.000,00€	0,00 €	10.563.614,02€	11.723.614,02 €	
Lazio	1.333.531,78 €	4.445.105,93 €	1.778.042,37 €	13.335.317,79€	3.556.084,74 €	64.454.036,00€	88.902.118,61 €	
Liguria	292.826,50€	507.565,94 €	253.782,97 €	6.188.400,10 €	780.870,68 €	11.498.320,69 €	19.521.766,88 €	
Lombardia	700.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	12.300.000,00€	4.371.929,84 €	87.926.316,24 €	109.298.246,08 €	
Marche	200.000,00 €	670.000,00€	270.000,00 €	2.000.000,00 €	347.104,60 €	10.038.000,00€	13.525.104,60 €	
P.A. Bolzano							1.810.774,10 €	
P.A.Trento							1.810.774,10 €	
Mollse	104.740,04 €	349.133,47€	139.653,39 €	1.500.000,00€	279.306,77€	4.609.835,67 €	6.982.669,34 €	
Piemonte	835.000,00€	1.500.000,00€	0,00€	15.200.000,00€	2.226.643,26 €	35.904.512,24€	55. <u>66</u> 6.155,50 €	
Puglia	1.411.667,22 €	4.705.557,40 €	1.000.000,00 €	9.164.000,00 €	3.764.445,92 €	74.065.477,42 €	94.111.147,96 €	
Sardegna	310.548,24 €	1.035.160,82 €	0,00€	2.864.064,33 €	828.128,65 €	15.665.314,28 €	20.703.216,32 €	
Sidlia	1.000.000,00 €	3.500.000,00€	1.400.000,00 €	11.000.000,00€	2.800.000,00 €	51.026.461,24 €	70.726.461,24 €	
Toscana	769.925,00 €	2.566.416,00 €	1.000.000,00 €	13.238.839,00 €	2.053.132,00 €	31.700.000,00€	51.328.312,00 €	
Umbria	140.000,00 €	240.000,00€	280.000,00 €	710.000,00€	390.000,00€	8.000.883,44 €	9.760.883,44 €	
Valle d'Aosta	24.600,00€	82,000,00€	30.000,00€	500.000,00€	223.650,18 €	780.000,00€	1.640.250,18 €	
Veneto	730.000,00 €	2.000.000,00€	0,00€	26.475.634,24 €	2.115.800,00€	17.300.000,00€	48.621.434,24 €	
Totale	9.821.486,69 €	30.446.877,41 €	9.314.950,49 €	176.075.532,54 €	34.303.504,52 €	606.716.098,80 €	870.299.998,65	

5-00543 Rizzetto: Iniziative normative per consentire il prepensionamento ai lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver posto dell'attenzione del Governo la situazione degli ex dipendenti di Italiaonline (già Seat Pagine gialle Spa) che sono fuoriusciti dall'azienda in seguito ad un licenziamento collettivo del 11 gennaio 2019, e che attualmente non percepiscono alcun reddito.

Sebbene abbiano percepito la Naspi e abbiano maturato 35 anni di contributi, gli ex dipendenti di Italiaonline non riescono a trovare una nuova occupazione e, in base alla normativa vigente (articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge n. 416 del 1981), non possono accedere al prepensionamento per i lavoratori poligrafici in quanto uno dei requisiti utili per potervi accedere è il possesso di 37 anni di contributi.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 295 a 297), ha previsto la facoltà di accedere al prepensionamento, con un minimo di 32 anni di contributi, per i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento, in forza di accordi di procedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013.

In seguito, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 154), ha consentito l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in CIGS e successivamente in mobilità dalle richiamate imprese che abbiano cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, e a cui sia stata accertata la crisi aziendale sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, con la disciplina antecedente al decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 157 del 2013, ossia il possesso minimo di 32 anni di contributi.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 277), è intervenuta sul predetto comma 154 esentando i soggetti citati dall'applicazione della speranza di vita a partire dal 1° gennaio 2013.

Infine, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 500), ha reintrodotto il requisito dei 35 anni di contribuzione per i lavoratori delle aziende che hanno presentato piani di ristrutturazione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.

Pertanto, come correttamente segnala l'interrogante, sono rimasti esclusi dall'operatività delle deroghe i lavoratori collocati in CIGS in forza di accordi sottoscritti tra il 1° giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019 tra cui, in particolare, gli ex dipendenti di Italiaonline (il cui accordo risale al 2 luglio 2018) ai quali continua ad essere pertanto richiesta la maturazione di 37 anni di contributi.

Per risolvere la situazione si dovrebbe dunque intervenire normativamente, stabilendo un regime derogatorio, che consenta agli ex dipendenti di Italiaonline, che abbiano maturato i 35 anni di contributi, di accedere al prepensionamento come riconosciuto agli altri dipendenti delle imprese poligrafiche ammesse al piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Un simile intervento normativo dovrebbe chiaramente presupporre una necessaria quantificazione finanziaria, con la relativa copertura.

Sul punto, segnalo l'attenzione del Ministero e la volontà di trovare uno strumento normativo utile per affrontare il problema.

5-00544 Laus: Sull'esercizio del ruolo di indirizzo e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono iniziative di competenza circa il ruolo di indirizzo e di controllo del Ministero del lavoro nei confronti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

Preliminarmente, faccio presente che sul tema, lo scorso 14 maggio, è stata già fornita ad interrogazione di analogo contenuto presentata alla Camera dei Deputati, risposta da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano.

Il principio del nostro ordinamento è quello della separazione tra politica e gestione, cristallizzato, da ultimo, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale esito coerente dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione. In base ad esso e alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli organi di Governo esercitano funzioni di indirizzo politico, mentre i dirigenti esercitano l'attività gestionale mediante l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, anche di natura finanziaria. Ciò impone una lettura aggiornata della legge n. 12 del 1979.

Con riguardo alla gestione contabile dei fondi e all'organizzazione amministrativa del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti, quest'ultimo ha riferito la stretta l'osservanza dei princìpi che presiedono la contabilità pubblica, come attestato dal collegio sindacale dell'ente, secondo cui ogni spesa è caratterizzata dall'inerenza all'attività dell'ente e, in particolare, ai servizi resi agli iscritti.

L'organizzazione amministrativa del Consiglio nazionale è caratterizzata dalla distinzione tra potere di gestione, attribuito al direttore generale unitamente al tesoriere, e potere politico di rappresentanza, attributo al Consiglio – inteso come organo collegiale – e al suo presidente: a costui, tuttavia, non sono attribuiti autonomi poteri di spesa.

La normativa vigente, peraltro, prevede un collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale, composto da 3 membri, eletti dai consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Relativamente all'ipotizzato conflitto di interessi, il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza del Consiglio nazionale ha attivato tutti i necessari approfondimenti per escludere la sussistenza di casi di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi – anche solo potenziale – in capo al presidente dell'ente, che viene eletto, a scrutinio segreto, dai componenti del Consiglio nazionale. In proposito, è stato comunicato che, ad oggi, tali approfondimenti hanno dato esito negativo.

Sul tema si è espressa anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che ha rilasciato un parere sulla compatibilità tra l'incarico di presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e di presidente della Fondazione studi: l'Autorità ha concluso per l'insussistenza di profili di incompatibilità o di inconferibilità, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

Ciò perché – come testualmente previsto nel parere dell'Anac – « secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni

che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto », circostanza che Anac, nella specie, ha escluso.

Ciò premesso, il Governo non ritiene di superare la rigorosa posizione della competente Autorità anticorruzione.

Sia nel caso della Fondazione studi consulenti del lavoro – ente *no profit* – sia nel caso della Fondazione studi consulenti del

lavoro Srl, l'organo di gestione è rappresentato dal consiglio d'amministrazione quale organo collegiale che decide con delibera consiliare e assume l'intera responsabilità della gestione ordinaria, mentre, come si è detto, al presidente non è attribuito alcun autonomo potere di gestione, né deleghe operative.

Pertanto, si ritiene che le preoccupazioni manifestate dagli Onorevoli interroganti siano prive di fondamento.

5-00545 Tenerini: Estensione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto anche alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole interrogante che pone il tema della applicabilità dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla pensione liquidata nel sistema contributivo.

Sul punto, sono state acquisite dall'INPS informazioni, che riferisco.

Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario coinvolti in operazioni di bonifica, la norma riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall'INAIL, e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per il coefficiente del 1,5 (articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257).

Fermo restando che l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 trova applicazione ai fini dell'accertamento

del diritto a pensione (come chiarito nella circolare Inps n. 46 del 2018), ai fini della misura dei trattamenti pensionistici in esame il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo, posto che solo in detto sistema l'anzianità assicurativa e contributiva – richiamata dalle previsioni dell'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 – rileva ai fini della determinazione della misura del trattamento.

Diversamente, nel sistema contributivo, la misura della pensione è determinata sulla base del montante contributivo e del coefficiente di rivalutazione collegato all'età di accesso al pensionamento.

L'INPS, pertanto, si attiene alle disposizioni normative vigenti, in base alle quali, per quanto sopra esposto, i periodi di lavoro rivalutabili ai sensi della norma in esame, ancorché successivi al 31 dicembre 1995, rilevano ai fini della determinazione del trattamento pensionistico solo se valorizzati nel sistema retributivo.

5-00546 Mari: Iniziative per garantire l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività essenziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare viene posto all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un quesito concernente il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo a favore dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Al riguardo, è stato interpellato l'Inps che ha riferito che anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono destinatari di detta misura di sostegno al reddito (come già chiarito nella circolare dell'istituto n. 8 del 2022).

L'Istituto procede alla verifica della presenza dei requisiti di accesso alla prestazione attraverso controlli automatizzati, consultando i flussi delle denunce UniEmens, nonché le Comunicazioni obbligatorie (Unilav) alle quali sono tenuti i datori di lavoro/ committenti.

Dalla verifica dei suddetti archivi (Uni-Emens, Unilav) è possibile, in via generale, verificare sia la data di cessazione del rapporto di lavoro per cui è stata presenta domanda di indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo, sia la circostanza che la domanda medesima sia stata presentata entro il termine legale, previsto a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione.

Con specifico riferimento alla categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali – considerato che gli stessi non sono tenuti a presentare la denuncia di inizio e cessazione del rapporto di lavoro attraverso la Comunicazione obbligatoria (Unilav) – i controlli automatizzati possono non restituire, ove mancante, il dato atteso ai fini del riconoscimento della prestazione. Ciò comporta che all'esito dei controlli automatizzati la domanda può essere respinta.

Alla luce di tali considerazioni, segnalo che l'Inps ha già avviato lo studio di soluzioni tecniche finalizzate a risolvere le criticità segnalate dall'Onorevole Interrogante per la categoria di lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Nelle more di tale attività di approfondimento, voglio evidenziare che è comunque possibile per gli interessati presentare una apposita istanza di riesame che sarà esaminata in via prioritaria dalle Strutture territoriali dell'Inps in sede di autotutela.

5-00547 Formentini: Iniziative volte a rivedere le modalità applicative delle sanzioni per mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Ministero sulle sanzioni per ritardato pagamento dell'assicurazione infortuni domestici.

Al riguardo voglio preliminarmente ricordare che l'articolo 8, comma 1, della legge n. 493 del 1999 (recante « Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici »), come modificata, della legge n. 145 del 2018, dispone che il premio assicurativo unitario è fissato in euro 24 annui e, e al comma 3, statuisce che nel caso di mancato pagamento del premio alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.

In adempimento a tale disposizione, con decreto interministeriale del 13 novembre 2019, sono state fissate le norme di regolamentazione dell'assicurazione nonché i parametri per la determinazione delle somme aggiuntive dovute in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento del premio.

In merito alle scadenze, l'articolo 5, comma 2, del decreto in argomento dispone che i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all'iscrizione ed al pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione alla data di maturazione degli stessi e che la copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio.

L'articolo 6 del decreto dispone a sua volta che, nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo, è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalle scadenze medesime, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il paga-

mento è effettuato entro 60 giorni dalle scadenze medesime, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre tale termine, e che nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio per più annualità, la somma aggiuntiva è fissata nella misura massima di 24,00 euro.

Ciò premesso è necessario evidenziare che, in considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico rispetto alle altre forme di copertura assicurativa pubblica gestite dall'Inail, per tale assicurazione non vige il principio di automaticità delle prestazioni, previsto dalla legge n. 493 del 1999. Tale disposizione è confermata anche dalla previsione del citato decreto ministeriale, secondo cui i soggetti non in regola con gli obblighi di versamento e integrazione del premio, hanno diritto alle prestazioni di cui al presente decreto soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.

Proprio per tale motivo, al fine di ricordare i termini per il corretto e puntuale rinnovo della copertura assicurativa evitando di incorrere nelle sanzioni, l'Inail ogni anno, nel mese di dicembre, provvede ad inviare a tutti gli assicurati una lettera, cui viene allegato l'Avviso di pagamento PagoPA, nella quale si riportano sia i presupposti dell'assicurazione sia le modalità ed i tempi di versamento del premio assicurativo.

In particolare, in merito al rinnovo dell'assicurazione, è opportuno precisare che il pagamento effettuato entro il 31 gennaio consente all'assicurato di fruire della copertura assicurativa senza soluzione di continuità con quella dell'anno precedente. Devo ricordare, inoltre, che il regime sanzionatorio ha una funzione di deterrenza per evitare periodi di scopertura della tutela assicurativa.

Con riferimento al caso segnalato dagli Onorevoli interroganti, l'Inail ha rilevato che, se il pagamento è stato effettuato il 2 febbraio 2023, la maggiorazione per il ritardo, come prevista dalle norme sopra citate, è di 12 euro, per un importo complessivo di 36 euro e non di 48 euro come indicato nell'atto di sindacato ispettivo.

L'Inail ha infine reso noto che, da rilevazioni effettuate ieri dalla Struttura informatica dell'istituto, i pagamenti effettuati nei termini sono stati più di 408.000, mentre i pagamenti effettuati ai fini del rinnovo dell'assicurazione per l'anno 2023 oltre il predetto termine del 31 gennaio risultano essere 25.312 per il mese di febbraio, con la maggiorazione di 12 euro, e 3.042 per il mese di marzo, con la maggiorazione di 24 euro.

Concludo assicurando l'attenzione alla questione sollevata, anche valutando con l'Inail l'eventualità di un aggiornamento del decreto interministeriale 13 novembre 2019.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	146
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	150
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro ». COM(2021)44 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (Seguito dell'esame e rinvio)	148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI (FI-PPE) presidente e relatore, fa presente che il decreto-legge in esame si compone di sei articoli, recanti disposizioni in materia di: proroga delle attività di assistenza e accoglienza delle persone richiedenti la protezione temporanea o già depositarie della stessa, a seguito della crisi ucraina; proroga dei relativi permessi di soggiorno; misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina; misure a supporto della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Con specifico riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, segnala in particolare alcune disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3 del provvedimento.

In relazione all'articolo 1, che proroga fino al 31 dicembre 2023 – nuovo termine dello stato di emergenza – le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina già adottate con precedenti decreti nel corso degli scorsi dodici mesi di conflitto, rileva in particolare la proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, del contributo di sostentamento concesso ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2022, fino a un massimo di 80.000 unità, per coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione (comma 1, lettera *b*), e l'assegnazione, anche per l'anno 2023, nel limite di 40 milioni di euro, del contributo una tantum finalizzato al rafforzamento dei servizi sociali per i comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (comma 1, lettera *c*).

Evidenzia, inoltre, come il medesimo articolo 1, al comma 6, disponga la prosecuzione, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani.

Segnala quindi che l'articolo 3 reca misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina. In particolare, si prevede che la somma pari a un massimo di 100 euro *pro capite* al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina sia riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti bensì a titolo di mero contributo e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati. La novella riconosce inoltre al Commissario delegato per l'assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, che attualmente è stato identificato nella persona del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la possibilità di avvalersi direttamente degli uffici di tale dipartimento, al contempo incrementando le risorse finanziarie attribuite per l'espletamento dei suoi compiti.

In considerazione del contenuto del decreto-legge, che ritiene assolutamente condivisibile, anche con riferimento alle parti volte a incidere su materie oggetto della competenza della Commissione Affari sociali, propone di esprimere un parere favorevole (vedi allegato). Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, propone un'inversione dei successivi punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere la seduta in sede di Atti dell'Unione europea e la riunione dell'ufficio di presidenza prima della seduta in sede referente sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, poiché la relatrice di quest'ultimo provvedimento, deputata Buonguerrieri, è contemporaneamente impegnata come relatrice di altro provvedimento presso la Commissione Giustizia.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro ».

COM(2021)44 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione illustrativa e che nella seduta odierna avrà dunque inizio la discussione.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), in ragione della notevole importanza delle problematiche oggetto del Piano europeo in discussione, che deve essere valutato anche nella prospettiva di quanto previsto dal Piano oncologico nazionale, chiede se sia possibile svolgere un ciclo di audizioni, in particolare di associazioni e società scientifiche, anche in considerazione del fatto che non vi sono tempi stringenti per la conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione.

Elena BONETTI (A-IV-RE) condivide la richiesta avanzata dal collega Ciocchetti, evidenziando come il Piano europeo e quello nazionale debbano procedere in sinergia.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) si unisce alla proposta fatta dal deputato Ciocchetti, rilevando che i casi di tumore appaiono in aumento e che, pertanto, è necessario disporre di dati aggiornati anche per promuovere una diagnosi precoce e una presa in carico efficace.

Luana ZANELLA (AVS), nel ringraziare il collega Ciocchetti per avere proposto di effettuare ulteriori approfondimenti attraverso lo svolgimento di audizioni, ribadisce l'importanza del Piano europeo, che deve essere coordinato con il Piano oncologico nazionale. Ritiene indispensabile la promozione di studi epidemiologici, anche per potenziare l'attività di prevenzione attraverso l'individuazione dei fattori di rischio. In tale contesto richiama, in particolare, la problematica legata all'utilizzo dei PFAS che hanno un notevole impatto per lo sviluppo di tumori e di altre patologie, inclusa l'infertilità.

Andrea QUARTINI (M5S) concorda con la proposta avanzata dal collega Ciocchetti, che permetterebbe di rendere più efficace l'operato della Commissione. Ritiene che, oltre alle società scientifiche, andrebbero auditi anche i soggetti che operano nell'ambito della tutela ambientale e quelli coinvolti nella lotta all'abuso di sostanze quali alcol e tabacco. Sottolinea che l'utilizzo di tali pro-

dotti rappresenta, infatti, un importante fattore di rischio per l'insorgenza di tumori.

Arianna LAZZARINI (LEGA), relatrice, si dichiara favorevole allo svolgimento di un ciclo di audizioni, ribadendo l'importanza di un'efficace attività di prevenzione rivolta a tutte le fasce di età, inclusi bambini, in quanto la sensibilizzazione sui fattori di rischio rappresenta uno strumento fondamentale.

Rileva che nell'individuare i soggetti da audire occorrerà tenere sicuramente conto delle iniziative portate avanti a livello delle singole regioni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, si associa ai ringraziamenti rivolti al collega Ciocchetti per la proposta avanzata. Osserva che attraverso un ciclo di audizioni sarà possibile rendere più qualificante il lavoro della Commissione, manifestando ampia disponibilità a prevedere un tempo di esame congruo.

Precisa che le modalità e la tempistica concernenti lo svolgimento delle predette audizioni potranno essere discusse in sede di ufficio di presidenza. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dell'atto in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che la Commissione ha concluso lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge in discussione e che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare, come stabilito nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza. Chiede, quindi, se vi altri siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, precisa che si è così concluso l'esame preliminare. Chiede, quindi, alla relatrice, deputata Buonguerrieri, come intenda procedere ai fini del seguito dell'esame delle proposte di legge.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), relatrice, informa che sono in corso interlocuzioni con i presentatori delle proposte di legge in esame nell'ottica di addivenire a una proposta di testo unificato, da sottoporre alla Commissione. Chiede, quindi, di poter disporre di tempi adeguati per portare a compimento tale lavoro.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 939 Governo, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;

espresso apprezzamento, in generale, per le disposizioni volte a prorogare fino al 31 dicembre 2023 le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina:

evidenziate, in particolare, le norme concernenti, rispettivamente: la conferma per il 2023 del contributo finalizzato al rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea; la prosecuzione della garanzia dell'assistenza sanitaria per i richiedenti e titolari della protezione temporanea; il riconoscimento della somma stanziata in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina non più a titolo di rimborso spese bensì di contributo per i costi sostenuti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

151

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 8.45.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 389 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Maria Cristina CARETTA, presidente, ricorda che nella giornata di ieri si è svolta l'audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti e che la relatrice, onorevole Gadda, ha svolto la relazione. Ricorda altresì che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 15 di oggi.

Chiede se vi siano interventi in sede di discussione generale.

Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede alla presidenza di chiarire i tempi relativi al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, presidente, informa i colleghi che nella seduta antimeridiana prevista per la giornata di domani, giovedì 23 marzo 2023, si procederà alle pronunce relative all'ammissibilità degli emendamenti presentati mentre nella successiva seduta, prevista alle ore 14, comincerà l'esame degli articoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

152
163
155
164
156
157
161

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione

svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,

fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, sottolineando preliminarmente come esso sia un testo unificato – risultante da due iniziative legislative presentate al Senato, una governativa e l'altra parlamentare – approvato dall'altro ramo del Parlamento il 1º febbraio scorso, adottato dalla Commissione riunite III e VI, nella seduta del 28 febbraio scorso come testo base per la prosecuzione dell'*iter*.

Per quanto concerne la prima delle due intese, fa presente che essa è composta da dieci articoli e risponde alla necessità di definire un quadro giuridico in grado di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri.

In merito agli aspetti generali, rileva che le disposizioni dell'intesa bilaterale prevedono innanzitutto il principio di reciprocità (articolo 3). A differenza del precedente accordo del 1974 che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'Accordo del 2020 disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.

Quanto al metodo d'imposizione, osserva che i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato (articolo 5).

Ricorda che l'Accordo fornisce, poi, una definizione di aree di frontiera riferendosi, per quanto riguarda l'Italia, alle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese (articolo 2).

Precisa che, ai sensi dell'intesa, s'intende «lavoratore frontaliere» una persona fisica – fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di venti chilometri dal confine con l'altro Stato contraente – che svolga un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza (articolo 1).

Viene disposto un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018. Ai lavoratori summenzionati, infatti, viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo (articolo 9).

Osserva che, in particolare, in base al paragrafo 1 dell'articolo 9, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgono oppure che – tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore – abbiano svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere restano imponibili soltanto in Svizzera.

Il paragrafo 2 prevede che i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033 e tale compensazione, secondo il paragrafo 3, è stabilita nella misura del 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte pagate. Viene istituito un apposito fondo che garantirà ai comuni di frontiera eguali risorse oltre al fondo che permetterà il rilancio delle zone di confine.

Segnala che ulteriori disposizioni riguardano il principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio (articolo 4), la amichevole risoluzione delle questioni riguardanti l'interpretazione o applicazione dell'Accordo (articolo 6) e la cooperazione amministrativa tra i due Paesi (articolo 7), l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 9) e la clausola di riesame (articolo 10)

Precisa che dell'Accordo è parte integrante anche un Protocollo aggiuntivo con funzione interpretativa e integrativa, composto di 12 paragrafi che prevede – fra l'altro – la consultazione bilaterale in caso di modifica sostanziale della legislazione fiscale da parte di uno dei due Paesi (paragrafo 1), la precisazione circa la tipologia di imposte applicabili ai frontalieri (paragrafo 4), nonché la disciplina relativa ad alcuni aspetti di funzionamento della Commissione mista di cui all'articolo 6 sulla composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o applicazione della l'Accordo.

Rileva altresì che la sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976. Composto di due articoli, il Protocollo modificativo cambia il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

Per quanto attiene al contenuto del progetto di legge di ratifica, pone in rilievo l'articolo 11 che dispone l'istituzione, l'alimentazione ed il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche, allocato nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Fondo, la cui dotazione annua è indicata nel comma 1 a partire dal 2025, è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

Ricorda che il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano ed i comuni frontalieri interessati, siano definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo.

L'articolo 12 del provvedimento dispone inoltre, all'articolo 12, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisca con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale con lo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Sul piano delle relazioni con l'UE, rammenta che Berna non aderisce allo Spazio economico europeo e che, al fine di ridurre al minimo le conseguenze negative della mancata ratifica dell'Accordo SEE, nel 1994 furono avviati i negoziati su una serie di accordi settoriali tra l'Unione europea e la Svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, dei trasporti terrestri e aerei, della cooperazione scientifica e tecnologica, degli appalti pubblici, degli scambi agricoli, e del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Tali accordi (cosiddetto pacchetto bilaterale I) sono entrati in vigore il 1° giugno 2002. A seguito di un secondo round di negoziati bilaterali nel 2004 sono stati conclusi accordi (il cosiddetto pacchetto bilaterale II) tra la UE e la Confederazione.

Precisa che le relazioni tra UE e Svizzera hanno subito delle tensioni a seguito dell'esito (50,3 per cento dei voti favorevoli) del *referendum* tenutosi in Svizzera nel febbraio del 2014 favorevole alla rinegoziazione degli accordi sulla libera circolazione delle persone, all'introduzione di quote per l'immigrazione. Sono circa 1 milione i cittadini dell'UE che risiedono in Svizzera ed i lavoratori transfrontalieri che si recano nella Confederazione ogni giorno sono circa 340.000 (circa 80.000 mila dall'Italia, in gran parte residenti nelle province di Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como e Sondrio).

Ricorda che le relazioni tra l'Unione europea e la Svizzera si sono poi normalizzate in seguito all'approvazione da parte del Parlamento svizzero, nel dicembre del 2016, di una legge attuativa del referendum che si limita a prevedere di conseguire l'obiettivo della limitazione dell'immigrazione attraverso una maggiore promozione dell'assunzione di manodopera locale nei settori dove si registra un tasso di disoccupazione maggiore della media. Il 26 maggio 2021 Berna ha assunto la decisione di non firmare il nuovo accordo quadro istituzionale tra UE e Svizzera per l'applicazione uniforme delle regole del mercato interno, i cui negoziati si erano conclusi il 23 novembre 2018, indicando la decisione unilaterale di porre fine ai negoziati in

Rileva che le due parti stanno adesso compiendo alcuni passi verso la ripresa del dialogo politico come testimonia la recente missione del vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic a Berna.

Sottolinea la necessità di procedere rapidamente alla ratifica degli accordi in esame, concludendo un percorso troppo a lungo sospeso, che ha generato pesanti incertezze nei lavoratori frontalieri. L'accordo pertanto, pur non sciogliendo le criticità connesse alla situazione delle aree di confine, delinea un quadro normativo che potrà essere ulteriormente migliorato.

Presenta una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), relatrice, riferisce che la Commissione politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, la proposta di legge, già approvata dal Senato lo scorso 21 febbraio, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo italo-armeno sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato a Jerevan il 31 luglio 2018, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione III (Affari esteri).

Ricorda che l'Armenia è uno dei Paesi coinvolti nella politica dell'UE a favore del Partenariato orientale, avviato nel 2009 in occasione del Vertice di Praga, con l'obiettivo di rafforzare la dimensione orientale della Politica europea di vicinato dell'UE.

Le relazioni bilaterali tra l'UE e l'Armenia si basano sull'Accordo di partenariato globale e rafforzato, entrato pienamente in vigore il 1° marzo 2021, che ha tra i suoi obiettivi principali quello di:

- *a)* rafforzare il partenariato globale politico ed economico e la cooperazione tra le parti;
- b) promuovere il rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale in Armenia;

- c) promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale;
- d) sostenere gli sforzi dell'Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico tramite la cooperazione internazionale:
- *e)* intensificare la cooperazione commerciale; creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

Fa presente che l'UE è il principale donatore per la cooperazione allo sviluppo in Armenia e uno dei principali partner commerciali del Paese. Nel 2022 l'Unione ha mobilitato 3,6 milioni di euro in assistenza umanitaria per far fronte alle conseguenze del conflitto tra Armenia e Azerbaigian. Sulla base della precedente missione EUMCAP (capacità di vigilanza dell'UE in Armenia), il 20 febbraio 2023 l'UE ha schierato una missione civile in Armenia (EUMA) composta da 100 persone, nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), per svolgere attività di osservazione e comunicazione nell'ambito di un mandato iniziale di due anni. L'obiettivo è contribuire alla stabilità nelle zone di frontiera, creare un clima di fiducia e consentire la normalizzazione delle relazioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian, con il sostegno dell'UE.

Ricorda che il Protocollo in via di ratifica è finalizzato ad introdurre modifiche al testo dell'Accordo bilaterale richieste dalla Parte italiana durante nell'ottobre 2015, al fine di assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci (in particolare italiani) che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

Ciò al fine di dotare il veicolo trainato stesso di un'autonoma autorizzazione per la circolazione nel territorio dell'altra Parte contraente al fine di consentire agli operatori del trasporto che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari di scegliere in modo maggiormente conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

Venendo ad illustrarne più nel dettaglio il contenuto, segnala che l'articolo 1 integra le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Accordo, riguardante il trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio).

L'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo, indicando come autorità competenti incaricate dell'attuazione dell'Accordo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la Parte italiana (originariamente era indicato il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento dei Trasporti Terrestri) ed il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche per la Parte armena (originariamente era indicato il Ministero dei Trasporti).

Segnala che l'articolo 3 dispone che l'Accordo e il Protocollo saranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi contraenti, nonché con gli obblighi internazionali e, per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo dopo la ricezione dell'ultima notifica attestante l'espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni.

Conclusivamente dà lettura di una proposta di parere favorevole, motivato dalla piena coerenza tra il provvedimento di ratifica e l'ordinamento dell'Unione europea (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda a tutti i commissari che domani, 23 marzo, in seduta congiunta con la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, si procederà alle ore 14, nell'aula della Commissione Affari esteri, ad un incontro con una delegazione della Commis-

sione mista per l'Unione europea delle *Cortes Generales* in visita a Roma in preparazione del semestre di Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, che inizierà a luglio prossimo. Stante la rilevanza dell'incontro – prodromico al nuovo semestre di Presidenza – rinnova a tutti i colleghi l'invito a partecipare.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA, indi del vicepresidente Gianfranco RO-TONDI.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

COM(2022)677 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)677 final). Segnala che il termine perentorio di otto settimane per l'espressione del parere motivato scadrà il 25 aprile prossimo.

Ricorda che il documento approvato dalla Commissione sarà trasmesso al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al

Trattato sull'Unione europea ed al TFUE e dell'articolo 8 della legge 234 del 2012.

Pone in rilievo come la Commissione, in questo primo scorcio di legislatura, stia cercando di ridurre al massimo gli adempimenti – previsti dal regolamento – connessi all'approvazione di pareri sulla « fase discendente » del diritto europeo, per entrare nel vivo dei grandi *dossier* europei, nella fase di preparazione della legislazione dell'Unione. Menziona a tale proposito l'esame del regolamento euro 7, con la direttiva sulle case *green*, con il parere sulla *governance* economica dell'UE e lo facciamo adesso giorni con la direttiva sugli imballaggi.

Evidenzia l'ambizione di costruire, grazie anche allo spirito costruttivo delle opposizioni, un ruolo nell'interlocuzione con Bruxelles, approvando una serie di pareri motivati sul rispetto del principio di sussidiarietà: ricorda a tale proposito che l'ultimo parere approvato da questa Commissione risaliva al febbraio 2013.

Fa presente che la proposta di regolamento sugli imballaggi, di estrema rilevanza economico-produttiva, risulta attualmente all'esame non soltanto del Parlamento europeo ma anche di alcuni Parlamenti degli Stati membri dell'Unione, tra cui il *Bundestag* ed il *Bundesrat* tedeschi, il Senato della Repubblica ceca, il Parlamento spagnolo, il Consiglio Nazionale slovacco ed i Parlamenti danese, finlandese, svedese, irlandese e lituano.

Dà la parola al relatore, on. Candiani, per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento, dopo avere auspicato lo svolgimento di un breve ciclo di audizione per approfondire meglio i profili di questo importante progetto di atto legislativo dell'UE.

Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, riferisce che che la proposta di regolamento al nostro esame prospetta una profonda e complessa riscrittura del quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal *Green Deal* e dal Piano d'azione per l'economia circolare.

In particolare, con questa iniziativa la Commissione europea intende perseguire tre finalità principali. La prima è quella di ridurre i rifiuti di imballaggio *pro capite* per Stato membro del 15 per cento rispetto al 2018 entro il 2040 e, in tal modo, giungere a una riduzione complessiva dei rifiuti nell'UE del 37 per cento circa rispetto all'ammontare che si raggiungerebbe in assenza di modifiche normative.

Allo scopo la Commissione prospetta, per un verso, l'eliminazione degli imballaggi ritenuti inutili, ad esempio quelli monouso per cibi e bevande consumati all'interno di ristoranti e caffè, quelli monouso per frutta e verdura, i flaconi in miniatura per shampoo e altri prodotti negli hotel.

Per altro verso, si promuove il ricorso ad imballaggi riutilizzabili e ricaricabili, imponendo alle imprese di offrire ai consumatori una determinata percentuale dei loro prodotti (ad esempio cibi e bevande da asporto o le merci vendute tramite commercio elettronico e consegnate a domicilio) in imballaggi di tale natura.

La seconda grande finalità della proposta è quella di rendere tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo sostenibile entro il 2030. A questo scopo si provvede, tra l'altro, a definire criteri di progettazione per gli imballaggi, ad introdurre sistemi vincolanti di vuoti a rendere su cauzione per le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio e a specificare le condizioni a fronte delle quali gli imballaggi potranno essere considerati compostabili.

Ricorda che la terza ed ultima finalità è quella di ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, introducendo l'obbligo di utilizzare alcune percentuali di plastica riciclata negli imballaggi.

Rileva che la proposta prevede anche una standardizzazione dei formati degli imballaggi, oltre all'armonizzazione dei relativi requisiti di etichettatura, stabilendo, tra l'altro, che ogni imballaggio debba essere munito di un'etichetta che indichi di quali materiali si compone e in quale categoria di rifiuti dovrebbe essere conferito. Sui contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere apposte le stesse etichette e in tutta l'UE si utilizzeranno gli stessi simboli.

Rinvia alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i Rapporti con l'Unione europea per ulteriori approfondimenti sulle specifiche previsioni della proposta.

Riepiloga i dati forniti dalla Commissione europea in merito alla situazione attuale ed agli effetti che le misure contenute nel nuovo regolamento produrrebbero che appaiono molto importanti per valutare approfonditamente i contenuti della proposta e il suo impatto, sono.

Osserva come, in primo luogo, la Commissione sottolinei che gli imballaggi costituiscono il 36 per cento dei rifiuti solidi urbani e che ogni europeo produce ogni anno circa 180 kg di rifiuti di imballaggio. La produzione totale di tali rifiuti nell'Unione è passata infatti da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 78,5 milioni di tonnellate nel 2019.

La produzione di imballaggi peraltro impiegherebbe grandi quantità di materie prime: il 40 per cento della plastica e il 50 per cento della carta utilizzate nell'UE sono infatti destinati agli imballaggi. In assenza di nuove misure, entro il 2030 l'Unione registrerebbe un ulteriore aumento del 19 per cento dei rifiuti di imballaggio, che arriverebbe al 46 per cento per i rifiuti di imballaggio di plastica.

Fa presente che, oltre ad aver riscontrato questa tendenza alla crescita della produzione di rifiuti di imballaggio, la Commissione europea denuncia la sussistenza di diversi ostacoli al riciclaggio e al riutilizzo degli imballaggi (come, ad esempio, l'aumento della diffusione di imballaggi dalle caratteristiche progettuali che ne impediscono il riciclaggio, o l'utilizzo negli imballaggi di sostanze che possono essere pericolose e di un'etichettatura poco chiara ai fini della cernita) nonché la diffusione di un riciclaggio di bassa qualità degli imballaggi di plastica e lo scarso uso di materie prime secondarie, il che limita la capacità dell'Unione di ridurre l'uso di materiali vergini nei nuovi imballaggi.

A fronte di questa situazione, ricorda che secondo la Commissione europea, le misure contenute nella proposta di regolamento al nostro esame dovrebbero ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli imballaggi a 43 milioni di tonnellate rispetto alle 66 milioni di tonnellate di emissioni che verrebbero liberate a legislazione invariata. Il consumo di acqua si ridurrebbe di 1,1 milioni di metri cubi. I costi dei danni ambientali per l'economia e la società si ridurrebbero di 6,4 miliardi di euro. Dalle nuove misure si attende, altresì, creazione di nuova occupazione (in particolare, oltre 600 mila posti di lavoro nelle attività legate al riutilizzo degli imballaggi), oltre a risparmi per imprese e consumatori stimabili in circa 100 euro l'anno pro capite.

Precisa che tuttavia la Commissione, nel richiamare questi dati, sembra non tenere in adeguata considerazione il fatto che gli Stati membri registrano significative differenze in relazione a tutti gli indicatori sopra richiamati. E che alcuni di essi hanno raggiunto ottimi risultati già in base alla disciplina vigente. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, i dati disponibili evidenziano un primato nelle attività di recupero e riciclo dei rifiuti, avendo registrato i tassi più alti dell'intera Unione europea.

Nel 2020 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è arrivata al 63 per cento e lo smaltimento in discarica è sceso al 20 per cento, mentre per i rifiuti industriali il riciclo ha superato il 70 per cento e lo smaltimento in discarica è sceso al 6 per cento. Grazie a questo cambiamento nella gestione dei rifiuti, l'industria italiana del riciclo è diventata un comparto strategico del sistema produttivo nazionale che conta 4.800 imprese, 236.365 occupati e genera un valore aggiunto di 10,5 miliardi (aumentato del 31 per cento dal 2010 al 2020).

Sottolinea come, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di imballaggio l'Italia è da considerare un'eccellenza europea, avendone avviate a riciclo oltre 10,5 milioni di tonnellate, con un tasso pari al 73,3 per cento nel 2021, superiore non solo all'obiettivo europeo del 65 per cento fissato per il 2025, ma anche a quello del 70 per cento previsto per il 2030.

Oltre all'Italia hanno registrato tassi di riciclaggio molto elevati Belgio, Slovacchia e Lettonia, mentre in altri paesi, come Romania, Bulgaria, Finlandia, Svezia e Grecia, la categoria di trattamento prevalente è la discarica. Tra gli Stati membri si osservano in effetti differenze significative in merito al ricorso ai diversi metodi di trattamento, a fronte delle quali la Commissione europea ha riscontrato che la priorità del riutilizzo e del riciclaggio rispetto al recupero e allo smaltimento in discarica non è stata ancora pienamente applicata e, comunque, non è stata applicata in modo omogeneo tra i vari Paesi dell'UE, alcuni dei quali rischiano di non raggiungere l'obiettivo generale di riciclaggio degli imballaggi per il 2025.

Precisa che, in altre parole, la proposta definisce un approccio e una disciplina profondamente innovativi rispetto al quadro vigente ritenendo, in termini quasi drammatici, non superabili le lacune nelle performance di alcuni Stati membri rispetto agli obiettivi attuali di riciclaggio e sottovalutando gli ottimi risultati conseguiti dall'Italia ed alcuni altri Paesi.

È a partire da questa constatazione che occorre a suo avviso procedere alla valutazione dei profili relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze tra Unione e Stati membri.

Per quanto concerne la base giuridica, fa presente che la proposta in esame si fonda correttamente sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale conferisce all'Unione la competenza per conseguire il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Questa disposizione – sulla quale, peraltro, è fondata anche l'attuale direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – viene ritenuta – a suo avviso correttamente – una base giuridica adeguata alla luce della finalità generale dell'iniziativa di ridurre gli impatti ambientali negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno.

Rileva che, attraverso la creazione di condizioni armonizzate per l'immissione dei medesimi sul mercato, si propone di creare un vero e proprio mercato interno per gli imballaggi, senza ostacoli alla libera circolazione e con pari condizioni di produzione, commercializzazione e trattamento dei rifiuti in tutta l'Unione, nel contempo garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Per quanto attiene alla conformità al principio di sussidiarietà, osserva come la valutazione appaia complessa poiché la Commissione europea ritiene che essa sussista anzitutto in virtù dell'impossibilità, da parte degli Stati membri, di affrontare in misura sufficiente tutti i problemi legati al mercato degli imballaggi. Interventi autonomi a livello nazionale potrebbero peraltro rivelarsi controproducenti, perché in grado di determinare un'ulteriore frammentazione del mercato interno.

Allo stesso modo, rileva che le preoccupazioni ambientali implicate dal mercato degli imballaggi siano comuni a tutti gli Stati membri, essendo determinate essenzialmente dalle medesime cause.

Il valore aggiunto apportato da prescrizioni comuni viene rinvenuto nella capacità delle medesime di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e quindi parità di condizioni per gli operatori economici, facendo sì che la transizione verso un'economia circolare per gli imballaggi avvenga in modo coerente in tutti gli Stati membri, oltre che efficiente dal punto di vista dei costi.

Osserva come questi argomenti, forse corretti sul piano strettamente giuridicoformale, risultino meno convincenti ove siano sottoposti ad una più accurata verifica, anche alla luce dei dati riportati in precedenza.

Come già accennato, infatti, l'approccio della Commissione fonda quasi tautologicamente la necessità dell'intervento sulla semplice e rassegnata presa d'atto di ritardi e difficoltà di alcuni Stati membri, finendo per penalizzare gli Stati membri più virtuosi, come l'Italia, la quale registra il tasso di riciclo dei rifiuti più elevato dell'intera Unione europea e che, proprio per i rifiuti

di imballaggio, ha già superato gli obiettivi europei fissati per il 2025 e il 2030.

In particolare, nota che la prevalenza accordata dalla nuova normativa ai sistemi di deposito cauzionale, restituzione e riutilizzo, smantellerebbe di fatto gli ottimi risultati già raggiunti dal nostro Paese con le attività di riciclo.

Precisa che a ciò si aggiunge poi la scelta di ricorrere allo strumento legislativo del regolamento anziché alla direttiva che, secondo la Commissione europea, sarebbe l'unica appropriata per colmare le lacune riscontrate nella normativa vigente e rafforzare il processo di armonizzazione, assicurando che tutti gli Stati membri adempiano agli obblighi posti dalla normativa europea con le stesse modalità, nonché la certezza del diritto e la riduzione della distorsione della concorrenza.

Per quanto attiene alla tipologia di fonte normativa, la valutazione d'impatto attribuisce esplicitamente al fatto che l'atto attualmente vigente sia una direttiva, e al diverso approccio seguito degli Stati membri nel suo recepimento, la responsabilità del sottoutilizzo di soluzioni di prevenzioneriutilizzo-riciclaggio e della prevalenza di inceneritori e discariche nella gestione di un volume di rifiuti ritenuto eccessivo e destinato ad aumentare nei prossimi anni. Il regolamento dovrebbe quindi favorire l'incremento del riciclaggio, anche presso quegli Stati membri che attualmente rischiano di non raggiungere neanche l'obiettivo fissato per il 2025.

Se risulta ragionevole l'introduzione di nuovi e più ambiziosi obiettivi di prevenzione della produzione dei rifiuti, non appare convincente la scelta della Commissione di scartare opzioni regolative che avrebbero lasciato agli Stati membri maggiore flessibilità in ordine alla scelta delle modalità e delle tecnologie da utilizzare per perseguire tali obiettivi.

Come rilevato anche dagli operatori del settore, gli obiettivi fissati dalla Commissione si sarebbero potuti perseguire con norme di armonizzazione minima, contenute in una nuova direttiva, più rispettose delle specificità economiche e industriali e dei modelli di organizzazione della raccolta in ciascun Paese.

Precisa che un'armonizzazione minima avrebbe probabilmente assicurato anch'essa il corretto funzionamento del mercato interno e quindi parità di condizioni per gli operatori economici in tutti gli Stati. Risultati che secondo la Commissione europea costituirebbero appunto il valore aggiunto del nuovo regolamento.

Osserva, peraltro, che per stabilire norme comuni, la proposta di regolamento attribuisce alla Commissione il potere di precisare ulteriormente numerosi aspetti di dettaglio della nuova normativa attraverso l'adozione di atti delegati. Ebbene tali atti interverrebbero a disciplinare questioni anche rilevanti, quali ad esempio la percentuale di contenuto riciclato minimo degli imballaggi in plastica, le prescrizioni per la riciclabilità su larga scala, criteri minimi obbligatori per gli appalti pubblici, creando così un periodo di incertezza normativa nonché una carenza di trasparenza nei riguardi degli operatori economici.

Tra l'altro, l'attribuzione alla Commissione europea della competenza ad adottare atti delegati in queste materie andrebbe valutata alla luce dell'articolo 290 TFUE, che consente l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati « elementi non essenziali dell'atto legislativo ».

In questa prospettiva, richiama dunque la natura di « elemento non essenziale » delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9, 10 e 11, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3.

Nota come anche l'attribuzione alla Commissione europea di un potere esercitabile a tempo potenzialmente indeterminato – considerato che il termine di 10 anni previsto per l'esercizio della delega è tacitamente prorogabile per periodi di identica durata –, nonostante la previsione di un potere di opposizione alla proroga tacita nonché di revoca in capo alle altre due Istituzioni dell'Unione, andrebbe valutata alla luce del citato articolo 290 TFUE, il

quale stabilisce che gli atti legislativi deleganti debbano delimitare esplicitamente non solo gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere, ma anche la sua durata.

Alla luce di queste considerazioni crede che sussistano seri dubbi sulla conformità della proposta con il principio di sussidiarietà, con particolare riferimento al suo valore aggiunto.

Ritiene che la proposta risulti molto problematica anche sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, imponendo significativi oneri per il sistema produttivo che non appaiono pienamente giustificati dagli obiettivi e dai presunti benefici che ne deriverebbero.

Richiama a titolo di esempio l'articolo 6 che subordina la riciclabilità degli imballaggi a requisiti troppo rigorosi relativi alla qualità dei materiali che ne derivano e ad un loro utilizzo equivalente alle materie prime primarie, mentre si sarebbe potuto optare per la prescrizione della loro adeguatezza ad essere utilizzati come materie prime secondarie. Il medesimo articolo poi impone alle imprese di adeguarsi, ai fini della conformità degli imballaggi, a requisiti di progettazione e riciclabilità che ancora devono essere definiti entro date ravvicinate come il 2030 e il 2035.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 25 aprile 2023, propone, per meglio apprezzare i complessi elementi che ho richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo e degli operatori del settore, eventualmente insieme alle commissioni ambiente ed attività produttive che avvieranno l'esame della proposta la prossima settimana.

Sui lavori della Commissione.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), esprime vivo apprezzamento per la qualità e l'accuratezza del *dossier* di documentazione predisposto dagli Uffici in vista dell'incontro di domani con una delegazione della Commissione mista per l'Unione europea del Parlamento spagnolo, che tratta in maniera esaustiva tutte le grandi questioni al

centro del prossimo semestre spagnolo di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, che verrà a coincidere con lo scorcio finale della IX legislatura del Parlamento europeo. Gianfranco ROTONDI, *presidente*, poiché nessuno chiede d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

considerato l'attuale quadro delle relazioni tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea, contrassegnato da una ripresa del dialogo politico e dal tentativo di un superamento delle tensioni originate dalla mancata conclusione dell'accordo quadro istituzionale mirante a garantire a lungo termine l'accesso della Svizzera al mercato unico europeo;

attesa la rilevanza della problematica sottesa agli accordi in titolo che investe potenzialmente circa 80.000 lavoratori transfrontalieri italiani che si recano in Svizzera e che si traduce in forti criticità per il sistema economico-sociale delle aree di confine;

valutata positivamente, in tale prospettiva, l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera ed il potenziamento delle infrastrutture nelle zone tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge, già approvata dal Senato lo scorso 21 febbraio, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 »;

considerato che il Protocollo in via di ratifica è inteso ad emendare l'Accordo del 1999 prevedendo che sia tecnicamente possibile usare, nel caso di complessi veicoli stradali, una autorizzazione al trasporto internazionale delle merci su strada fra Italia e Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compongono il complesso veicolare, a condizione che entrambi siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti;

considerato altresì che l'intesa si allinea ad altri accordi stipulati dall'Italia con Paesi extracomunitari, tutti finalizzati al progressivo ed equilibrato sviluppo del trasporto aereo e su strada in un quadro di cooperazione nell'ambito della promozione della concorrenza, della difesa dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sicurezza;

rilevato che il Protocollo emendativo è funzionale a rafforzare i legami tra l'Unione europea e l'Armenia, fondati sull'accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA), in vigore dal marzo 2021;

evidenziato che l'Unione è un importante *partner* commerciale per tale Paese, essendo stata peraltro un mediatore attivo nel conflitto tra Armenia e Azerbaigian ed avendo avviato nel febbraio 2023 una missione civile in Armenia (EUMA);

valutato che le disposizioni dell'Accordo non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

SOMMARIO

Α	U	D	17	IO	NI	•

Audizione del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto	
Giannini (Svolgimento e conclusione)	165
Comunicazioni del Presidente	165

AUDIZIONI

Mercoledì 22 marzo 2023. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Audizione del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini.

Lamberto GIANNINI, Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati

Giovanni DONZELLI (FdI) e Marco PEL-LEGRINI (M5S), ai quali risponde Lamberto GIANNINI, *Capo della Polizia e Di*rettore generale della Pubblica sicurezza.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Giannini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

Mercoledì 22 marzo 2023.

La seduta comincia alle 15.55.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.

13

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
GIUNTA PLENARIA	
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione <i>ex</i> articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Roma nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (Doc. IV- <i>ter</i> , n. 13) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Richiesta di deliberazione <i>ex</i> articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV- <i>ter</i> , n. 10) (Seguito dell'esame e rinvio)	5
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (Nomina n. 4) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione)	8
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3ª Senato)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Ambasciatore di Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Emendamenti C. 217-648/A	12
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Emendamenti testo unificato.	

C. 217-648-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Nulla osta)

COMITATO DEI NOVE:
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Emendamenti testo unificato. Doc. XXII, n. 11-14-16-19-20-21-22-A
SEDE REFERENTE:
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO ((Proposte emendative presentate)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, di: Salvatore Curreri, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Kore di Enna; Carla Bassu professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Sassari
II Giustizia
SEDE REFERENTE:
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sull'ordine dei lavori
5-00556 Dori (AVS): Adeguamento dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-00558 D'Orso (M5S): Iniziative per l'aumento delle risorse finanziarie da destinare all'edilizia giudiziaria, anche al di fuori di quelle previste dal PNRR
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-00560 Gianassi (PD-IDP): Iniziative di competenza in ordine all'evasione di un detenuto dal carcere di massima sicurezza di Badu 'e Carros
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
AVVERTENZA
III Affari esteri e comunitari
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione dell'Ambasciatore di Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu, sui recenti sviluppi della situazione in Moldova
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare (Deliberazione)
ALLEGATO (Programma dell'indagine conoscitiva)
Sui lavori della Commissione
HEFICIO DI PRESIDENZA INTECRATO DAI DAPPRESENTANTI DEI CRIIDDI

IV Difes	sa
----------	----

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Ing. Giuseppe Cossiga, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	36
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	36
ALLEGATO (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. C. 912, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	40
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	41
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: <i>a)</i> Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; <i>b)</i> Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	43
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 916, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	45
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	46
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 e abbA (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	54
ALLECATO 1 (Articolo aggiuntino 2 0/15 del relatore)	60

ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione del Governo)	61
AUDIZIONI:	
Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sulle attività svolte dalla Banca d'Italia (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) .	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715 Cost., approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	68
AVVERTENZA	6
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere	
favorevole)	7
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	7
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza verdi e sinistra)	7
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento cinque Stelle)	7
RISOLUZIONI:	
7-00064 Foti: Modifica della disciplina transitoria riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti (Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00004) .	7
ALLEGATO 4 (Testo approvato dalla Commissione)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00568 Ruffino: Procedura di appalto dei lavori riguardanti la metropolitana di Torino, con particolare riguardo alla realizzazione delle tratte periferiche	7
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	8
5-00569 Manes: Misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa	7
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	8
5-00570 Fontana: Tempi e modalità per la realizzazione degli interventi di ammodernamento sulla SS 131 di collegamento tra Cagliari e Sassari	7
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	8
5-00571 Cortelazzo: Tempi di realizzazione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione della SS 172 « Dei Trulli » in Puglia	7
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	8
5-00572 Mattia: Tempi e risorse per la realizzazione dell'asse stradale Murgia-Pollino, con particolare riguardo al tratto Matera-Ferrandina	7
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	9
5-00573 Bonelli: Criticità conseguenti alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria	7
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	ç

5-00574 Simiani: Iniziative per l'eliminazione del pedaggio sia per i residenti dei comuni siti lungo le autostrade A24 e A25 che nelle relative tratte urbane	74
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	92
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana (Deliberazione)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
ALLEGATO (Programma)	95
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	99
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	100
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	108
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	102
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	109
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00562 Squeri: Sul comparto della produzione di energia da biomasse	104
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	113
5-00563 Pavanelli: Sui tempi di adozione dei decreti attuativi sugli incentivi alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili previsti dalla direttiva cosiddetta RED II	105
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	114
5-00564 Peluffo: Sul ribasso del prezzo di riferimento per l'allocazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte del GSE	105
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	115
5-00565 Benzoni: Sulle iniziative di competenza per favorire l'adesione dell'Italia all'accordo di cooperazione « Alleanza per il nucleare »	105
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	116
5-00566 Evi: Su questioni riguardanti la nave rigassificatrice di Piombino	106
ALLECATO 0 (Tacto della vienosta)	117

5-00567 Zucconi: Iniziative per favorire lo sviluppo dei biocarburanti	10
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	11
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus e C. 306 Conte (Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 432)	12
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	13
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	12
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	13
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00541 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare il licenziamento collettivo dei dipendenti della Alfasigma Spa	12
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	13
5-00542 Aiello: Dati aggiornati relativi alle assunzioni formalmente effettuate nei Centri per l'impiego, nonché alle risorse assegnate a livello territoriale	12
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	1.
5-00543 Rizzetto: Iniziative normative per consentire il prepensionamento ai lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo	1:
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	1.
5-00544 Laus: Sull'esercizio del ruolo di indirizzo e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti dell'Ordine dei consulenti del lavoro	1
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	1
5-00545 Tenerini: Estensione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto anche alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo	1
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	1
5-00546 Mari: Iniziative per garantire l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali	1
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	1
5-00547 Formentini: Iniziative volte a rivedere le modalità applicative delle sanzioni per mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe	1
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	1
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	1

157

XII Affari sociali

All Aliari Sociali
SEDE CONSULTIVA:
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro ». COM(2021)44 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
SEDE REFERENTE:
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (Seguito dell'esame e rinvio)
XIII Agricoltura
SEDE REFERENTE:
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 389 Molinari (Seguito dell'esame e rinvio)
XIV Politiche dell'Unione europea
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)
Sui lavori della Commissione
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. COM(2022)677 final (Ai fini della verifica della conformità al

principio di sussidiarietà) (Esame e rinvio)

Mercoledì 22 marzo 2023 —	173	_	Indice	Generale
Sui lavori della Commissione				161
COMITATO PARLAMENTARE PER LA S	SICUR	REZZA DELLA	A REPUBBLICA	
AUDIZIONI:				
Audizione del Capo della Polizia e Direttore giannini (Svolgimento e conclusione)	_			
Comunicazioni del Presidente				165

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.





19SMC0029180